

RESOCONTO STENOGRAFICO

113.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 MARZO 1984

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ALDO ANIASI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **GIUSEPPE AZZARO**

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	9515, 9574	Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Dichiarazione di urgenza di un disegno di legge	9516	Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive (833); Nicotra: Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate (548); Pazzaglia ed altri: Norme per la sanatoria dell'abusivismo nella piccola edilizia abitativa (685).	
Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa .	9516	PRESIDENTE 9516, 9517, 9521, 9522, 9523, 9524, 9525, 9527, 9528, 9533, 9534, 9535, 9541, 9547, 9549, 9550, 9551, 9553, 9554, 9555, 9556, 9557, 9558, 9559, 9560, 9565, 9567, 9573, 9574, 9577, 9578, 9582, 9585, 9587, 9589, 9590, 9593, 9594, 9595, 9600, 9602, 9603, 9604, 9610, 9616, 9619, 9620.	
Disegni di legge:			
(Approvazioni in Commissioni) . . .	9574		
(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	9520, 9581		
(Autorizzazione di relazione orale) .	9674		
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)	9525		
(Trasmissione dal Senato)	9515		

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

PAG.	PAG.
9626, 9628, 9629, 9635, 9636, 9642, 9643, 9644, 9649, 9650, 9652, 9653, 9654, 9656, 9658, 9659, 9661, 9662, 9663, 9665, 9666, 9668	RONCHI EDOARDO (DP) 9533, 9666
ALBORGHETTI GUIDO (PCI) . . . 9525, 9566, 9603	ROSSI DI MONTELERA LUIGI (DC) 9554
ANTONI VARESE (PCI) 9552, 9553, 9593	SAPIO FRANCESCO (PCI) 9522, 9523, 9524, 9530
BASSANINI FRANCO (Sin. Ind.) 9556, 9628, 9636	STRUMENDO LUCIO (PCI) 9549
BECCHETTI ITALO (DC) 9523, 9560	TAMINO GIANNI (DP) 9523, 9587
BOETTI VILLANIS AUDIFREDI LUDOVICO (MSI-DN) 9618, 9620	TASSI CARLO (MSI-DN) 9524, 9533, 9556, 9578, 9583, 9602, 9603, 9620
BONETTI MATTINZOLI PIERA (PCI), Rela- tore di minoranza 9527, 9535, 9551, 9558, 9594, 9611	TASSONE MARIO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici 9620
BOTTA GIUSEPPE (DC), Presidente della Commissione 9626, 9636	TRIVA RUBES (PCI) 9523, 9525, 9535
BULLERI LUIGI (PCI) 9541	VIOLANTE LUCIANO (PCI) 9577, 9601, 9635, 9636
CARIA FILIPPO (PSDI) 9668	VIRGILI BIAGIO (PCI) 9636
CHELLA MARIO (PCI) 9527	ZANFAGNA MARCELLO (MSI-DN) 9620
COLUMBA MARIO (Sin. Ind.) . 9534, 9659, 9661	
DUJANY CESARE (Misto-UV-DP-UIP) . . 9643	Proposte di legge:
EBNER MICHAEL (Misto-SVP) . . . 9636, 9642	(Annunzio) 9515, 9574
ERMELLI CUPELLI ENRICO (PRI) 9652, 9653, 9658	(Approvazioni in Commissioni) . . . 9574
FACCHETTI GIUSEPPE (PLI) 9559, 9665	(Assegnazione a Commissioni in sede referente) 9520, 9581
FELISSETTI LUIGI DINO (PSI) . 9582, 9583, 9602	(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa ai sensi dell'ar- ticolo 77 del regolamento) 9550
FERRARINI GIULIO (PSI) . . . 9559, 9652, 9653	
GEREMICCA ANDREA (PCI) 9654, 9656	Proposta di legge costituzionale:
GITTI TARCISIO (DC) 9595, 9635, 9577	(Assegnazione a Commissione in sede referente) 9581
GORGONI GAETANO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici 9522, 9528, 9535, 9551, 9556, 9557, 9558, 9567, 9595, 9604, 9611, 9626, 9628, 9635, 9652	
GUARRA ANTONIO (MSI-DN) 9589, 9657	Interrogazioni e interpellanza:
LODA FRANCESCO (PCI) 9585	(Annunzio) 9674
LODIGIANI ORESTE (PSI) 9653	
MACIS FRANCESCO (PCI) 9578, 9662	Risoluzioni:
MELLINI MAURO (PR) 9663	(Annunzio) 9674
NICOLAZZI FRANCO, Ministro dei lavori pubblici 9566	
NICOTRA BENEDETTO VINCENZO (DC) 9565, 9566	Petizioni:
ONORATO PIERLUIGI (Sin. Ind.) 9600	(Annunzio) 9516
PICCHETTI SANTINO (PCI) 9559	
PIERMARTINI GABRIELE (PSI), Relatore per la maggioranza 9517, 9521, 9522, 9525, 9528, 9535, 9547, 9551, 9555, 9556, 9558, 9565, 9566, 9573, 9578, 9595, 9604, 9611, 9620, 9628, 9635, 9636, 9650, 9661	Convalida di deputati 9582
PIRO FRANCO (PSI) 9555	
ROCELLI GIANFRANCO (DC) 9519, 9522, 9524, 9547, 9551, 9629, 9635, 9636, 9652, 9653, 9661, 9662	Documenti ministeriali:
RODOTÀ STEFANO (Sin. Ind.) 9590	(Trasmissione) 9515
	Votazione segreta di un progetto di leg- ge 9668
	Votazioni segrete 9535, 9542, 9560, 9566, 9567, 9595, 9603, 9604, 9611, 9636, 9637, 9643, 9644
	Ordine del giorno della seduta di doma- ni 9674

La seduta comincia alle 9,30.

GIANCARLA CODRIGNANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Balzamo, Bressani, Cifarelli, Gorla, Piro, Rinaldi, Sanese e Segni sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 21 marzo 1984 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

COLUCCI e ANIASI: «Norme per potenziare la ricerca e l'assistenza nel campo delle malattie tumorali» (1466);

TRAMARIN e BENEDIKTER: «Norme per la tutela della lingua e della cultura veneta» (1467);

BRICCOLA ed altri: «Disciplina della realizzazione, costruzione, installazione e controllo degli impianti elettrici nelle nuove costruzioni di civile abitazione ed industriali» (1468);

PAZZAGLIA ed altri: «Immissione straordinaria di uditori giudiziari nei ruoli della magistratura» (1469);

BERSELLI ed altri: «Norme in materia di età per il collocamento a riposo dei pretori onorari» (1470);

CONTU e BORRI: «Norme per lo snellimento delle procedure concernenti gli adempimenti relativi alle attività notarili» (1471).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. In data 21 marzo 1984 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 243 — «Rideterminazione delle funzioni previste per i dirigenti dei servizi di ragioneria del Ministero della pubblica istruzione» (approvato da quella VII Commissione permanente) (1472).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione di documenti ministeriali.

PRESIDENTE. Il ministro della difesa, con lettera in data 19 marzo 1984, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, la relazione sull'organico del personale militare in servizio al 31 dicembre 1983

ripartito per forza armata, per grado e per posizioni di stato, nonché sugli oneri delle retribuzioni del personale militare come sopra ripartito (doc. LXXV, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il ministro della difesa, con lettera in data 19 marzo 1984, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nel 1982, sul bilancio di previsione per l'esercizio 1983 e sulla consistenza organica dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.

Questo documento sarà trasmesso alla Commissione competente.

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura dei sunti delle petizioni pervenute alla Presidenza.

GIANCARLA CODRIGNANI, Segretario, legge:

Marina Vergani, da Milano, e altri cittadini, chiedono un provvedimento legislativo di modifica della legge 20 maggio 1982, n. 270, per consentire l'immissione in ruolo degli insegnanti abilitati nominati supplenti annuali nell'anno scolastico 1981-1982 (52);

Alba Taurasi, da Carpi (Modena), e numerosi altri cittadini, chiedono che siano rese pubbliche le dichiarazioni sull'ammontare delle spese elettorali sostenute da deputati e senatori nelle elezioni del 26 giugno 1983, ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441 (53);

Erierto Agosti, da Trieste, e altri cittadini, chiedono un provvedimento legislativo per rendere obbligatorio l'uso del casco protettivo per tutti gli utenti di motocicli e ciclomotori (54).

Le petizioni testé lette saranno trasmesse alle competenti Commissioni.

Dichiarazione di urgenza di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, la dichiarazione di urgenza per il seguente disegno di legge:

«Disposizioni tecniche concernenti la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1427).

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la dichiarazione di urgenza.

(È approvata).

Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto in una precedente seduta, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente disegno di legge sia deferito alla III Commissione permanente (Esteri) in sede legislativa:

«Finanziamento della partecipazione italiana alla Conferenza sul disarmo in Europa di Stoccolma (CDE)» (1380) *(con parere della V Commissione).*

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione dei progetti di legge: Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive (833); Nicotri: Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate (548); Pazzaglia ed altri: Norme per la sanatoria dell'abusivismo nella piccola edilizia abitativa (685).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei progetti di legge: Norme in materia di con-

trollo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive; Nicotra: Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate; Pazzaglia ed altri: Norme per la sanatoria dell'abusivismo nella piccola edilizia abitativa.

Ricordo che nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 29.

Dobbiamo ora passare al parere dei relatori e del rappresentante del Governo sull'articolo aggiuntivo 29.01 della Commissione e sui relativi subemendamenti. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per la maggioranza.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente chiedo che l'articolo aggiuntivo 29.01 della Commissione e i relativi subemendamenti, data la materia in essi trattata, siano accantonati per essere esaminati all'articolo 32.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono obiezioni, acconsento a tale richiesta.

Passiamo pertanto all'articolo 30. Ne do lettura:

(Rateizzazione).

«Nella ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 27 i soggetti che posseggano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per concorrere all'assegnazione in locazione di un alloggio di edilizia pubblica possono richiedere, allegando l'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare, che l'acconto da corrispondere all'atto della presentazione della domanda sia pari ad un terzo di quello indicato nell'allegata tabella: la restante parte, fino alla concorrenza del 90 per cento dell'importo complessivo della oblazione determinato in via provvisoria, è suddiviso in sette rate trimestrali di eguale importo; se posseggono i requisiti di reddito per accedere ai mutui agevolati, possono richiedere con le stesse modalità che l'acconto sia pari alla metà di quello indicato nella tabella: la restante

parte dell'oblazione, fino alla concorrenza del 90 per cento, è suddivisa in cinque rate trimestrali, di cui le prime tre pari ai due terzi dell'importo complessivo.

Le rate corrisposte dopo il 31 dicembre 1984 sono maggiorate del tasso di interesse del 10 per cento.

Il nominativo dei beneficiari è trasmesso dal comune al Ministero delle finanze per l'inserimento nelle categorie di cui ai decreti concernenti i criteri per l'effettuazione dei controlli fiscali globali».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 30.

30. 1.

CRUCIANELLI, CAFIERO, CASTELLINA, MAGRI, GIANNI.

Sostituirlo con il seguente:

Fermi restando i poteri normativi delle regioni, nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 27, i soggetti interessati possono, mediante convenzione o atto unilaterale d'obbligo, concordare con il comune prezzi di vendita e canoni di locazione per un tempo non inferiore a otto anni. In caso di locazione, analoga durata deve essere prevista per il relativo contratto.

Nel caso previsto dal precedente comma, la somma dovuta è pari al quindici per cento di quanto stabilito dall'articolo 45-bis, e viene corrisposta in cinque rate semestrali.

Qualora non si verifichino le condizioni di cui al precedente primo comma relative alla stipula di una convenzione o di un atto unilaterale d'obbligo, i soggetti che posseggano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per l'assegnazione in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o i requisiti di reddito per l'accesso alla edilizia agevolata dallo Stato possono richiedere che l'acconto da corrispondere all'atto della presentazione della domanda di concessione in sanatoria sia pari, rispettivamente, al 20 per cento e al 40

per cento di quello previsto dall'articolo 45-bis, e, analogamente la restante parte della somma dovuta è versata rispettivamente in otto rate semestrali e in sei rate semestrali.

Il nominativo dei beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo è trasmesso dal comune al Ministero delle finanze per l'inserimento nelle categorie di cui ai decreti concernenti i criteri per l'effettuazione dei controlli fiscali globali.

30. 4.

SAPIO, ALBORGHETTI, GEREMICCA,
PICCHETTI, JOVANNITTI.

Premettere il seguente comma:

Le regioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinano le forme di agevolazione e rateizzazione per i soggetti richiedenti la concessione in sanatoria di opere abusive purché le stesse riguardino una abitazione di uso diretto del richiedente e purché lo stesso possieda i requisiti di reddito per l'accesso alla edilizia agevolata dallo Stato. Alla scadenza del termine di cui sopra si applicano le norme di cui al presente articolo, ove la regione non abbia provveduto.

30. 5.

BULLERI, ALBORGHETTI, JOVANNITTI,
SAPIO.

Sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:

Nella ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 27 i soggetti che posseggano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per essere assegnatari in locazione di un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata, possono versare, allegando l'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente il nucleo familiare, l'acconto da corrispondere all'atto della presentazione della domanda in misura pari ad un terzo di quello indicato nell'allegata tabella; la restante parte, fino alla concorrenza del

novanta per cento dell'importo complessivo dell'oblazione determinato in via provvisoria, è suddivisa in sedici rate trimestrali di eguale importo.

Nella ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 27 i soggetti che posseggano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per accedere ai mutui agevolati dell'edilizia residenziale pubblica possono versare l'acconto in misura pari alla metà di quello indicato nell'allegata tabella; la restante parte dell'oblazione, fino alla concorrenza del novanta per cento, è suddivisa in otto rate trimestrali, di cui le prime tre pari alla metà dell'importo complessivo.

30. 2.

ROCELLI, FERRARINI, ERMELLI CUPPELLI, CARIA, FACCHETTI.

Al primo comma, sostituire le parole: pari ad un terzo con le seguenti: pari a un quarto.

30. 6.

PICCHETTI, ALBORGHETTI, SAPIO,
JOVANNITTI.

Al primo comma, sostituire le parole: indicato nell'allegata tabella e: indicato nella tabella, rispettivamente, con le seguenti: determinato ai sensi dell'articolo 45-bis.

30. 9.

LA COMMISSIONE.

Al primo comma, sostituire le parole: sette rate e cinque rate rispettivamente con le seguenti: otto rate e sei rate.

30. 7

PICCHETTI, ALBORGHETTI, SAPIO,
JOVANNITTI.

Al secondo comma, sostituire la cifra: 1984, con la seguente: 1985.

30. 8.

JOVANNITTI, ALBORGHETTI, PICCHETTI, SAPIO.

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

La corresponsione delle rate di cui ai commi precedenti viene sospesa per i periodi nei quali i soggetti interessati, licenziati o sospesi temporaneamente dal lavoro, non abbiano altre fonti di reddito e non percepiscano neppure il trattamento previsto dalla cassa integrazione guadagni di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 115.

30.3.

BECCHETTI, BERNARDI GUIDO, SINESIO, FIORI, FAUSTI, MENSORIO, CORSI, SANTUZ, FRANCHI ROBERTO, CARRUS, RINALDI.

Passiamo alla discussione sull'articolo 30 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Rocelli. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO ROCELLI. Signor Presidente, l'articolo 30, come anche l'onorevole rappresentante del Governo e gli onorevoli colleghi sanno, riguarda una questione molto delicata, che fa riferimento alla possibilità di rateizzare l'oblazione prevista dalla tabella allegata al provvedimento. È stata una questione lungamente dibattuta, anche all'interno della maggioranza e che ha costituito pure un momento di confronto con l'opposizione presente in questa aula. Si tratta di prevedere forme di rateizzazione per alcuni soggetti particolari, senza andare comunque al di sotto di quel limite che lo stesso ministro dei lavori pubblici ha richiamato, in relazione alla necessità che ogni soggetto versi comunque una oblazione che non sia inferiore all'onere connesso ai diritti di concessione che i cittadini che si sono comportati in maniera rispettosa della legge hanno fino ad ora versato. Ma si tratta anche di dare valenza sociale a questo progetto di legge, nel senso che con l'articolo 30 si fa riferimento preciso a quel cosiddetto abusivismo di carattere sociale che tanta diffusione ha avuto so-

prattutto nei centri urbani in riferimento alle necessità che si sono determinate. La mancanza di strumenti urbanistici previsti o adottati dalle amministrazioni locali spesso ha determinato siffatte condizioni. La mancata risposta, a livello generale, da parte dello Stato, alla domanda, così cogente in questo momento, della casa ha determinato questo spontaneo anche se non apprezzabile certamente, momento di azione che non era conforme alla legge. Ma certamente ogni reato deve fare riferimento anche alle condizioni per le quali il reato si è determinato, tanto è vero che spesso, proprio per questa considerazione, a livello di giudizio si tiene conto delle attenuanti del caso.

Credo che sotto questo profilo, sia doveroso uno sforzo di comprensione di queste situazioni e che, proprio in ordine e in coerenza con la filosofia del provvedimento in esame, si debba vedere di porre le condizioni affinché non ci sia discriminazione fra cittadino e cittadino. Infatti, vi sono tanti costruttori abusivi per necessità o abusivi che si sono trovati tali per aver dovuto acquisire l'alloggio costruito abusivamente, forse sotto questo profilo rendendosi strumenti di costruttori che io non ho difficoltà a definire delinquenti, che si sono comunque trovati nella necessità di fare riferimento a queste situazioni per non portare la propria famiglia a dormire, come diciamo noi a Venezia, sotto un ponte o sulle rive del Tevere, come si potrebbe dire a Roma. Ecco che da qui deriva la necessità di porre tutti i cittadini in condizione, anche in riferimento alle possibilità di reddito, di poter usufruire dei benefici previsti da questo disegno di legge, in ordine alla possibilità di pagamento dell'oblazione. Ed è ovvio che molte di queste famiglie, di questi nuclei familiari che ho citato, in questo momento non avrebbero l'immediata disponibilità finanziaria per poter usufruire appunto delle condizioni per essere sanati, proprio perché non posseggono queste condizioni di reddito.

Allora abbiamo pensato, non senza sofferenza al riguardo, che, così come a livello nazionale è vigente la legge che fa

riferimento all'edilizia sovvenzionata e all'edilizia agevolata convenzionata, si potrebbero fissare particolari agevolazioni per coloro che sono in possesso di questi requisiti di reddito, ponendo quindi le condizioni perché, con un sacrificio diverso rispetto a coloro che hanno redditi alti e medio-alti, anch'essi possano usufruire dei vantaggi così previsti.

Già il Governo, nel suo disegno di legge, aveva larvatamente fatto riferimento a tale possibilità. La Commissione ha molto discusso su questo punto e, con il consenso del Governo, ha fissato comunque il principio della rateizzazione, cosa che prima non era stata prevista né dal decreto decaduto, né dal disegno di legge presentato dal Governo. Infatti, all'articolo 30 del testo in esame, si prevede che fino alla concorrenza del 90 per cento sia possibile versare l'obblazione in cinque rate trimestrali, di cui le prime tre pari ai due terzi dell'importo complessivo, per i cittadini che hanno un reddito tale da poter accedere ai mutui agevolati dell'edilizia popolare.

Noi riteniamo — ed è per questo che, come maggioranza, abbiamo presentato un emendamento al riguardo, sostitutivo dei primi due commi — che ciò non sia ancora sufficiente per gli altri oneri che, nonostante tutto, l'obblazione contempla; non si darebbe a questi cittadini, a questi nuclei familiari, la possibilità di essere uguali agli altri cittadini. Abbiamo allora pensato di proporre una condizione più equa, per cui coloro i quali hanno un reddito tale da poter adire all'edilizia pubblica sovvenzionata, ovvero coloro i quali, come nucleo familiare, non superano i 7 milioni e 200 mila lire di reddito all'anno, possano pagare l'obblazione in 48 mesi, ovvero versando 16 rate trimestrali.

Per quelli che possono invece raggiungere un reddito che consenta loro di adire all'edilizia agevolata convenzionata, ovvero coloro i quali posseggono un reddito familiare di 14,5 milioni annui come massimo, abbiamo praticamente previsto un dimezzamento di queste rate, purché costoro versino le prime tre rate entro il 31 dicembre di quest'anno.

Vorrei a tale proposito fare una riflessione con dei conti fatti a spanna su quello che l'erario dello Stato, se verrà accettato l'emendamento sostitutivo del primo e del secondo comma, perderà in relazione alle mancate entrate. Ho potuto verificare dai calcoli fatti dalla Banca d'Italia nel 1982 che le famiglie italiane che superano il reddito di 7 milioni e mezzo all'anno sono meno del 3 per cento, e che le famiglie che superano il reddito di 14 milioni e mezzo all'anno sono poco più del 6 per cento.

Proprio in relazione a questa situazione, crediamo sia evidente come le mancate entrate da parte dell'erario siano quasi insignificanti rispetto alle entrate globali che il progetto di legge nel suo complesso assicurerà allo Stato, e che, sia pure in maniera deduttiva, ritengo saranno maggiori in maniera cospicua. Se il provvedimento, infatti, sarà compreso, certamente vi sarà un aumento delle entrate rispetto alle previsioni fatte dal Ministero del tesoro in sede di legge finanziaria.

Ritengo che con questo articolo si dia un contributo significativo al complesso del progetto di legge, che tiene conto di condizioni che non potevano essere disattese. Si aiuterà, quindi, il sommerso a venire alla luce e si porrà fine ad un contenzioso che certamente non è conveniente data la complessità che il discorso implica. Si darà inoltre un contributo al rispetto degli interventi di carattere sociale, che non possono essere disattesi.

La definizione dell'intervento previsto in questo articolo è stata molto sofferta dalla maggioranza che sostiene il Governo, ma che io ritengo sia un elemento strategico al fine di reprimere definitivamente l'abusivismo futuro.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

II Commissione (Interni):

FIORI: «Scioglimento degli enti «Ente nazionale di lavoro per i ciechi» e «Istituto nazionale per i ciechi di guerra» (1264) *con parere della I, della V e della VI Commissione*);

III Commissione (Esteri):

«Ratifica ed esecuzione dei protocolli del 1983 relativi ad una ulteriore proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971 e della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1980 (aperti alla firma a Washington dal 4 aprile al 10 maggio 1983)» (1227) *(con parere della V, della XI e della XII Commissione)*;

VI Commissione (Finanze e tesoro):

BIANCHINI ed altri: «Modifiche alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa» (1017) *(con parere della I, della IV della V e della XII Commissione)*;

VII Commissione (Difesa):

RODOTA ed altri: «Nuove norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza» (976) *con parere della I, della II, della IV della V e della XIII Commissione*);

CARLOTTO ed altri: «Modifiche alla legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva» (1316) *(con parere della I Commissione)*;

IX Commissione (Lavori pubblici):

CUOJATI: «Nuove norme sulla cessione in proprietà degli alloggi pubblici e interventi in favore delle nuove coppie e degli anziani» (1303) *(con parere della XII Commissione)*;

X Commissione (Trasporti):

SANGUINETI ed altri: «Norme per la realizzazione di nuovi collegamenti con convogli a trazione elettrica viaggianti su ro-

taie» (1194) *(con parere della I, della II, della V e della VI Commissione)*;

AMODEO ed altri: «Nuove norme in materia di gestione del patrimonio edilizio ferroviario» (1343) *(con parere della I, della V, della VI e della IX Commissione)*;

XII Commissione (Industria):

CARRUS ed altri: «Interventi per riequilibrare la situazione energetica della Sardegna conseguente alla mancata metanizzazione» (1249) *(con parere della I, della V, della VI e della XI Commissione)*;

XIV Commissione (Sanità):

SANTINI ed altri: «Riconoscimento giuridico della professione di audiometrista» (1368) *con parere della I, della IV, della V, della VIII e della XIII Commissione*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Qual è il parere dell'onorevole relatore di minoranza sugli emendamenti presentati all'articolo 30?

PIERA BONETTI MATTINZOLI, *Relatore di minoranza*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Crucianelli 30.1; esprimo riserve sull'emendamento Rocelli 30.2, mentre sono favorevole a tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole relatore per la maggioranza?

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Crucianelli 30.1, Sapio 30.4, Bulleri 30.5; parere favorevole sull'emendamento Rocelli 30.2. L'emendamento Picchetti 30.6 sarebbe precluso in caso di approvazione dell'emendamento precedente.

Raccomando l'approvazione dell'emendamento della Commissione 30.9 ed esprimo parere contrario sull'emendamento Picchetti 30.7. L'emendamento Jovannitti 30.8 sarebbe anch'esso precluso in caso di

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

approvazione dell'emendamento Rocelli 30.2. Infine, parere contrario sull'emendamento Becchetti 30.3.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo concorda con il parere espresso del relatore per la maggioranza. Presenta inoltre il seguente subemendamento all'emendamento Rocelli 30.2:

Aggiungere, in fine il seguente comma:

Per coloro che godono delle agevolazioni di cui al precedente comma, le rate corrisposte dopo il 31 dicembre 1984, sono maggiorate del tasso di interesse del 10 per cento.

0. 30. 2. 1.

GOVERNO.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore per la maggioranza su questo subemendamento?

GABRIELE PIERMARTINI, Relatore per la maggioranza. La Commissione si rimette all'Assemblea, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

I presentatori dell'emendamento Crucianelli 30.1 insistono per la votazione?

LUCA CAFIERO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Cafiero.

Pongo pertanto in votazione l'emendamento Crucianelli 30.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Chiedo ora ai presentatori dell'emendamento Sapio 30.4 se insistono per la votazione del loro emendamento.

FRANCESCO SAPIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione

l'emendamento Sapio 30.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione dei nomi.

Decorre pertanto, da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Sospendo quindi la seduta fino alle 10.15.

**La seduta, sospesa alle 10,10,
è ripresa alle 10,15.**

Si riprende la discussione.

GIANFRANCO ROCELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

GIANFRANCO ROCELLI. Le chiedo, signor Presidente, di provvedere alla convocazione di tutte le Commissioni che siano ancora riunite. Non credo che i lavori dell'Assemblea possano continuare in questa situazione, anche perché stiamo esaminando un punto molto delicato, sul quale ritengo che tutti i colleghi abbiano il diritto di potersi esprimere.

PRESIDENTE. Le Commissioni sono già state tutte sconvocate ed anche informate che è in corso una votazione con procedimento elettronico.

Indico la votazione di controprova, mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, sull'emendamento Sapio 30.4 non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Pongo in votazione l'emendamento Bulteri 30.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento 0.30.2.1 del Governo, per il quale la Commissione si è rimessa all'Assemblea.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Rocelli 30.2, accettato dalla Commissione e dal Governo, nel testo così modificato.

(È approvato).

Sono pertanto preclusi gli emendamenti Picchetti 30.6, 30.9 della Commissione, Picchetti 30.7 e Jovannitti 30.8.

Dobbiamo passare ora alla votazione dell'emendamento Bucchetti 30.3.

ITALO BECCHETTI. Ritiro il mio emendamento 30.3, signor Presidente.

GIANNI TAMINO. Lo facciamo nostro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo in votazione l'emendamento Becchetti 30.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo, ritirato dal presentatore e fatto proprio dall'onorevole Tamino.

(È respinto).

Dobbiamo passare ora alla votazione dell'articolo 30.

RUBES TRIVA. Chiediamo che la votazione dell'articolo 30 avvenga per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene. Decorre da questo momento il regolamentare termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento per la votazione segreta mediante procedimento elettronico.

Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Sapiro. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SAPIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avevamo attribuito particolare importanza a questo articolo 30, perché il problema della rateizzazione del contributo di concessione in sanatoria, versato, come sostiene la maggioranza, sotto forma di oblazione, finisce con l'essere un problema determinante per quanti, soggetti sociali, non hanno la possibilità di anticipare le consistenti somme richieste per l'ottenimento della concessione in sanatoria. Il problema della rateizzazione si pone quindi come problema dai risvolti sociali e si pone anche come necessario atto di comprensione della maggioranza, del Governo ed anche della opposizione nei confronti di quanti, accetteranno, anche trovandosi in difficoltà economiche, la logica della richiesta di concessione in sanatoria per rientrare nella legalità.

Ecco perché c'era sembrato fondamentale che si individuassero, così come abbiamo fatto durante tutto l'iter della legge, quelle fasce sociali, separate per reddito, verso le quali poter indirizzare i segnali di comprensione. Certo, avevamo voluto con le nostre proposte reintrodurre il concetto che fossero le regioni a determinare le forme di agevolazione e di rateizzazione per i soggetti che richiedevano la concessione in sanatoria di opere abusive, volevamo altresì che queste agevolazioni riguardassero esclusivamente le abitazioni di uso diretto del richiedente. Il metodo, con il quale si stabiliscono i requisiti di reddito per l'accesso all'edilizia agevolata e sovvenzionata, ci è sembrato utile per l'individuazione di queste forme di agevolazione.

Nel disegno di legge governativo le nostre critiche, sollevate durante la discussione in Commissione, sono state accolte e va dato atto che è stato introdotto nel provvedimento il principio della rateizzazione, per soggetti aventi il diritto di accedere alla edilizia sovvenzionata. Per quanto riguarda il numero delle rate previste per il versamento dell'oblazione, noi ritenevamo che non si dovesse troppo discriminare tra coloro che hanno diritto all'edilizia sovvenzionata e quanti hanno

invece diritto all'edilizia agevolata. Avevamo anche proposto, per essere coerenti con l'impostazione complessiva della legge, che alcuni poteri normativi fossero riconosciuti alle regioni; ci riferivamo alla possibilità per le stesse regioni di convenzionare, con gli abusivi, sia i prezzi di vendita che i canoni di locazione. Nel caso ciò fosse avvenuto, dicevamo che questi soggetti avevano la possibilità non solo di rateizzare l'oblazione, ma di ridurla fino al 15 per cento della somma determinata. Questa nostra proposta, contenuta nell'emendamento 30.4, è stata respinta dalla maggioranza e dal Governo. Con ciò, comunque, se non si sconvolge l'impostazione governativa data al disegno di legge, però di fatto non si coglie nel segno, perché è stata respinta persino l'indicazione data dal collega Rocelli, il quale proponeva che le rate, corrisposte dopo il 1984, fossero versate con un tasso di interesse zero.

Il ministro ed il Governo non hanno accettato l'ipotesi di non far corrispondere tassi maggiorati per il versamento di rate, ed è stato reintrodotta il secondo comma dell'articolo 30, che propone che le rate corrisposte dopo il 31 dicembre 1984 siano maggiorate del 10 per cento. Anche se dovesse essere accolta l'interpretazione secondo la quale il versamento di questa maggiorazione riguarda tutto il periodo...

CARLO TASSI. Riguarda tutto il periodo!

FRANCESCO SAPIO. Noi manteniamo il nostro giudizio critico su questo articolo che è stato peggiorato dai pasticci operati in quest'aula dal Governo e dalla maggioranza (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rocelli. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO ROCELLI. Signor Presidente, personalmente sono molto perplesso in relazione al subemendamento del Governo 0.30.2.1, che io non ho votato e che

ritengo renda più complesso questo stesso articolo. Infatti daremmo più lavoro agli uffici che saranno preposti alla sua applicazione; io stesso avevo dichiarato in sede di discussione sull'articolo che sarebbe stato conveniente presentare norme di estrema semplicità.

Inoltre, così come è stato proposto dal Governo, cioè come aggiuntivo dell'articolo 30 esso ha una collocazione impropria. Infatti, questa modifica viene a porsi dopo una norma che offre la facoltà di comprendere anche le categorie che usufruiscono dei benefici della rateazione; pertanto non si comprende perché questa indicazione debba essere posta alla fine dell'articolo. Pertanto raccomando che, almeno in sede di coordinamento, questa precisazione sia inserita nella posizione più propria.

Per quanto riguarda il discorso sugli interessi, non si riesce a capire se essi riguardino tutto il periodo relativo alle otto o alle sedici rate trimestrali o se essi si riferiscano ad un anno. L'interpretazione che io posso dare, pur essendo perplesso su questa formula, è che questo 10 per cento fa riferimento a tutto il periodo considerato dall'emendamento che ho presentato io stesso.

Pur manifestando questa perplessità, dichiaro che voterò a favore dell'articolo 30 mantenendo tutte le riserve che ho voluto esprimere.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale voterà contro questo articolo, dal momento che questa norma non è comprensibile. Se esistesse un campionato delle cose incomprensibili, essa arriverebbe prima!

Il subemendamento proposto dal Governo è stato approvato in un momento di confusione e di equivoco in cui si trovava la Camera; dobbiamo senz'altro rimanere attestati all'indicazione letterale, in cui si dice: «Per coloro che godono dell'agevolazione di cui al precedente comma, le rate

corrisposte dopo il 31 dicembre 1984 sono maggiorate dell'interesse del 10 per cento». L'interesse del 10 per cento non è automaticamente in ragione annua, non è, ovviamente, in ragione mensile, né in ragione trimestrale. Mancando il dato del tempo, esso non può che riferirsi al tempo dell'intera rateizzazione, anche perché, usando il termine «maggiorazione» e non il termine «è applicato l'interesse di», si vuol dire chiaramente che l'intero debito, naturalmente depurato alle varie scadenze dei pagamenti anticipati rispetto all'intero debito — per cui diminuisce ancora nel calcolo matematico l'incidenza percentuale dell'interesse —, è aumentato del 10 per cento. L'interesse non è in ragione annua, ma certamente in questo caso si riferisce all'intero periodo di rateizzazione. Siccome le perplessità della maggioranza sono per noi una valida ragione per non riuscire a comprendere come il *quisque de populo* potrà capire ed eseguire una norma così complessa, farraginoso ed incomprensibile, confermo il nostro voto contrario.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Quanto al subemendamento 0.30.2.1. del Governo, poiché anche a me il testo appare di difficile comprensione, vorrei tentare un'interpretazione. A mio parere il 10 per cento dovrebbe essere riferito all'importo complessivo per tutto il periodo di rateizzazione, per cui, facendo un esempio, nel caso di quattro anni siamo al 2,5 per cento annuo e, nel caso di due anni, al 5 per cento annuo.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, il subemendamento è già stato approvato; resta comunque agli atti la sua interpretazione.

GUIDO ALBORGHETTI. Questo è il senso del subemendamento!

PRESIDENTE. Il subemendamento è stato presentato dal Governo; comunque questa è l'interpretazione del relatore per la maggioranza. In attesa del decorso del termine di preavviso regolamentare previsto per la votazione segreta mediante procedimento elettronico, sospendo la seduta.

**La seduta, sospesa alle 10,40.
è ripresa alle 10,50.**

Proposta di assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, del seguente disegno di legge, che propongo alla Camera a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento:

alla IV Commissione (Giustizia):

S. 551 — «Norme per l'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri» (*approvato dalla II Commissione del Senato*) (1453) (*con parere della II e della VII Commissione*).

Si riprende la discussione.

RUBES TRIVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBES TRIVA. Il gruppo comunista ritira la richiesta di votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Per agevolare il computo dei voti, dispongo che la votazione sull'articolo 30 sia effettuata mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.

Pongo quindi in votazione mediante procedimento elettronico senza regi-

strazione di voti l'articolo 30 nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 31. Ne do lettura:

(Contributo di concessione).

«Il versamento dell'oblazione non esime i soggetti di cui all'articolo 26, primo e terzo comma, dalla corresponsione al comune, ai fini del rilascio della concessione, dell'eventuale contributo determinato in base a legge regionale, qualora si renda necessario assicurare una soddisfacente dotazione di opere di urbanizzazione.

In tal caso la legge regionale determina:

a) la misura del contributo, che non può essere comunque superiore a quella prevista con riferimento alle sole opere di urbanizzazione dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) la possibilità che il contributo sia corrisposto in quattro o più rate semestrali, la prima delle quali da versare non oltre 180 giorni dal rilascio della concessione;

c) la realizzazione, in luogo di detto contributo, delle opere di urbanizzazione a cura dei soggetti istanti, eventualmente riuniti in consorzio»

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 31 con il seguente:

Il versamento dell'oblazione non esime i soggetti di cui all'articolo 26, primo e terzo comma, dalla corresponsione al comune, ai fini del rilascio della concessione, del contributo ove dovuto, di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

La legge regionale può modificare le vigenti norme di attuazione degli articoli 3 e 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché prevedere la corresponsione, anche rateizzata, di un contributo ai fini del rilascio della concessione in sanatoria per opere realizzate prima del 30 gennaio 1977. In tal caso la misura del contributo non può essere comunque superiore a quella prevista per le sole opere di urbanizzazione. In sostituzione totale o parziale di detto contributo può inoltre essere prevista l'esecuzione di opere di urbanizzazione a cura dei soggetti istanti, eventualmente riuniti in consorzio.

31. 2.

ROCELLI, FERRARINI, ERMELLI
CUPELLI, CARIA, FACCHETTI.

Al primo comma, sostituire le parole: di cui all'articolo 26, primo e terzo comma, con la seguente: richiedenti.

31. 3.

SAPIO, ALBORGHETTI, BOSELLI,
CHELLA.

Al primo comma, sostituire le parole: dell'eventuale contributo determinato in base a legge regionale, qualora si renda necessario assicurare una soddisfacente dotazione di opere di urbanizzazione, con le seguenti: degli oneri di urbanizzazione.

31. 4.

POLESELLO, ALBORGHETTI, BOSELLI, SAPIO.

Sopprimere il secondo comma.

31. 1.

CRUCIANELLI, CAFIERO, CASTELLINA, SERAFINI.

Passiamo alla discussione sull'articolo 31 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Chella. Ne ha facoltà.

MARIO CHELLA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sarò molto breve, come di consueto, anche tenuto conto del fatto che la questione è semplice e la nostra posizione non richiede un'illustrazione approfondita per poter essere compresa nei suoi contenuti essenziali.

Il nostro gruppo non è soddisfatto della formulazione dell'articolo 31 in merito al contributo di concessione.

Perché questa nostra insoddisfazione? Perché l'articolo recita, sostanzialmente, che il versamento dell'oblazione non esime dall'eventuale contributo di urbanizzazione, qualora — e vi prego di fare attenzione alle parole — si renda necessaria una soddisfacente dotazione di opere di urbanizzazione. Ci domandiamo allora: perché tanta aleatorietà in una situazione nella quale si sa benissimo, *a priori*, la condizione dei comuni italiani, e particolarmente quelli che sono stati maggiormente investiti dal fenomeno dell'abusivismo, hanno una dotazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, assolutamente insufficiente? Perché, dunque, tanto possibilismo e questo richiamo all'eventualità, quando sappiamo tutti che essa non esiste e ci troviamo di fronte, anzi, ad una certezza assolutamente lapalissiana?

La ragione di tale posizione del Governo in merito a questo articolo è molto semplice. Il ragionamento, nella sostanza è il seguente: dal momento che i comuni dovranno versare pressoché integralmente all'erario, alle casse dello Stato tutti i proventi dell'oblazione e dal momento che la filosofia generale del progetto di legge, come abbiamo già detto e come è stato riconosciuto anche dalla maggioranza, è quella di coprire il buco dell'erario cioè il buco del *deficit* pubblico (i famosi 5.000 miliardi) il resto, vale a dire le opere di urbanizzazione necessarie al risanamento dei quartieri, interessa poco o niente questo esecutivo. Le opere necessarie al risanamento urbanistico dei quartieri abusivi interessano poco o niente il

Governo e tale risanamento lo si lascia all'eventualità — appunto — di una legge regionale, qualora si renda necessario dotare i comuni di una soddisfacente quantità di opere di urbanizzazione. Ed allora, egregi colleghi e rappresentanti del Governo, siamo qui di fronte, oltre che al danno, anche alle beffe... In altre parole, il Governo intende spremere il «mammellone» dell'abusivismo al massimo possibile, e con questo rimpinguare le casse dello Stato, e poi dice alle regioni: se vuoi spremere ancora qualche goccia di latte, sia ben chiaro che la responsabilità è tutta tua.

Questo atteggiamento la dice lunga, per la verità, sul modo con il quale l'esecutivo considera il decentramento ed il potere regionale. La nostra proposta, dunque, egregi colleghi, mi pare emerga chiara da questa premessa. Proponiamo che sia la legge statale a stabilire che gli abusivi versino comunque gli oneri di urbanizzazione, in quanto necessari — anche se assolutamente insufficienti, del che siamo consapevoli — a risanare i quartieri e a dotarli del minimo indispensabile di opere di urbanizzazione.

La legge regionale stabilirà — e ciò mi sembra del tutto corretto e non lesivo dei poteri regionali — la misura (naturalmente entro certi limiti) del contributo e le modalità del suo versamento.

Mi pare, egregi colleghi, che anche su questo articolo sia, dunque, possibile una positiva convergenza in aula, quella convergenza che purtroppo — come dicevo anche ieri — non è stato possibile raggiungere in Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 31 e sugli emendamenti ad esso presentati, passiamo ai pareri dei relatori e del Governo.

PIERA BONETTI MATTINZOLI, *Relatore di minoranza*. L'articolo in esame riguarda il contributo di concessione, cui sono tenuti i soggetti che conseguono la sanatoria, anche dopo il versamento dell'oblazione prevista dal provvedimento in esame. Rispetto al testo licenziato dalla

Commissione, su cui si è appena soffermato il collega Chella, mi sembra che l'emendamento Rocelli 31.2, interamente sostitutivo, disciplini la materia in modo più incisivo, anche se non completamente soddisfacente, attribuendo tra l'altro alle regioni il compito di intervenire con proprie leggi, in maniera quindi più aderente alle singole realtà. Esprimo pertanto una preferenza per il testo dell'emendamento Rocelli 31.2, rispetto al testo dell'articolo 31 proposto dalla Commissione pur mantenendo talune riserve.

L'eventuale approvazione dell'emendamento Rocelli 31.2 provocherebbe la preclusione degli altri emendamenti: in ogni caso su di essi esprimo, nell'ipotesi che tale preclusione non si verifichi, parere favorevole.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore per la maggioranza?

GABRIELE PIERMARTINI, Relatore per la maggioranza. La Commissione accetta l'emendamento Rocelli 31.2, la cui approvazione comporterebbe la preclusione di tutti gli altri emendamenti sui quali in ogni caso, la Commissione esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo concorda con il parere del relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Pongo in votazione l'emendamento Rocelli 31.2, accettato dalla Commissione e dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 31.

(È approvato).

I restanti emendamenti all'articolo 31 sono pertanto preclusi.

Passiamo all'articolo 32. Ne do lettura:

Destinazione del ricavato).

«Il ricavato dei pagamenti riscossi nel 1984 rimane acquisito per il 90 per cento al bilancio dello Stato e per il 10 per cento a quello dei comuni nei quali l'abuso è stato commesso. Della quota destinata all'erario, il 17 per cento è attribuito alla finanza locale.

Per gli anni successivi il ricavato sarà ripartito con legge finanziaria, destinando in ogni caso almeno il 10 per cento ai comuni nei quali l'abuso è stato commesso nonché tenendo conto delle necessità derivanti dal recupero urbanistico attuato ai sensi delle norme del precedente capo III».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 32.

32. 9.

LA COMMISSIONE

Sostituirlo con il seguente:

I proventi dei contributi di cui agli articoli precedenti vengono acquisiti dai comuni e destinati alla realizzazione dei piani di recupero di cui all'articolo 24 e dei piani di recupero di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché alla realizzazione dei piani di edilizia economica e popolare.

32. 1.

RONCHI, TAMINO, CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POLLICE, RUSSO FRANCO.

Sostituirlo con il seguente:

Il ricavato dei pagamenti riscossi è acquisito per il 50 per cento al bilancio del comune nel quale l'abuso è stato commesso e obbligatoriamente destinato ad acquisizione di immobili e ad urbanizzazione di aree, e per il 50 per cento al bilancio dello Stato e destinato ad acquisizione di

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

immobili e ad urbanizzazione di aree, e per il 50 per cento al bilancio dello Stato e destinato in termini di competenza, alla formazione di un fondo nazionale per l'acquisizione e urbanizzazione di aree edificabili, il finanziamento dei piani di recupero degli insediamenti abusivi, l'acquisizione di aree da destinare a parco nazionale o regionale, l'aggiornamento del catasto, il potenziamento degli uffici tecnici erariali, la realizzazione di rilievi aerofotogrammetrici del territorio nazionale.

Le disponibilità di cassa derivanti, per il 1984 da eventuale impossibilità di spesa delle somme attribuite al bilancio dello Stato possono essere utilizzate per le esigenze di cassa del Ministero del tesoro, fermo restando il reintegro delle somme utilizzate nel corso degli esercizi finanziari 1985 e 1986.

Il fondo nazionale di cui al presente articolo è istituito presso la Cassa depositi e prestiti con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

32. 3.

ALBORGHETTI, GEREMICCA, COLUMBA, BOSELLI, BULLERI, CHELLA, FABBRI, JOVANNITTI, PALMINI LATTANZI, POLESELLO, SAPIO, SATANASSI.

Sostituirlo con il seguente:

Il ricavato dei pagamenti riscossi nel 1984 rimane acquisito per il 50 per cento al bilancio dello Stato e per il 50 per cento a quello dei comuni nei quali l'abuso è stato commesso. Della quota destinata all'erario, il 17 per cento è attribuito alla finanza locale.

Per gli anni successivi i proventi saranno ripartiti con legge finanziaria, destinandone in ogni caso almeno il 50 per cento ai comuni nei quali l'abuso è stato commesso.

32. 2

CRUCIANELLI, CAFIERO, GIANNI, SERAFINI.

Ricordo che era stato a suo tempo accantonato l'articolo aggiuntivo 29.01 della Commissione. Tale articolo aggiuntivo è stato trasformato in emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 32, e pertanto risulta del seguente tenore:

Sostituire l'articolo 32 con il seguente:

Le somme riscosse a titolo di oblazione sono ripartite con i seguenti criteri:

l'acconto da versare con le modalità di cui al presente articolo è attribuito per il 94 per cento allo Stato e per il 6 per cento ai comuni interessati;

il conguaglio da versare al momento del rilascio della concessione in sanatoria è attribuito ai comuni fino alla percentuale del 15 per cento del totale delle somme determinate in via provvisoria dal presentatore dell'istanza; l'eventuale eccedenza determinata in via definitiva ai sensi del successivo settimo comma è attribuita allo Stato nella misura del 50 per cento ed ai comuni interessati per il residuo 50 per cento.

Per gli anni successivi il ricavato sarà ripartito con legge finanziaria, destinando in ogni caso almeno il 10 per cento ai comuni nei quali l'abuso è stato commesso nonché tenendo conto delle necessità derivanti dal recupero urbanistico attuato ai sensi delle norme del precedente capo III.

32. 10.

LA COMMISSIONE

A questo emendamento 32.10 della Commissione sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: 94 per cento e 6 per cento rispettivamente con le seguenti: 6 per cento e 94 per cento.

0.32.10.1

ALBORGHETTI, PICCHETTI, SAPIO, POCHETTI.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Al primo comma, sostituire le parole: 94 per cento e 6 per cento rispettivamente con le seguenti: 50 per cento e 50 per cento.

0.32.10.5

COLUMBA, FABBRI, ALBORGHETTI,
SAPIO, BOSELLI.

Al primo comma, dopo le parole: allo Stato aggiungere le seguenti: con vincolo di destinazione alla costituzione di un fondo nazionale per l'acquisizione e urbanizzazione di aree edificabili, l'acquisizione di aree da destinare a parco nazionale o regionale, l'aggiornamento del catasto e il potenziamento degli uffici tecnici erariali.

0.32.10.6

FABBRI, ALBORGHETTI, PALMINI,
LATTANZI, BULLERI, CHELLA.

Al primo comma, sostituire le parole: allo Stato nella misura del 50 per cento con le seguenti: allo Stato nella misura del 6 per cento.

0.32.10.2

ALBORGHETTI, PICCHETTI, SAPIO,
POCHETTI.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Per gli anni successivi, il 50 per cento del ricavato è destinato al comune nel quale l'abuso è stato commesso e il rimanente 50 per cento è acquisito al bilancio dello Stato per l'acquisizione e urbanizzazione di aree edificabili, il finanziamento dei piani di recupero urbanistico, l'acquisizione di aree per parchi nazionali e regionali, l'aggiornamento del catasto, il potenziamento degli uffici tecnici erariali, la realizzazione di rilievi aerofotogrammetrici del territorio nazionale.

0.32.10.7

ALBORGHETTI, GEREMICCA, COLUMBA, SAPIO.

Al secondo comma, sostituire le parole: almeno il 10 per cento con le seguenti: almeno il 90 per cento.

0.32.10.3

ALBORGHETTI, PICCHETTI, SAPIO,
POCHETTI.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Eventuali interventi di adeguamento sismico di cui all'articolo 28 saranno realizzati a cura e a spese dei titolari richiedenti la concessione a sanatoria, ai quali verrà corrisposto un contributo — a valersi sui fondi assegnati allo Stato dal presente articolo — in misura non superiore all'importo dell'oblazione, e sempre che sia documentata l'avvenuta realizzazione dell'intervento.

0.32.10.4

GEREMICCA, POUCHETTI, ALBORGHETTI.

Al primo comma, sostituire le parole: 90 per cento e 10 per cento rispettivamente con le seguenti: 67 per cento e 33 per cento.

32. 5.

BOSELLI, ALBORGHETTI, SAPIO, JOVANNITTI.

Al secondo comma, sostituire le parole: 10 per cento, con le seguenti: 90 per cento.

32. 8

PALMINI, LATTANZI, ALBORGHETTI,
FABBRI, SAPIO, SATANASSI, COLUMBA.

Passiamo alla discussione sull'articolo 32 e sul complesso degli emendamenti e dei subemendamenti ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Sapiro. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SAPIO. Il punto di svolta nel provvedimento in esame è costituito proprio dall'individuazione dei destinatari

del ricavato dell'operazione di sanatoria. Al riguardo, il gruppo parlamentare comunista ha condotto una dura battaglia per contrastare le intenzioni della maggioranza e del Governo di penalizzare ancora una volta gli enti locali, nel quadro di quella che è stata intesa dal Governo come una operazione di drenaggio fiscale. Nelle intenzioni del Governo, infatti, ai comuni dovrebbe solo spettare la responsabilità e l'onere di provvedere al rilascio delle concessioni in sanatoria, con tutto ciò che ne deriva, dalle pratiche burocratiche all'analisi degli incartamenti, dalle responsabilità di accertamento sulla sanabilità dell'abuso alla difficoltà di governare apparati tecnici che, come è stato da tutti denunciato, non sono attrezzati per assolvere questo compito certe volte estremamente gravoso che gli viene di fatto scaricato.

Né la maggioranza né il Governo si preoccupano di potenziare le strutture tecniche, di assicurare ai comuni, che dovranno intraprendere questa difficoltosa operazione di rilascio delle concessioni di sanatoria, soprattutto i mezzi finanziari. Il Governo e la maggioranza avevano ipotizzato, e mantengono in qualche modo ferma questa intenzione, che il ricavato dei pagamenti riscossi nel 1984 dovesse rimanere acquisito per il 90 per cento al bilancio dello Stato e per il 10 per cento a quello dei comuni nei quali l'abuso è stato commesso. Vi era inoltre, nel disegno di legge, la previsione che della quota destinata all'erario solo il 17 per cento fosse attribuito alla finanza locale. Di fronte a questa previsione risibile, noi avevamo sostenuto che non si potesse assolutamente accogliere tale decisione. Ora che va infatti rilanciata la politica delle autonomie, e ci si preoccupa di assicurare agli enti locali i mezzi finanziari per far fronte alle loro esigenze, ci sembra veramente improponibile l'aliquota prevista per i comuni, poiché riteniamo che almeno il 50 per cento del ricavato dai pagamenti riscossi per tutta l'operazione sanatoria debba essere attribuita ai comuni.

A fronte della nostra proposta, vi è stata un'assicurazione della maggioranza,

fatta in Commissione, che per gli anni successivi al 1984 il ricavato sarà ripartito con legge finanziaria e che comunque il 10 per cento almeno dovrà essere destinato ai comuni nei quali appunto l'abuso è stato commesso. C'è una strana dizione nel testo, per la quale la maggioranza e poi il Governo si sono detti disposti a venire incontro in misura maggiore a quei comuni nei quali più macroscopico è stato il fenomeno dell'abusivismo. Avevamo sostenuto e ancora sosteniamo che tutti i comuni, anche quelli nei quali l'abuso edilizio è stato controllato e non si è diffuso, vanno trattati allo stesso modo, e quindi non vogliamo che dove più macroscopico è l'abuso, più soldi siano dati ai comuni che lo hanno consentito, perché vi è anche qui un problema di equità e di giustizia. La prevenzione dell'abuso richiede la stessa disponibilità e la stessa capacità d'intervento, trattandosi di un fenomeno che può reiterarsi, trattandosi di un fenomeno che attualmente non può ritenersi bloccato per il fatto che è in discussione, che è in approvazione un pacchetto di norme per la prevenzione ed il controllo dell'abusivismo futuro. C'è stato, su questa ipotesi di confronto serrato tra la nostra opposizione e la maggioranza, un tentativo di mediazione che noi riteniamo assolutamente insufficiente. La maggioranza propone che non più il 10 per cento del ricavato dai pagamenti per la sanatoria vada ai comuni, ma il 16 per cento: il 6 per cento nel 1984 e il 10 per cento nell'anno successivo.

Di fronte ai nostri rilievi circa l'inadeguatezza anche dell'ulteriore proposta, che prevede un meccanismo estremamente contorto, che abbiamo avuto già modo di criticare, la maggioranza sostiene che l'accantonamento del 16 per cento ai comuni deve essere relativo solo alla somma determinata in via provvisoria dal costruttore abusivo che si autodenuncia, e che quindi versa a titolo di acconto e successivamente le altre rate previste per l'oblazione. La maggioranza propone che, nel caso in cui il comune accerti, in via definitiva, una sottostima dell'onere di oblazione determinato dal costruttore

abusivo, per cui richieda poi un conguaglio eccedente la somma versata, questa somma eccedente sia divisa al 50 per cento tra comune e Stato.

Anche questo è un meccanismo estremamente farraginoso e d'altra parte pericoloso, perché può attivare, se non in tutti, almeno in certi comuni, la pratica della denuncia anche infedele dell'onere di oblazione, denuncia infedele che sarebbe tollerata dal comune, che avrebbe interesse a conguagliare somme superiori per appropriarsi di quel 50 per cento che la proposta gli attribuirebbe.

Non ci sfugge il fatto che la maggioranza, con questa proposta, ha voluto aggirare il limite imposto dal Governo per non snaturare il carattere fiscale del provvedimento. Esiste questa soglia, questo tetto invalicabile; ma mentre dovunque si sfonda, mentre ogni altra previsione del Governo e dei ministri competenti non viene rispettata, mentre ogni stima è clamorosamente smentita, in questo nostro paese, si tiene invece fermo un tetto immaginario, che è stato computato chissà come e chissà da chi, circa il gettito della sanatoria, e pertanto non si molla proprio su questo punto.

L'attribuzione del 16 per cento ai comuni, quindi, sarebbe la massima ammissibile; se proprio si deve travalicare, allora si prevede il marchingegno, il machiavello: i comuni debbono confidare nella presentazione infedele, o sottostimata, del costruttore abusivo, per fare «ai mezzi» con lo Stato. È una logica contorta e aberrante, che tra l'altro non risponde a quella richiesta di pulizia, anche giuridica, oltre che tecnica, che i comunisti hanno avanzato nel complesso *iter* di discussione e di approvazione di questo progetto di legge.

Non siamo quindi d'accordo con la proposta del Governo e della maggioranza. Proponiamo dunque, come ho già anticipato, che il ricavato dei pagamenti riscossi sia acquisito per il 50 per cento al bilancio del comune nel quale l'abuso è stato commesso, e obbligatoriamente sia destinato ad acquisizione di immobili e ad urbanizzazione di aree.

Questa è una proposta operativa, che tenta di superare anche quelle cause strutturali che sono alla base dell'abusivismo edilizio. Una politica attiva di acquisizione di immobili, una politica attiva di urbanizzazione delle aree: diciamo che il 50 per cento debba essere acquisito al bilancio dello Stato e destinato in termini di competenza alla formazione di un fondo nazionale per l'acquisizione e per l'urbanizzazione di aree edificabili. Inoltre, proponiamo che questa somma, sempre a livello di competenze, debba essere utilizzata per finanziare i piani di recupero degli insediamenti abusivi; perché non si può, anche in violazione dell'articolo 81 della Costituzione, caricare di queste responsabilità le regioni e i comuni e poi disinteressarsene.

Diciamo anche che queste somme devono servire ad acquisire aree da destinare a parchi nazionali o regionali; ma esistono altri problemi che potrebbero essere risolti con l'utilizzazione di queste somme che sono attribuite allo Stato. Mi riferisco, ad esempio, all'aggiornamento del catasto, che rimane un punto nevralgico nella politica immobiliare; così come al potenziamento degli uffici tecnici, ai quali è richiesta una capacità di intervento che allo stato attuale non hanno. C'è l'esigenza che questi uffici siano in grado, in brevissimo tempo, di elaborare stime, di proporre valutazioni agli enti locali.

Proponiamo anche — ma questo è un problema che abbiamo affrontato con l'articolo 15-*bis* del disegno di legge — che quota parte di questi finanziamenti possa essere utilizzata per dotare le regioni di rilievi aerofotogrammetrici, di carte tematiche, che potrebbero di fatto configurare un mosaico complessivo relativo all'intero territorio nazionale.

Poiché queste nostre proposte non sono state accolte, poiché non esiste la possibilità che la maggioranza e il Governo intendano queste ragioni per le quali la nostra opposizione ha voluto mantenere aperto il confronto, fiduciosa magari in un tardivo ravvedimento, il nostro voto su questo articolo non può essere che un voto contrario. Tuttavia, continuiamo a

confidare che, nel corso della discussione sugli emendamenti, sia il relatore sia la maggioranza individuino le ragioni reali per le quali queste nostre proposte sono state mantenute e sostenute, ed accolgano, per lo meno in parte, quanto da noi richiesto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ronchi. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Con questo articolo si ribadisce ancora una volta la natura essenzialmente fiscale di questo provvedimento, perché se la logica fosse stata un'altra i criteri di ripartizione degli introiti della oblazione della sanatoria non avrebbero potuto e dovuto essere suddivisi in questo modo, cioè il 90 per cento al bilancio dello Stato ed il 10 per cento a quello dei comuni nei quali l'abuso è stato commesso.

La nostra è pertanto una opposizione generale di fondo a questo criterio di ripartizione, e a questo articolo.

Proponiamo, invece, un emendamento interamente sostitutivo radicalmente differente. La nostra proposta, infatti, è che i proventi dei contributi di cui agli articoli precedenti vengano acquisiti dai comuni e destinati alla realizzazione dei piani di recupero nonché alla realizzazione dei piani di edilizia economica e popolare.

La Commissione invece propone di sopprimere l'articolo, ma non la sua logica che, quindi, verrà riproposta in altra parte del provvedimento e vi è più di una ragione per dubitare che il dieci per cento destinato ai comuni e la quota, destinata alla finanza locale, del 17 per cento, cui poi successivamente si aggiungerà un altro dieci per cento almeno, possa risultare anche minimamente sufficiente per fronteggiare i nuovi bisogni che i comuni avranno in conseguenza della sanatoria dell'abusivismo: mi riferisco alle spese di urbanizzazione ed a quelle connesse ai piani di recupero edilizio.

Se passerà la logica contenuta in questo articolo si rafforzerà la logica fiscale del provvedimento e contemporaneamente verrebbero ad aumentare le difficoltà dei

comuni ed in generale della finanza locale, in particolare per i comuni del Mezzogiorno e delle zone più povere del paese. Sono queste, infatti, le zone in cui maggiormente si è diffuso l'abusivismo di necessità, divenendo un fenomeno relativamente di massa.

I comuni del Mezzogiorno e delle zone più povere riceveranno una quota inferiore agli altri, giacché la quota stessa è stabilita in percentuale, pur essendo quelli che porteranno il maggior contributo alle casse dello Stato. E saranno sempre questi comuni quelli che dovranno sostenere le maggiori spese. Si fa dell'abusivismo un affare di Stato, anche se pessimo — difficilmente la vendita delle indulgenze può essere un buon affare, anche per lo Stato —, e si rende un pessimo servizio ai comuni, soprattutto a quelli più poveri.

Pur mantenendo fermo il mio emendamento sostitutivo 32.1, appoggeremo quegli emendamenti che propongono una ripartizione degli introiti tra comune e Stato al 50 per cento. Una tale ipotesi non ci soddisfa, ma può comunque consentire ai comuni di ricevere una quota superiore a quella proposta dalla maggioranza, anche se solo minimamente adeguata, ripetuto, alle nuove esigenze che i comuni saranno chiamati a fronteggiare per effetto di questo provvedimento.

Come ho già detto, la Commissione propone di sopprimere l'articolo 32 ma nel contempo ribadisce il criterio di ripartizione contenuto in detto articolo. Ritengo che un chiarimento in merito verrà dall'intervento del relatore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, noi non sosteniamo le posizioni assunte dalla sinistra, e questo non solo per motivi ideologici, ma anche per motivi logici e pratici.

In sostanza, se l'abusivismo, di necessità o di speculazione, come intendono chiamarlo i colleghi dell'opposizione di sinistra e della maggioranza, ha potuto

allignare e attentare alla nostra vita e al nostro ambiente, ciò è avvenuto per omissioni colpevoli degli enti e delle persone che erano preposti al controllo ed alla vigilanza. Quindi, la prima responsabilità è da ascrivere ai comuni, ai sindaci, alle giunte municipali, specie in quei comuni ove l'abusivismo ha raggiunto una intensità ed una estensione incredibili.

Non vedo allora per quale motivo oggi si vorrebbe premiare, con la maggiorazione della quota-parte del contributo di sanatoria, proprio i comuni, posto che ad essi comunque andrà la parte stabilita dall'articolo 31.

È vero per altro, che se la Camera avesse seguito le indicazioni della proposta di legge Pazzaglia non ci troveremmo in questa situazione, perché noi avevamo proposto solo un condono ed una sanatoria per la piccola edilizia abusiva, limitato alle case di prima abitazione non superiore a 200 metri quadrati di estensione, tali che non avrebbero certo necessitato di spese di urbanizzazione, che invece avrebbero dovuto essere pagate dalla grossa speculazione, con il concorso dei comuni responsabili dell'abuso continuato.

Ci asterremo, pertanto, nella votazione sull'articolo 32 e voteremo contro gli emendamenti proposti dall'opposizione di sinistra. Forse il Governo e la Commissione hanno fatto bene a proporre una compartecipazione agli utili sugli accertamenti, da effettuarsi da parte del comune, sui valori dichiarati nella domanda da coloro che chiedono la sanatoria per l'abuso commesso; e ciò perché, partecipando agli utili dell'operazione accertativa, i comuni potranno dimostrare di essere meno negligenti, i sindaci meno disattenti, le giunte meno latitanti, e potranno forse dare al cittadino una prova di maggiore efficienza (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Columba. Ne ha facoltà.

MARIO COLUMBA. Signor Presidente, i comuni nei quali il fenomeno dell'abusivismo si è dimostrato più intenso ed ha pro-

vocato i maggiori danni, sono colpiti da una seconda calamità, poiché gli si fa pagare lo scotto di questa situazione.

Bisogna distinguere, signor Presidente, onorevoli colleghi, tra chi ha amministrato i comuni, e i comuni in sé, che sono una istituzione. Sono in completo disaccordo con l'onorevole Tassi, che ritiene giusto punire i comuni; riterrai giusto, invece, che fossero puniti gli amministratori comunali che hanno determinato il fenomeno dell'abusivismo.

Si tratta, quindi, a mio avviso, di due calamità successive che si abbattano sulla stessa zona: la prima non è certo una calamità naturale, perché avrebbe potuto essere evitata ma si è consentito che avvenisse; la seconda è intenzionale e deliberata dal Parlamento.

Tra l'altro, l'emendamento della Commissione (nel quale pur si prevede la possibilità di un certo incremento della quota destinata ai comuni) lascia abbastanza perplessi perché prevede un incremento, collegato alla controversia che può nascere tra il cittadino che ha costruito abusivamente e il comune, in merito alla valutazione del bene. Quale potrà essere l'atteggiamento dei comuni? Potrebbe trattarsi di un atteggiamento permissivo, che accetta in maniera indiscriminata le dichiarazioni, anche se decisamente sottovalutate, fatte dal cittadino; potrebbe viceversa trattarsi di un atteggiamento di rigore e di intransigenza, magari con una sovrastima del bene. Ma c'è anche un'altra possibilità, e cioè che il comune sia — come purtroppo spesso avviene nel nostro paese — permissivo con alcuni e rigoroso con altri. Questa è di tutte le ipotesi certamente la meno gradevole e la più temibile. E dunque sarebbe stato — ed è — molto più giusto prevedere una diversa ripartizione degli introiti, adottando una certa lungimiranza (ma non si tratta certo di guardare molto lontano: basta guardare ai fatti concreti), tenendo conto delle necessità finanziarie cui si troverà a dover far fronte il comune nel momento in cui dovrà concretamente affrontare il recupero delle opere abusive, e quindi realizzare, in zone che possono

anche essere molto vaste (il collega Ronchi ci diceva che nel Mezzogiorno si tratta anche di interi quartieri), opere tendenti a creare almeno le condizioni di una basilare qualità di vita, per la cui realizzazione non saranno certo sufficienti gli oneri di urbanizzazione previsti dalle leggi vigenti.

Invito quindi la Commissione, il Governo e l'Assemblea ad esaminare con attenzione e ad approvare gli emendamenti del gruppo comunista e del gruppo della sinistra indipendente, che chiedono una diversa distribuzione e destinazione delle somme in modo da privilegiare le esigenze più immediate dei comuni (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

PIERA BONETTI MATTINZOLI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERA BONETTI MATTINZOLI. Prima di esprimere il parere sugli emendamenti, voglio sottolineare che la destinazione del gettito derivante da questo provvedimento era e rimane una delle questioni fondamentali per la definizione della reale natura della sanatoria. Nonostante l'emendamento sostitutivo presentato dalla Commissione, non muta certamente il segno fiscale del provvedimento, anche se in questo modo si compie un piccolissimo passo nella direzione del riconoscimento ai comuni di fonti finanziarie per l'urbanizzazione. In più, nonostante il nuovo testo proposto dalla Commissione, si continua ad ignorare quelle che saranno le necessità dei comuni per il recupero e il risanamento urbanistico.

In base a queste e alle altre valutazioni emerse dal dibattito, esprimo i seguenti pareri: parere contrario all'emendamento 32.10 della Commissione, parere favorevole ai subemendamenti presentati a questo emendamento e a tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole relatore per la maggioranza?

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione ritira il suo emendamento 32.9. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Ronchi 32.1, Alborghetti 32.3; Crucianelli 32.2, Boselli 32.5 e Palmini Lattanzi 32.8.

Il parere è altresì contrario sui subemendamenti Alborghetti 0.32.10.1, Columba 0.32.10.5, Fabbri 0.32.10.6, Alborghetti 0.32.10.2, 0.32.10.7 e 0.32.10.3, Gremicca 0.32.10.4.

Invito la Camera ad approvare l'emendamento 32.10 della Commissione, con il seguente subemendamento.

All'emendamento 32.10 della Commissione sopprimere il secondo comma.

0. 32. 10. 8

LA COMMISSIONE.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con l'onorevole relatore per la maggioranza e accetto l'emendamento 32.10 e il subemendamento 0.32.10.8 della Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, l'emendamento Ronchi 32.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Alborghetti 32.3.

RUBES TRIVA. Signor Presidente, a nome del gruppo del PCI, chiedo che sia votato per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

co, sull'emendamento Alborghetti 32.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	433
Votanti	432
Astenuti	1
Maggioranza	217
Voti favorevoli	193
Voti contrari	239

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Crucianelli 32.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	434
Maggioranza	218
Voti favorevoli	193
Voti contrari	241

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Alborghetti 0.32.10.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	443
Maggioranza	222
Voti favorevoli	199
Voti contrari	244

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemen-

damento Columba 0.32.10.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	439
Maggioranza	220
Voti favorevoli	192
Voti contrari	247

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
 Agostinacchio Paolo
 Alagna Egidio
 Alasia Giovanni
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Alinovi Abdon
 Amadei Giuseppe
 Amodei Ferretti Margari
 Amalfitano Domenico
 Ambrogio Franco
 Amodeo Natale
 Andò Salvatore
 Angelini Vito
 Anselmi Tina
 Antonellis Silvio
 Antoni Varese
 Arisio Luigi
 Armellin Lino
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gainfranco
 Augello Giacomo
 Azzaro Giuseppe

Badesi Polverini Licia
 Baghino Francesco Giulio
 Balbo Ceccarelli Laura
 Balestracci Nello
 Balzardi Piero Angelo
 Barbato Andrea
 Barca Luciano
 Barzanti Nedo
 Baslini Antonio
 Bassanini Franco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bogi Giorgio
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Briccola Italo
Brina Alfio
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio

Cardinale Emanuele
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Marroni Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Corsi Umberto
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Carli Francesco
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Luca Stefano
de Michieli Vitturi Ferruccio
Di Bartolomei Mario
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Fontana Giovanni
Formica Giovanni
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni

Fortuna Loris
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Garnati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippa Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

La Ganga Giuseppe
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Masina Ettore
Massari Renato
Mastella Clemente
Mattarella Sergio
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Misasi Riccardo
Monducci Mario
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Napolitano Giorgio

Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Petrucchioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Poti Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Quercioli Elio
Quietì Giuseppe

Radi Luciano
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola

Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso

Zamberletti Giuseppe
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto sull'emendamento Alborghetti 32.3:

Borghini Gianfranco

Sono in missione:

Andreoli Giuseppe
Andreotti Giulio
Balzamo Vincenzo
Bambi Moreno
Bosi Maramotti Giovanna
Bressani Piergiorgio
Brocca Beniamino
Carelli Rodolfo
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Cifarelli Michele
Ferrari Marte
Fincato Grigoletto Laura
Franchi Franco
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Ghinami Alessandro
Goria Giovanni
La Russa Vincenzo
Lussignoli Francesco Pietro
Pisani Lucio
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Rinaldi Luigi
Russo Giuseppe
Sanese Nicola
Segni Mariotto
Testa Antonio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Fabbri 0.32.10.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Alborghetti 0.32.10.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento della Commissione 0.32.10.8, accettato dal Governo.

(È approvato).

I subemendamenti Alborghetti 0.32.10.7 e 0.32.10.3 risultato così preclusi.

Pongo in votazione il subemendamento Geremicca 0.32.10.4 non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo ora all'emendamento 32.10. della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bulleri. Ne ha facoltà.

LUIGI BULLERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo comunista voterà contro questo emendamento della Commissione e nel far questo ritiene di dover stigmatizzare l'atteggiamento assunto dal Governo e dalla maggioranza i quali, pur riconoscendo la giustezza delle nostre proposte di modifica ed introducendo, rispetto al testo presentato in aula, modifiche significative con le quali qualche centinaio di miliardi potrà essere messo a disposizione delle autonomie locali, non sono riusciti a dare sostanza alle loro proposte. Rimane quindi il carattere fiscale di questo provvedimento che si preoccupa di assicurare determinate entrate allo Stato, senza curarsi delle conseguenze che tutto ciò avrà sul territorio e sulle autonomie locali. Le proposte che

avevamo avanzato sono state ora respinte. Esse non erano soltanto elaborazione e proposte del partito comunista: nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione lavori pubblici esse avevano trovato l'appoggio delle associazioni dei comuni, delle regioni e di molte altre associazioni della proprietà e degli inquilini. Con questo si dimostra il valore che viene attribuito al rapporto con questi organismi da parte della maggioranza.

Governo e maggioranza, con questo atto, hanno dato una ulteriore dimostrazione della loro volontà di spoliazione delle autonomie comunali e delle potestà e possibilità di intervento dei comuni stessi; è una volontà di centralizzazione degli interventi, come è stato già dimostrato nell'esame di molti degli articoli già discussi ieri ed oggi.

Con questo provvedimento, in sostanza, lo Stato prende i soldi, mentre si trasferisce ai comuni l'onere del risanamento; è un risanamento costoso che non sarà certamente coperto dagli oneri di urbanizzazione e dai proventi che questa legge assegna loro. Infatti è chiaro a tutti che realizzare *a posteriori* opere di urbanizzazione costa molto di più che realizzare preliminarmente le stesse opere, e magari da parte del costruttore quando le concessioni sono regolari. Quindi i piani di recupero — che giustamente sono previsti da questa legge — diventeranno ulteriori e gravi problemi per i comuni e per chi opera nella gestione del territorio, soprattutto se consideriamo le condizioni di bilancio — non solo per la spesa corrente, ma anche per gli investimenti — in cui sono stati posti i comuni.

Con questo articolo e con questo orientamento si avrà un aggravamento della condizione generale in cui operano i comuni in materia di politica della casa. I comuni sono già alle prese con problemi gravissimi e drammatici, come la gestione della emergenza degli sfratti, senza strumenti adeguati come quelli negati da una legge recentemente approvata, senza la possibilità di poter disporre delle aree. Vorrei che si riflettesse sul fatto che per poter dare un'area ad una cooperativa

che, magari, ha realizzato un finanziamento, un sindaco rischia notevolmente, in assenza di una legge idonea. È una situazione di cui il Governo porta la responsabilità! Esisteranno le condizioni per il ricrearsi di un nuovo abusivismo; la nostra proposta di destinazione immediata del 50 per cento ai comuni, con la costituzione di un fondo finalizzato alla riforma del catasto, alla sistemazione antisismica, alla acquisizione ed alla urbanizzazione delle aree avrebbe dato respiro e concrete possibilità di sostegno e di attuazione dei programmi.

Questo veniva fatto tenendo conto delle esigenze della finanza pubblica, soprattutto in relazione alla manovra di cassa. Quella del Governo e della maggioranza è una scelta completamente sbagliata ed ingiusta: per questo noi voteremo contro.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 32.10, della Commissione, accettato dal Governo nel testo testé modificato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	450
Maggioranza	226
Voti favorevoli	230
Voti contrari	220

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Amadei Giuseppe
Amadei Ferretti Malgari
Amalfitano Domenico
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Baracetti Arnaldo
Barbato Andrea
Barca Luciano
Barzanti Nedo
Baslini Antonio
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido

Boetti Villanis Audifredi
Bogi Giorgio
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Briccola Italo
Brina Alfio
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Citaristi Severino
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Marroni Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Corsi Umberto
Corti Bruno
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Carli Francesco
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Luca Stefano
de Michieli Vitturi Ferruccio
De Rose Emilio
Di Bartolomei Mario
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda

Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Gobbi Giovanna
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Forte Francesco
Fortuna Loris
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Galloni Giovanni
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippe Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

La Ganga Giuseppe
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto

Martinat Ugo
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mastella Clemente
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Misasi Riccardo
Monducci Mario
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Petrucchioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Radi Luciano
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico

Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Sarlato Guglielmo
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Carlo
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Andreoli Giuseppe
Andreotti Giulio

Balzamo Vincenzo
Bambi Moreno
Bosi Maramotti Giovanna
Bressani Piergiorgio
Brocca Beniamino
Carelli Rodolfo
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Cifarelli Michele
Ferrari Marte
Fincato Grigoletto Laura
Franchi Franco
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Ghinami Alessandro
Goria Giovanni
La Russa Vincenzo
Lussignoli Francesco Pietro
Pisani Lucio
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Rinaldi Luigi
Russo Giuseppe
Sanese Nicola
Segni Mariotto
Testa Antonio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Sono così preclusi i restanti emendamenti presentati all'articolo 32.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Propongo di accantonare l'esame degli articoli 33, 34 e 35, per consentire al Comitato dei nove di approfondire l'esame degli emendamenti e di passare intanto all'esame dei successivi articoli.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, ritengo che questa proposta possa essere accolta.

(Così rimane stabilito).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Passiamo pertanto all'articolo 36, di cui do lettura:

(Prevalenza sulle leggi speciali).

«Le disposizioni del presente capo prevalgono sulla diversa disciplina procedimentale stabilita dalla legge 23 marzo 1973, n. 171 e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 36

36. 1.

MARRUCCI, ALBORGHETTI, POLESSELLO, GEREMICCA, SAPIO.

Aggiungere in fine, le parole: limitatamente ai casi nei quali le opere di manutenzione:

a) non riguardino parti strutturali dell'edificio;

b) non vi sia stata modificazione della destinazione d'uso;

c) non si sia determinato un aumento del numero delle unità immobiliari;

d) non vi siano alterazioni del volume, della sagoma e dell'ornato dell'edificio, né aumenti della superficie di pavimento.

36. 2.

STRUMENDO, ALBORGHETTI, POLESSELLO, MARRUCCI, BOSELLI.

Passiamo alla discussione sull'articolo 36 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Rocelli. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO ROCELLI. Signor Presidente, l'articolo 36 si illustra da sé; se questo articolo, infatti, non fosse approvato, sarebbe come scrivere nella legge che le norme che dovranno essere applicate sa-

ranno valide per tutto il territorio nazionale meno che per il territorio del comune di Venezia e degli altri sedici comuni della gronda lagunare. Credo, però, che sia opportuno, anche in relazione a questioni che sono state poste negli emendamenti, spiegare il dispositivo di questo articolo, in quanto sembra che sia sfuggito il fatto che con questo articolo non si vuole assolutamente far prevalere la legge ordinaria che stiamo per approvare sul merito della materia regolata dalla legge speciale per Venezia. I vincoli imposti da tale legge rimangono validi ed il discorso è qui riferito solo alla diversa disciplina procedimentale stabilita sia dalla legge 23 marzo 1973, n. 171, sia dal decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, di applicazione della legge n. 171, che fa riferimento ai 17 comuni della gronda lagunare.

Non ci sarebbe la necessità di una tale disposizione se il progetto di legge all'esame non facesse riferimento a dei termini che non sono compatibili con la legislazione speciale, in quanto si sa che una concessione nel comune di Venezia e negli altri 16 comuni deve passare attraverso il vaglio di una commissione cosiddetta di salvaguardia, che ha dei tempi notevolmente superiori a quelli previsti da questo disegno di legge. Del resto, credo che sia pensabile che, in questa situazione, non si voglia assolutamente fare riferimento ad una severità di intervento, che deve essere richiesta e che comunque rimane garantita dai vincoli che la legge speciale impone e dall'impossibilità di procedere alla concessione di una sanatoria per quelle opere che siano in contrasto con la legge n. 64 del 1974, e con le norme urbanistiche, che prevedono la destinazione a edifici pubblici o a spazi pubblici, sempre che il momento dell'entrata in vigore non sia successivo a quello della ultimazione delle opere realizzate senza licenza edilizia o senza concessione o in difformità da queste e che le opere non siano in contrasto con gli interessi della difesa militare e della sicurezza interna, con le norme del decreto interministeriale 1° aprile 1968, n. 1404, con i vincoli

imposti da leggi statali e regionali a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici, ambientali, idrogeologici.

Dunque, si tratta di dare la possibilità, ai cittadini veneziani e agli abitanti nei comuni contermini, di usufruire anch'essi della sanatoria. Del resto, in una recente risoluzione votata all'unanimità dalla Commissione lavori pubblici, proprio in riferimento ai problemi di Venezia, si richiama il Governo ed il Parlamento sull'esigenza di tenere conto della necessità di sburocratizzare tutto il sistema di autorizzazioni legato al contesto della legge speciale, proprio in relazione alla necessità di vivere in condizioni come si suol dire a misura d'uomo nella città di Venezia. E lo dice un cittadino che, come altri qui presenti, vi abita e vi lavora e sa quanto sia necessario in questo momento non tanto risolvere i problemi, quanto mettere in moto i meccanismi arrugginiti ormai, della legge speciale, che ha imposto certe condizioni di minima che sono state qui ricordate per altre regioni, nonché per tutto il territorio nazionale, e che incidono a livello sociale in maniera eguale anche nel comune di Venezia, creando ulteriori difficoltà.

Quindi, io credo di potermi permettere di dire, in questo momento — mi spiace che non sia qui presente il ministro dei lavori pubblici, rivolgo tuttavia questa istanza al sottosegretario Tassone, sempre così diligente, al pari dell'onorevole Gorgoni, nei riguardi di questi problemi — che in quella risoluzione avevamo chiesto — e il Governo si era impegnato in quel senso — di presentare un rapporto globale sulla situazione con riferimento particolare alla questione Venezia che, come tutti sanno, la legge speciale determina come problema di rilevanza nazionale.

Ecco, se mi è permesso, approfittando di questa occasione, io vorrei invitare formalmente il Governo a rispettare questa risoluzione e questo impegno, perché più che mai oggi ne abbiamo la necessità, soprattutto in relazione all'articolo che stiamo per votare.

Con i chiarimenti che ho fornito, anche in riferimento alla filosofia che, per quanto riguarda il discorso veneziano, è comune a tutte le forze politiche che fanno capo ad uno strato popolare e sentono l'esigenza sociale del problema, oltre che l'esigenza culturale, credo sia stata data ragione dell'opportunità di ritirare i due emendamenti presentati, che evidentemente erano finalizzati ad un discorso di rispetto, ma di un rispetto che certamente è stato tenuto presente nelle considerazioni che testé ho fatto (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Strumendo. Ne ha facoltà.

LUCIO STRUMENDO. Signor Presidente, vorrei rispondere alle richieste dell'onorevole Rocelli, che propone il ritiro degli emendamenti Marrucci 36.1 e Strumendo 36.2. Sono note le preoccupazioni che ci hanno mosso nel presentare l'emendamento soppressivo e quello aggiuntivo: evitare, cioè che, per Venezia — questa città così delicata dal punto di vista urbanistico — si introducesse con queste disposizioni, una sanatoria indiscriminata, tale da alterare il tessuto urbanistico ed architettonico della città stessa, per la quale è stata varata una legge speciale di tutela e di salvaguardia. È questa la ragione che ci aveva motivato a definire in modo circostanziato i casi in cui possa essere applicata la normativa prevista da questo progetto di legge, anziché la legge speciale per Venezia.

Sono le preoccupazioni — dicevo — che hanno determinato il contributo del gruppo comunista al dibattito cui ha fatto riferimento l'onorevole Rocelli, quello che si è svolto nella Commissione lavori pubblici di questa Camera, alcuni mesi or sono, nel corso del quale la stessa IX Commissione ha impegnato il Governo, nell'adozione di comportamenti e di atti, che fino ad ora, però, non sono stati assunti. Noi vogliamo richiamare e ribadire ciò che già l'onorevole Rocelli, componente della maggioranza, diceva al Governo lamentando ritardi nell'adempimento degli impegni assunti.

A questo punto, in presenza delle precisazioni secondo le quali in realtà con l'articolo 36 si fa unicamente riferimento agli aspetti procedurali stabiliti con questa normativa e quindi, soltanto per tali aspetti procedurali vale la disciplina del capo IV del progetto di legge in sostituzione della legge n. 171 per Venezia, considerando per altro come vengano ugualmente le norme che abbiamo già approvato con l'articolo 28, noi riteniamo che sussistano ragioni sufficienti per considerarci rassicurati da questo punto di vista e, quindi, per dichiarare la nostra disponibilità a ritirare l'emendamento soppressivo Marrucci 36.1 e il mio emendamento 36.2. Tutto questo non senza ricordare, ancora una volta, come il Governo si debba sentire impegnato, nei tempi più rapidi, ad ottemperare alle indicazioni approvate con la risoluzione della Commissione lavori pubblici della Camera.

PRESIDENTE. Poiché gli emendamenti Marrucci 36.1 e Strumendo 36.2 sono stati ritirati, passiamo alla votazione dell'articolo 36.

Pongo in votazione l'articolo 36, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Trasferimento di una proposta di legge dalla sede referente alla sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

PRESIDENTE. Ricordo che nella seduta del 21 marzo 1984 è stata assegnata alla XIII Commissione (Lavoro) in sede legislativa la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pallanti ed altri: «Interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970, n. 336, relativamente all'estensione dei benefici ai trattamenti di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti» (1392).

Per consentire di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento è rimessa alla competenza pri-

maria della stessa XIII Commissione (lavoro) e trasferita in sede legislativa, con parere della I e della V Commissione, la proposta di legge d'iniziativa del deputato IANNIELLO: «Interpretazione autentica degli articoli 2, 3 e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici per i dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati» (898), attualmente assegnata alla I Commissione in sede referente, vertente su materia identica a quella contenuta nel sopraindicato progetto di legge n. 1392.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 37 di cui do lettura:

(Aziende erogatrici di servizi pubblici).

«È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione, nonché ad opere prive di concessione ad edificare, per le quali non siano ancora stati stipulati contratti di somministrazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il richiedente del servizio è tenuto ad allegare alla domanda copia del titolo che lo ha abilitato a costruire o, per le opere abusive, copia della domanda di concessione in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nella ipotesi dell'articolo 11 e limitatamente all'acconto e alla prima rata nella ipotesi dell'articolo 29. Il contratto stipulato in difetto di tali documenti è nullo di diritto e il funzionario dell'azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto nullo, è soggetto alle pene comminate dall'articolo 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

forniture a qualsiasi titolo per le opere incorse in violazione di leggi e regolamenti urbanistico-edilizi.

37. 1.

CRUCIANELLI, CAFIERO, CASTELLINA, GIANNI, MAGRI.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Sono comunque mantenute le erogazioni già in atto e gli allacciamenti già in corso devono essere portati alla erogazione.

37. 2.

TASSI, GUARRA, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 37 e sul complesso degli emendamenti ad esso riferiti, passiamo ai pareri dei relatori e del Governo.

PIERA BONETTI MATTINZOLI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERA BONETTI MATTINZOLI, *Relatore di minoranza*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Crucianelli 37.1, mentre mantengo talune riserve sull'emendamento Tassi 37.2.

PRESIDENTE. Onorevole relatore per la maggioranza?

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario per i lavori pubblici*. Anche il Governo è contrario ad entrambi gli emendamenti presentati all'articolo 37.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Pongo in votazione l'emendamento

Crucianelli 37.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Dobbiamo passare ora alla votazione dell'emendamento Tassi 37.2. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rocelli. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO ROCELLI. Prendo brevemente la parola per precisare che quanto previsto dall'emendamento Tassi 37.2 mi sembra del tutto evidente e pacifico. Dichiaro pertanto che voterò contro tale emendamento perché lo ritengo pleonastico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tassi 37.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 37, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 38, di cui do lettura:

(Benefici fiscali).

«In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 41-ter della legge 17 agosto 1942, n. 1150, le agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento di sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto da registrare, all'amministrazione cui compete la registrazione. In mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire provvisoriamente le agevolazioni deve essere prodotta, al momento della registrazione dell'atto, copia conforme della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria presentata al comune; copia

del provvedimento definitivo di sanatoria dovrà essere presentato entro sei mesi dalla data del rilascio, a pena di decadenza dai benefici, all'ufficio del registro.

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 41-ter della legge 17 agosto 1942, n. 1150 per i fabbricati costruiti senza licenza o in contrasto con la stessa ovvero sulla base di licenza successivamente annullata si applica l'esenzione dell'imposta locale sui redditi, qualora ricorrano i requisiti tipologici di inizio e ultimazione delle opere in virtù delle quali sarebbe spettata, per il periodo di tempo residuo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'esenzione si applica a condizione che l'interessato ne faccia richiesta all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del suo domicilio fiscale, allegando copia conforme della domanda indicata nel comma precedente e sempre che nel termine di sei mesi dalla data di rilascio del provvedimento di sanatoria presenti a pena di decadenza, allo stesso ufficio copia conforme del provvedimento medesimo.

La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria comporta il pagamento dell'imposta locale sui redditi e delle altre imposte dovute nella misura ordinaria, nonché degli interessi di mora stabiliti per i singoli tributi.

Non si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta locale sui redditi e delle altre imposte eventualmente già pagate».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 38.

38. 1.

RONCHI, TAMINO, GORLA.

Sostituirlo con il seguente:

Le sanzioni amministrative, comprese le pene pecuniarie e le soprattasse previste per le violazioni in materia di imposte sui redditi e di imposte e tasse sugli affari per i fabbricati costruiti senza licenza o concessione o in contrasto con la stessa,

ovvero sulla base di licenza o concessione successivamente annullata, sono ridotte a un terzo per i soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 26, subordinatamente al rilascio della concessione in sanatoria ed al pagamento delle somme dovute.

Per i fabbricati di cui al comma precedente, subordinatamente al rilascio della concessione in sanatoria ed al pagamento delle somme dovute e sempreché sussistano i requisiti richiesti dalla legge, si applica l'esenzione dall'imposta locale sui redditi dalla data della ultimazione dei lavori ed in base alle norme vigenti a quella data e, in caso di mancata prova certa da parte del contribuente della data di ultimazione dei lavori, per la durata massima di dieci anni a far data dal 1° ottobre 1983.

38. 2.

ANTONI, ALBORGHETTI, SAPIO, UMI-
DI SALA.

Passiamo alla discussione sull'articolo 38 e sul complesso degli emendamenti ad esso riferiti.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Antoni. Ne ha facoltà.

VARESE ANTONI. L'articolo 38, di cui il mio emendamento 38.2 propone un testo interamente sostitutivo, riguarda la materia tributaria. Per la verità, nel testo licenziato dalla Commissione tale materia era trattata in due sedi: all'ultimo comma dell'articolo 33 e all'articolo 38, ora in esame.

Nell'ultimo comma dell'articolo 33 la materia è trattata per quanto riguarda la imposizione diretta: il testo della maggioranza propone il totale annullamento delle sanzioni di carattere amministrativo per quanto riguarda le imposte dirette. Vorrei, quindi, fare notare ai colleghi, anche a quei colleghi che ieri si rivolgevano verso i nostri banchi ritenendo il nostro atteggiamento meno severo nei confronti dell'abusivismo, che questo articolo comporta veramente un trattamento di favore per l'abusivismo, in primo

luogo perché, intanto, in generale, l'abusivismo potrebbe usufruire di un secondo condono. Non abbiamo ancora finito il primo condono e già si prospetta un totale secondo condono: il terzo e ultimo comma dell'articolo 33 costituisce infatti un totale condono delle sanzioni amministrative e delle pene pecuniarie a favore di tutti gli abusivi e di tutto l'abusivismo edilizio. Se si vuole essere coerenti con le affermazioni fatte anche in aula, questa è una tesi che la maggioranza non può sostenere. L'articolo 38 riguarda poi i benefici fiscali in materia di imposizione indiretta e sugli affari. Come è disciplinata la materia in questo progetto di legge? Si prevede, per quanto riguarda gli atti che si andranno a stipulare, il beneficio della esenzione da qualsiasi sanzione di carattere amministrativo ma, vorrei sottolineare all'attenzione dei colleghi, non solo e non soltanto nel caso in cui sia intervenuto il rilascio del provvedimento di sanatoria e, quindi, il pagamento delle somme dovute, ma anche nell'ipotesi in cui sia presentata insieme all'atto... Vorrei, signor Presidente, che mi dessero un attimo ascolto i colleghi della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi che sedete al banco della Commissione, vi prego di prestare attenzione all'onorevole Antoni.

VARESE ANTONI. La ringrazio, signor Presidente. Dicevo che vorrei che mi dessero ascolto almeno i colleghi che si occupano delle questioni finanziarie perché questa è una questione delicata e non di facile spiegazione.

L'articolo 38 prevede dunque una sanatoria per le imposte indirette e sugli affari complessiva e generale sugli atti che saranno registrati successivamente all'approvazione di questo provvedimento non solo con la presentazione contestuale del provvedimento di sanatoria, ma su semplice presentazione della domanda di sanatoria da parte del contribuente. È vero che per questo vale l'istituto della decadenza, cioè se, una volta esaminata la

domanda di sanatoria, la sanatoria non viene concessa, l'imposta si ritiene dovuta. Ma vorrei fare una prima osservazione, signor Presidente, onorevoli colleghi, in particolare onorevoli colleghi della Commissione finanze: in questo modo noi andiamo a riaprire una antica, vessata questione che è quella della imposta sospesa, per cui saranno scritti a campione all'ufficio del registro centinaia di migliaia di casi di questo genere, dei quali si avvarranno gli evasori più incalliti, quelli che pensano poi di prolungare gli atti per l'esame e che intanto presentano la domanda. Dunque ci sembra un provvedimento del tutto scompaginato. Quale la soluzione che proponiamo? Voi avete visto che per quanto riguarda l'articolo 33 c'è una proposta di sostituzione del testo attuale perché noi propendiamo per la «soluzione amnistia»; ma c'è un margine alle nostre proposte; in ultimo, vi è anche una richiesta di soppressione dell'ultimo comma. Questa fa parte della soluzione, che noi proponiamo, di riassumere in un'unica sede — l'articolo 38 — tutta la materia dei benefici fiscali.

Il nostro emendamento tratta soltanto il pregresso; io ho notevoli dubbi infatti che per gli atti da registrare in avvenire ci sia bisogno di particolari provvedimenti. In ogni caso, se ritiene di doversi cautelare per il diritto ai benefici per gli atti futuri con la presentazione del provvedimento di sanatoria, noi non avremmo niente in contrario all'eventuale inserimento nel nostro emendamento del primo periodo del primo comma dell'articolo 38, nel testo della Commissione. Io ritengo che questa disposizione sia pleonastica; considero però questo inserimento utile, eventualmente per una mediazione politica, se la maggioranza, diversamente dalla mia opinione, ritiene che possa servire.

Passiamo quindi all'ipotesi da noi sostenuta, molto semplice da spiegare: i benefici di natura fiscale debbono essere riservati — noi abbiamo indicato fino alla misura di un terzo — unicamente al cosiddetto abusivismo di necessità, o, se volete usare un'altra espressione, alla costruzio-

ne della prima casa di abitazione. Per questo noi prevediamo la soluzione (per tutte le imposte, dirette e indirette e sugli affari) in quello che sarebbe il primo comma dell'articolo 38. Per l'ILOR c'è bisogno di un trattamento particolare.

Per quanto riguarda l'imposta sui redditi locali, riteniamo che la soluzione non possa essere quella del testo governativo. Consideriamo la nostra proposta quella di più semplice applicazione, e che meglio corrisponde allo spirito della legge. Noi riteniamo che, invertito l'onere della prova, attribuendolo cioè al contribuente — com'è doveroso in un caso di questo genere — questi dovrà provare la data di ultimazione dei lavori per i fabbricati che sono stati costruiti senza licenza, o con licenza revocata, eccetera. Ciò fatto, spetteranno al costruttore abusivo tutte le agevolazioni che competevano alla data in cui i lavori sono stati ultimati: quindi fino al 1979 per venticinque anni; dopo il 1979, poiché si va a eliminazione, per ventiquattro anni se la data era il 1980, ventitré per il 1981, ventidue per il 1982, e così via fino al 1983.

Ci sembra però necessario, dal punto di vista cautelativo per l'amministrazione, fissare un altro principio; e cioè che, in mancanza dell'onere della prova a carico del contribuente, sia stabilita una data che garantisca che in ogni caso questi non beneficerà di un'esenzione maggiore di quella prevista per coloro che hanno costruito regolarmente. Ecco perché, in mancanza dell'onere della prova, noi proponiamo la durata massima di dieci anni, a iniziare dalla data ultimativa posta nel contesto di questo provvedimento, che è l'ottobre 1983.

Signor Presidente, io ho terminato. Capisco che il fervore della polemica rende meno graditi e meno accettabili da parte dei colleghi della maggioranza ragionamenti che forse in altri momenti sarebbero più facilmente intesi. Ritengo però che un argomento come questo, per la sua serietà, meriti un particolare esame. Saremmo quindi per insistere sul nostro emendamento 38.2, pur accogliendo eventuali altre proposte; e confidiamo co-

munque nel razio cinio dei colleghi della maggioranza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rossi di Montelera. Ne ha facoltà.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'illustrazione che l'onorevole Antoni ha voluto fare del suo emendamento 38.2 merita qualche riflessione e qualche nostra risposta.

L'emendamento presentato dall'onorevole Antoni all'articolo 38 in realtà modifica delle norme previste dall'articolo 33 del progetto di legge, che è stato momentaneamente accantonato. Come riflessione iniziale su questa materia, vorrei dire che forse per una disattenzione questo argomento non è stato portato all'esame della Commissione finanze e tesoro per il parere, parere che sarebbe stato opportuno esprimere su una materia delicata nel campo tributario.

L'articolo 38 prevede una prima disposizione che, in deroga alle disposizioni vigenti, consente il mantenimento delle agevolazioni tributarie previste per delle costruzioni fatte in violazione della legge, qualora sia intervenuta la sanatoria. L'onorevole Antoni nel suo emendamento dimentica questa disposizione o anzi la sopprime, in quanto intende sostituire l'intero articolo e non ne parla più. Ora, noi riteniamo estremamente importante il mantenimento del concetto dell'agevolazione tributaria quando intervenga la sanatoria, non per rigore concettuale in materia fiscale, che forse è scomparso da questa normativa, ma per la valutazione sull'opportunità di incentivare il contribuente a chiedere questo condono che ha la finalità sia di evidenziare tutto ciò che è stato costruito contro la legge sia di far affluire un importante introito alle casse dello Stato. Per tale ragione ritengo estremamente importante mantenere almeno il concetto del primo comma dell'articolo 38.

Per quanto riguarda la seconda parte del primo comma dell'articolo 38, mi ren-

do conto che vi possono essere delle perplessità: questa seconda parte, infatti consente il mantenimento dell'agevolazione anche quando la sanatoria non sia stata deliberata, quando cioè la sanatoria sia stata esclusivamente richiesta.

Poiché effettivamente l'agevolazione scatterebbe nel momento della deliberazione della sanatoria su tutti gli atti avvenuti dopo l'entrata in vigore della legge, questa parte potrebbe forse essere modificata per dare la garanzia del mantenimento dell'agevolazione qualora la sanatoria sia effettivamente intervenuta.

Per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento Antoni, relativa alle sanzioni amministrative, vorrei invitare il presentatore a riproporla in sede di trattazione dell'articolo 33, che è stato accantonato. Credo che la materia relativa all'ILOR, contenuta nell'ultima parte, sia piuttosto complessa; si tratta certamente di evitare un'agevolazione ILOR, qualora non vi siano specifiche garanzie, ed è chiaro che è importante stabilire una data d'inizio dell'agevolazione.

A me sembra, quindi, signor Presidente, mediante un accantonamento dell'articolo 38 potrebbe essere consentita una ulteriore riflessione sugli articoli 33 e 38 per coordinare le iniziative dei diversi proponenti e cercare di raggiungere, qualora possibile, un accordo sulle diverse proposte presentate.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Piro. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Signor Presidente, ci dichiariamo d'accordo con la proposta di accantonamento dell'articolo 38 testé avanzata, a condizione che — indipendentemente dal fatto se una parte dell'articolo 38 debba andare nell'articolo 33 — si facciano salvi alcuni principi che l'onorevole Antoni ha sottolineato nel suo intervento, in modo che un approfondimento possa portare ad una formulazione del testo quanto più chiara possibile.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore per la maggioranza?

GABRIELE PIERMARTINI, Relatore per la maggioranza. La Commissione ritiene valida la proposta di accantonamento dell'articolo 38 per le sue connessioni con l'articolo 33 già accantonato.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole relatore. Se non vi sono obiezioni, ritengo pertanto che la proposta di accantonamento dell'articolo 38 possa essere accolta.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 39 nel testo della Commissione che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

(Diritti dell'acquirente).

«L'acquirente di un immobile o di parte di esso, anche sulla base di contratto preliminare di vendita, ha diritto di prendere visione presso gli uffici comunali di qualsiasi documento relativo all'immobile stesso e di ottenere ogni certificazione relativa».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 40. Ne do lettura:

(Inosservanze formali).

«Alle inosservanze formali di menzioni negli atti prescritti dagli articoli 16, 17 e 35 non si applica la sanzione penale di cui all'articolo 17, lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 40.

40. 1

RONCHI, TAMINO, GORLA.

Sopprimere l'articolo 40.

40. 2.

JOVANNITTI, ALBORGHETTI, SAPIO, FABBRI.

Sopprimere l'articolo 40.

40. 3.

LA COMMISSIONE.

Sono stati presentati altresì i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

(Disposizione transitoria).

Nella prima applicazione della presente legge, il termine di cui al precedente articolo 21-bis, secondo comma, decorre dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

40. 01.

BASSANINI, MINERVINI, RODOTÀ.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

(Disposizione transitoria).

Per le opere interne alle costruzioni di cui all'articolo 21-bis, primo e terzo comma, realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge o in corso di realizzazione alla medesima data, il termine di cui al secondo comma dell'articolo 21-bis decorre dal giorno della pubblicazione della legge stessa.

40. 02.

BASSANINI, MINERVINI, RODOTÀ.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 40 e sul complesso degli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso presentati, passiamo ai pareri del relatore e del rappresentante del Governo.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è naturalmente favorevole alla soppressione dell'articolo 40.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo è favorevole alla soppressione dell'articolo 40.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole sottosegretario. Passiamo ai voti.

Essendo stati presentati soltanto tre identici emendamenti soppressivi, pongo in votazione l'articolo 40.

(È respinto).

Passiamo agli articoli aggiuntivi. Qual è il parere del relatore per la maggioranza?

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione chiede di rinviare i due articoli aggiuntivi proposti dall'onorevole Bassanini per esaminarli con l'articolo aggiuntivo 45-bis della Commissione.

CARLO TASSI. Così l'onorevole Bassanini ci potrà spiegare che cosa significhi l'espressione «nella prima applicazione della presente legge»!

PRESIDENTE. L'onorevole Bassanini è d'accordo per tale rinvio?

FRANCO BASSANINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bassanini; pertanto la richiesta del relatore per la maggioranza è accolta.

Passiamo all'articolo 41, di cui do lettura:

(Interpretazione autentica dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457).

«L'ultimo comma dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente:

“Sempre nel caso in cui gli strumenti urbanistici generali subordinino il rilascio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

della concessione alla formazione del piano particolareggiato e del piano di recupero, e questi ultimi manchino, gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia che riguardino singole unità immobiliari, parti di esse, ovvero globalmente edifici costituiti da più alloggi sono consentiti, con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali, purché siano disciplinati da convenzione o da atto d'obbligo unilaterale, trascritto a cura del comune e a spese dell'interessato, mediante il quale il concessionario si impegna a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 41.

41. 2.

FABBRI, ALBORGHETTI, POLESELLO,
SAPIO.

Sopprimere l'articolo 41.

41. 3.

LA COMMISSIONE.

Sopprimere le parole: e del piano di recupero; conseguentemente sostituire le parole: e questi ultimi manchino con le seguenti: e questo manchi.

41. 1.

ROCELLI, FERRARINI, ERMELLI CUPELLI, CARIA, FACCHETTI.

È stato presentato inoltre il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-bis.

(Interventi di manutenzione straordinaria).

Gli interventi di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 31 della legge

5 agosto 1978, n. 457, non ricadenti su immobili vincolati ai sensi delle leggi 1^o giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, sono consentiti previa comunicazione al sindaco, da parte del soggetto interessato e sotto la propria responsabilità, dell'entità delle opere e delle modalità esecutive delle stesse, mediante apposita relazione esplicativa correlata da un allegato grafico in scala 1: 100.

La comunicazione di cui al comma precedente tiene luogo ad ogni effetto della autorizzazione di cui all'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni.

Le norme relative al procedimento di cui ai commi precedenti prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi.

41. 01.

ROCELLI, ERMELLI CUPELLI, CARIA,
FERRARINI, FACCHETTI.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 41 e sul complesso degli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso riferiti ed avendo proposto la Commissione, con l'emendamento 41.3, la soppressione dell'articolo, chiedo quale sia il parere del Governo in proposito.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo è favorevole alla soppressione dell'articolo 41.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole sottosegretario. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione gli identici emendamenti soppressivi Fabbri 41.2 e 41.3 della Commissione, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

L'emendamento Rocelli 41.1 è pertanto precluso.

Passiamo all'articolo aggiuntivo Rocelli 41.01. Quale è il parere del relatore per la maggioranza?

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Propongo di accantonare l'articolo aggiuntivo Rocelli 41.01.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole relatore. Se non vi sono obiezioni, rimane pertanto stabilito di accantonare l'articolo aggiuntivo Rocelli 41.01.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 42, di cui do lettura:

(Sanatorie regionali).

«Coloro che abbiano già conseguito sanatorie in base alla normativa regionale vigente hanno diritto a detrarre l'importo delle somme versate dall'oblazione effettuata ai sensi della presente legge».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 42.

42. 1.

CRUCIANELLI, CAFIERO, CASTELLINA, GIANNI, MAGRI.

Sostituirlo con il seguente:

Le regioni che dispongano di propria legge sanatoria alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicare le sanzioni pecuniarie previste nelle leggi medesime.

42. 3.

SAPIO, ALBORGHETTI, JOVANNITTI, PICCHETTI, MANNINO ANTONINO.

Sostituirlo con il seguente:

Le regioni a statuto speciale che hanno già adottato provvedimenti legislativi di sanatoria, uniformano alla presente legge, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, per le predette regioni, i termini di cui all'articolo 29 della presente legge decorrono dalla entrata in vigore della nuova normativa regionale. Gli importi even-

tualmente versati in virtù di legge regionale a titolo di oblazione vanno calcolati in detrazione nelle determinazioni dell'ammontare da corrispondere per l'oblazione effettuata, sempre con i criteri di cui alla presente legge.

42. 2.

NICOTRA.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 42 e sul complesso degli emendamenti ad esso riferiti, passiamo ai pareri. Onorevole relatore di minoranza, qual è il suo parere sugli emendamenti di cui testè è stata data lettura?

PIERA BONETTI MATTINZOLI, *Relatore di minoranza*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Crucianelli 42.1 e Nicotra 42.2; favorevole, invece, sull'emendamento Sapiro 42.3, in quanto fa salvi i provvedimenti avviati con le leggi regionali già in vigore.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore per la maggioranza sugli emendamenti presentati all'articolo 42?

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Parere contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Crucianelli 42.1, non accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È respinto).

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla votazione a scrutinio segreto dell'emendamento Sapiro 42.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Picchetti. Ne ha facoltà.

SANTINO PICCHETTI. Signor Presidente, il nostro emendamento sostitutivo dell'articolo 42 è in coerenza con la battaglia da noi condotta perché il Parlamento discutesse ed approvasse una vera legge-quadro in grado di rispettare le prerogative costituzionali delle regioni in materia di politica urbanistica ed edilizia.

Con il nostro emendamento affermiamo, infatti, che «le regioni che dispongano di propria legge di sanatoria alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicare le sanzioni pecuniarie previste nelle leggi medesime».

Com'è noto, il Lazio ha discusso ed approvato, con il concorso di tutte le forze politiche presenti nel consiglio regionale, una legge che è stata legittimata dal commissario di Governo, e che quindi è legge dello Stato a tutti gli effetti. Attorno a questa legge, che fissa con equilibrio ed equità sanzioni pecuniarie in sanatoria per gli abusi commessi, si è andato costruendo un positivo rapporto tra istituzione regionale e cittadini interessati a recuperare un rapporto di legalità con lo Stato nel suo complesso.

I colleghi delle altre forze politiche che, come me, sono espressione delle forze elettorali di Roma e del Lazio sanno comprendere bene il valore di quanto ho poco fa affermato e la pericolosità di una incrinatura di tali rapporti con l'approvazione di questo articolo. A loro competerà il dovere di spiegare agli interessati l'evidente e macroscopica contraddizione tra il modo di operare in sede locale e quello in sede nazionale. Per me, fortunatamente, tale contraddizione non esiste, come non esiste per tutto il gruppo comunista, perché abbiamo cercato di salvaguardare in ogni modo le prerogative delle regioni e le leggi da loro approvate.

Sosteniamo, quindi, il nostro emendamento con forza e convinzione, in nome di una coerenza e di una corretta visione dei rapporti tra le diverse istituzioni (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ferrarini. Ne ha facoltà.

GIULIO FERRARINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non credo sia possibile accettare questo emendamento, perché ciò significherebbe far saltare buona parte della filosofia che sta alla base del provvedimento. Infatti, riconoscere alle regioni che già hanno emanato loro leggi di sanatoria il diritto di applicare queste ultime, ignorando le norme contenute nel provvedimento che stiamo discutendo, significherebbe determinare gravi problemi, soprattutto in zone come il Lazio e la Sicilia, dove il fenomeno è molto diffuso.

Questo emendamento ci autorizza poi a fare un'altra considerazione. Per lungo tempo, fuori e dentro quest'aula, si sono attaccati i principi di fondo del progetto di legge proposto dal Governo, sostenendo che non era giusto affrontare il problema dell'abusivismo con una sanatoria. Ma la sostanza delle leggi regionali del Lazio e della Sicilia è la stessa, visto che anch'esse affrontano il problema dell'abusivismo con una sanatoria. La differenza non marginale sta nel fatto che la legge statale è più severa dal punto di vista del *quantum* che si dovrà pagare. Le leggi regionali sono molto più permissive, ma noi abbiamo tanto sentito parlare di equità, della esigenza di perequazione tra tutti i cittadini, della esigenza di tenere conto di coloro che hanno a suo tempo rispettato la legge ed hanno fatto sacrifici per costruire la casa rispettando tutte le norme vigenti. Dunque, approvare questo emendamento significherebbe creare una palese situazione di ingiustizia tra varie zone del paese.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Facchetti. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FACCHETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo necessario richiamare l'attenzione dell'Assemblea su questo emendamento, temendo la legittima rilassatezza psicologica che può essere indotta dal fatto che siamo ormai vicini al traguardo finale del nostro lavoro. Sarà bene che tutti si rendano conto

dell'importanza del voto che stiamo per esprimere, perchè votare contro questo emendamento significa rimanere coerenti con tutto ciò che abbiamo deciso fino a questo momento, mentre una eventuale approvazione di questa modifica svuoterebbe di significato gran parte di quanto abbiamo fatto e contraddirebbe la stessa logica in base alla quale in questi mesi Parlamento e Governo si sono soffermati così a lungo sul problema della sanatoria edilizia. Le precedenti leggi regionali, infatti, non hanno potuto — proprio per il fatto di essere precedenti — tenere conto di tutti gli approfondimenti, di tutta la filosofia che abbiamo nel frattempo elaborato, di tutti i problemi che sono via via emersi, di tutti i correttivi che abbiamo introdotto, degli elementi nuovi, sia politici che tecnici, di cui questa legge si fa carico. In più, nelle leggi regionali della Sicilia e del Lazio non si teneva conto dei criteri di equità e di severità che ci hanno fermamente ispirato nel corso di tutto il nostro dibattito e che ora verremmo a contraddire qualora approvassimo questo emendamento, che ci riporterebbe proprio nelle situazioni in cui l'abusivismo edilizio è più esteso (pensiamo soprattutto al Lazio), ad un livello di sanatoria più basso, mentre, con tutti gli articoli fin qui approvati, abbiamo conseguito (anche con il consenso, talvolta, delle opposizioni) equilibri di equità e severità. Se passasse questo emendamento, compiremmo un passo indietro e quindi richiamo l'attenzione della maggioranza, e dei colleghi più in generale, sul fatto che occorre respingerlo.

Ripeto che, con la reiezione di questo emendamento, respingeremmo una vecchia logica nella considerazione di questi problemi e ci avvieremmo nel senso giusto, con la necessaria coerenza, verso la approvazione finale del provvedimento, senza che in esso si registrino momenti di contraddizione con il filone che emerge dal nostro lavoro, che dà un significato, un valore ed un senso al travagliato e lunghissimo iter della nostra fatica legislativa!

Per questo, raccomando un voto con-

trario a questo emendamento Sapio 42.3 (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Becchetti. Ne ha facoltà.

ITALO BECCHETTI. Siamo ormai alla dirittura finale di questo faticoso e controverso progetto di legge che ormai è delineato nei suoi caratteri fondamentali. Quello in esame è uno dei suoi articoli qualificanti e, nel caso in cui non fosse approvato, malgrado alcune controverse e faticose approvazioni in ordine agli articoli precedenti, si verrebbe ad annullare un lavoro complessivamente positivo. Oltre agli aspetti della sanatoria, per i quali abbiamo tentato — e credo che vi siamo riusciti — di conseguire un risultato positivo, vi sono infatti anche quelli, altrettanto importanti, dello snellimento delle procedure e del recupero urbanistico.

Si tratta di obiettivi in larga misura conseguiti e questo giustifica il voto favorevole della maggioranza ed in particolare del gruppo della democrazia cristiana.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sapio 42.3, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	427
Maggioranza	214
Voti favorevoli	193
Voti contrari	234

(La Camera respinge).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Alagna Agidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amadei Giuseppe
Amadei Ferretti Margari
Amalfitano Domenico
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe

Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Baracetti Arnaldo
Barbato Andrea
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo

Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boetti Villanis Audifredi
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Briccola Italo
Brina Alfio
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Caldoro Antonio
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Marroni Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Corti Bruno
Costa Raffaele
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Carli Francesco
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Luca Stefano
De Rose Emilio
Di Bartolomei Mario
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Sergio
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Gobbi Giovanna
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fittante Costantino
Fontana Giovanni
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Forte Francesco
Fortuna Loris
Foti Luigi
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianchi
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Guerrini Paolo
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Loda Francesco
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Enrico
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Melis Mario

Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Monducci Mario
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Petrucchioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santini
Piccoli Flaminio
Pierini Giuseppe
Piermartini Gabriele

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scarlato Guglielmo
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Trebbi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Andreoli Giuseppe
Andreotti Giulio
Balzamo Vincenzo
Bambi Moreno
Bosi Maramotti Giovanna
Bressani Piergiorgio
Brocca Beniamino
Carelli Rodolfo
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Cifarelli Michele
Ferrari Marte
Fincato Grigoletto Laura
Franchi Franco
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Ghinami Alessandro
Goria Giovanni

La Russa Vincenzo
Lussignoli Francesco Pietro
Pisani Lucio
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Rinaldi Luigi
Russo Giuseppe
Sanase Nicola
Segni Mariotto
Testa Antonio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore per la maggioranza. Ne ha facoltà.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, vorrei proporre all'onorevole Nicotra di modificare il suo emendamento 42.2 nel modo seguente: «Le regioni a statuto speciale e le province di Trento e Bolzano che hanno già adottato provvedimenti legislativi di sanatoria, uniformano alla presente legge le disposizioni regionali e provinciali».

PRESIDENTE. Onorevole Nicotra?

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor Presidente, in linea di massima sono d'accordo con il relatore; vorrei però per un attimo soffermarmi sulla natura del mio emendamento, che mira a regolarizzare il rapporto tra le regioni e lo Stato. Ci troviamo infatti nella situazione che alcune regioni, quali il Lazio e la Sicilia, hanno già emanato norme in materia di sanatoria edilizia ed i cittadini hanno già versato, in osservanza alle leggi regionali, quanto dovuto. Questi importi che destinazione avranno? Avremo forse una duplicazione del versamento? L'emendamento, ripeto, mirava a migliorare il rapporto cittadino-Stato. Mi permetto quindi richiamare l'attenzione del Governo e della Commissione sulla necessità di ridare un termine ai cittadini per mettersi in regola; se è infatti vero che la norma penale si applica

in tutto il territorio nazionale, è opportuno ridare i termini in virtù del recepimento che questa legge deve avere, come fatto urbanistico, a livello regionale. Potrebbe anche avvenire — richiamo l'attenzione dell'opposizione che è sempre così attenta — che una regione legiferi al cinquantanovesimo giorno, per cui il cittadino avrebbe un solo giorno di tempo per ottemperare alla legge che stiamo emanando. Per concludere, non posso che rimettermi alla volontà del Governo e della Commissione (*Applausi al centro*).

GUIDO ALBORGHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDO ALBORGHETTI. Signor Presidente, a parte l'incompletezza tecnica dell'emendamento, per cui non si comprende che cosa dovrebbero fare le regioni a statuto ordinario, vorrei far notare che questa norma di fatto modifica la Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province di Trento e Bolzano hanno poteri e competenze primari in materia urbanistica; non è quindi possibile, con un emendamento di questo tipo, violare la Costituzione. Ritengo che la cosa più logica sarebbe quella di ritirare l'emendamento; del resto la Presidenza dovrebbe dichiararne la inammissibilità (*Applausi all'estrema sinistra*).

FRANCO NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, il Governo chiede all'onorevole Nicotra di ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Nicotra, intende aderire alla richiesta del Governo?

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. D'accordo, signor Presidente, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione dell'articolo 42.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 42 nel testo della Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	429
Maggioranza	215
Voti favorevoli	233
Voti contrari	196

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 43, che è del seguente tenore:

(Versamento dell'oblazione).

«Le modalità di versamento dell'oblazione sono determinate, per la parte di spettanza dell'erario, con decreto del ministro delle finanze, da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; per la parte di spettanza del comune interessato, il versamento è effettuato sul conto corrente postale intestato al comune medesimo».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento, interamente soppressivo:

Sopprimere l'articolo 43.

43. 1.

RONCHI, TAMINO, GORLA.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 43 e sull'emendamento ad esso presentato, qual è il parere del relatore per la maggioranza?

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione racco-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

manda l'approvazione dell'articolo 43 nel testo proposto.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo concorda.

PRESIDENTE. Essendo stato presentato un solo emendamento soppressivo, pongo in votazione l'articolo 43 nel testo della Commissione

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 44, al quale non sono stati presentati emendamenti:

«Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Poiché nessuno chiede di parlare passiamo alla votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 44 nel testo della Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	427
Votanti	270
Astenuti	157
Maggioranza	136
Voti favorevoli	226
Voti contrari	44

(La Camera approva).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido

Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amadei Giuseppe
Amadei Ferretti Malgari
Amalfitano Domenico
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Andreoni Giovanni
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellini Lino
Artioli Rossella
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe

Baghino Francesco Giulio
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Baracetti Arnaldo
Barbato Andrea
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boetti Villanis Audifredi

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Briccola Italo
Brina Alfio
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Caldoro Antonio
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cocco Maria
Codrignani Giancarla

Colombini Marroni Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Corti Bruno
Costa Raffaele
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Carli Francesco
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Luca Stefano
De Rose Emilio
Di Bartolomei Mario
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fittante Costantino
Fontana Giovanni
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Forte Francesco
Fortuna Loris
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Gangi Giorgio
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Loda Francesco
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lops Pasquale

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Melis Mario
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merolli Carlo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Monducci Mario
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Petrucchioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo

Piro Francesco
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Aldemo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scarlato Guglielmo
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Trebbsi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko

Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti sull'articolo 44 nel suo complesso:

Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amadei Ferretti Margari
Ambrogio Franco
Angelini Vito
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Auleta Francesco

Balbo Ceccarelli Laura
Baracetti Arnaldo
Barbato Andrea
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Boselli Anna detta Milvia
Bottari Angela Maria
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Castagnola Luigi
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Ciofi degli Atti Paolo
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Marroni Leda
Columba Mario
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conti Pietro
Crippa Giuseppe
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco

D'Ambrosio Michele
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferrara Giovanni
Ferri Franco

Filippini Giovanna
Fittante Costantino
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentina
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Loda Francesco
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Mancuso Angelo
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Masina Ettore
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nebbia Giorgio

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Pastore Aldo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pernice Giuseppe
Petrocelli Edilio
Petrucchioli Claudio
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Proietti Franco
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Rodotà Stefano
Ronzani Gianni Vilmer
Rossino Gianni
Rubbi Antonio

Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Serri Rino
Soave Sergio
Spataro Agostino
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trantino Vincenzo
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vignola Giuseppe
Violante Luciano
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Sono in missione:

Andreoli Giuseppe
Andreotti Giulio
Balzamo Vincenzo
Bambi Moreno
Bosi Maramotti Giovanna
Bressani Piergiorgio
Brocca Beniamino
Carelli Rodolfo
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Cifarelli Michele
Ferrari Marte
Fincato Grigoletto Larua
Franchi Franco
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Ghinami Alessandro
Goria Giovanni
La Russa Vincenzo
Lussignoli Francesco Pietro
Pisani Lucio
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Rinaldi Luigi
Russo Giuseppe
Sanese Nicola
Segni Mariotto
Testa Antonio

Si riprende la discussione.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GABRIELE PIERMARTINI. *Relatore per la maggioranza*. Chiedo che l'articolo 45 sia esaminato alla ripresa della seduta, dopo la sospensione.

PRESIDENTE. Se non ci sono obiezioni, ritengo che questa proposta possa essere accolta.

(Così viene stabilito).

Suspendo la seduta fino alle 17.

**La seduta, sospesa alle 12,50,
è ripresa alle 17.**

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Barbalace è in missione per incarico del suo ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dei deputati:

FIORI: « Modifiche di integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione ed il riordino dei ruoli ad esaurimento degli ufficiali di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica » (1473);

BIANCHINI ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, relativa alla determinazione della tariffa base per l'imposta comunale sulla pubblicità e per i diritti sulle pubbliche affissioni ». (1474).

Saranno stampate e distribuite.

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di oggi delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla I Commissione (Affari costituzionali):

«Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» (1404);

dalla VII Commissione (Difesa):

Senatori CENGARLE ed altri: «Eliminazione del termine stabilito dall'articolo 3

della legge 1° dicembre 1977, n. 907, ai fini della concessione del/distintivo d'onore di "Volontario della Libertà"» (*approvata dal Senato*) (1260);

dalla X Commissione (Trasporti):

LAMORTE ed altri: «Istituzione delle direzioni compartimentali della Basilicata, Molise ed Umbria della amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni» (199); SEDATI ed altri: «Istituzione delle direzioni compartimentali della Basilicata, Molise ed Umbria dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni» (399) *approvati in un testo unificato con il titolo: «Istituzione delle direzioni compartimentali della Basilicata, Molise ed Umbria dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni»* (199-399).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 33, che era stato accantonato. Ne do lettura:

*(Effetti della oblazione
e della concessione in sanatoria).*

«La presentazione entro il termine perentorio della domanda di cui all'articolo 26, accompagnata dalla attestazione del versamento della somma di cui al primo comma dell'articolo 29, sospende l'azione penale ed il procedimento per le sanzioni amministrative.

L'oblazione interamente corrisposta estingue i reati di cui all'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche, e all'articolo 17 della legge n. 10 del 1977.

Concessa la sanatoria, non si applicano le sanzioni amministrative, ivi comprese le pene pecuniarie e le sovrattasse previste per le violazioni delle disposizioni in materia di imposte sui redditi relativamente ai fabbricati abusivamente eseguiti, sempre che le somme dovute a titolo di oblazione siano state corrisposte per intero».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 33.

33. 1.

RONCHI, TAMINO, GORLA.

Sopprimere l'articolo 33.

33. 2.

CRUCIANELLI, CAFIERO, CASTELLINA, SERAFINI, GIANNI, MAGRI.

Sostituirlo con il seguente:

Il Presidente della Repubblica è delegato ad emanare, a norma dell'articolo 79 della Costituzione, un decreto di amnistia per le contravvenzioni previste dall'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e dall'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché per le contravvenzioni a queste connesse a norma dell'articolo 45, nn. 2) e 4), del codice di procedura penale.

La concessione dell'amnistia è sottoposta al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) l'opera abusiva sia sanabile e venga per essa rilasciata la relativa concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria;

b) i responsabili della realizzazione dell'opera abusiva sanabile versino le somme di denaro previste a titolo di oblazione dalla presente legge ovvero, se il procedimento amministrativo è in corso, versino la maggior somma tra le sanzioni pecuniarie amministrative già determinate anche in via non definitiva alla data del 1° ottobre 1983 e la somma che sarebbe dovuta a titolo di oblazione ai sensi della presente legge;

c) l'opera abusiva sia stata ultimata alla data del 1° ottobre 1983.

La presentazione, entro il termine perentorio indicato nell'articolo 26, della domanda di oblazione accompagnata dalla attestazione del versamento della som-

ma di cui al primo comma dell'articolo 29, sospende l'esercizio dell'azione penale ed il procedimento per la irrogazione delle sanzioni amministrative.

L'oblazione interamente corrisposta estingue gli illeciti amministrativi commessi per la realizzazione dell'opera abusiva.

33. 6.

VIOLANTE, ALBORGHETTI, LODA, MACIS, SAPIO.

E stato presentato il seguente subemendamento all'emendamento Violante 33.6:

Al secondo comma, lettera b), sopprimere le parole da: ovvero, alla fine.

0. 33. 6. 1.

VIOLANTE, ALBORGHETTI, POCHETTI, COLUMBA.

Sono stati inoltre presentati i seguenti altri emendamenti:

Sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati previsti e puniti dall'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e dall'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, commessi fino al 1° ottobre 1983.

La concessione dell'amnistia è condizionata al pagamento delle somme previste dal capo IV della presente legge.

33. 5.

GUARRA, TASSI, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI.

Al primo comma, sostituire le parole: l'azione penale ed il procedimento con le seguenti: il procedimento penale e quello.

33. 9.

TASSI.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Sopprimere il secondo e il terzo comma.

33. 3.

CRUCIANELLI, CAFIERO, CASTELLINA, SERAFINI, GIANNI, MAGRI.

Sopprimere il secondo comma.

33. 4.

TASSI.

Sopprimere il terzo comma.

33. 7.

ANTONI, ALBORGHETTI, SAPIO, UMDI SALA, BOSELLI.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Quando è in corso il procedimento amministrativo relativo ad opere abusive, gli effetti estintivi previsti dai precedenti commi conseguono al pagamento della maggior somma tra le sanzioni pecuniarie amministrative già irrogate dal comune alla data del 1° ottobre 1983 e la somma che sarebbe dovuta a titolo di oblazione secondo la presente legge.

33. 8.

VIOLANTE, ALBORGHETTI, GERMICCA, LODA, MACIS.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

(Effetti ulteriori dell'amnistia).

L'amnistia, oltre ad estinguere il reato, consente, per i casi in cui le opere abusive siano state acquisite al patrimonio del comune, la restituzione delle opere a coloro che ne erano proprietari prima dell'acquisizione, solo nel caso in cui costoro abbiano, nel momento della pubblicazione del decreto di amnistia, i requisiti pre-

visti per l'assegnazione in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, a condizione che essi si impegnino mediante convenzione o atto unilaterale d'obbligo a praticare per dieci anni prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune.

L'amnistia non esplica alcun effetto ulteriore rispetto a quelli previsti dal codice penale, quando prima della data di pubblicazione del decreto di amnistia sia stata effettuata la demolizione delle opere abusive.

33. 01.

VIOLANTE, ALBORGHETTI, GERMICCA, LODA, MACIS.

Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

(Effetti ulteriori dell'oblazione).

L'oblazione, oltre ad estinguere il reato, consente, per i casi in cui le opere abusive siano state acquisite al patrimonio del comune, la restituzione delle opere a coloro che ne erano proprietari prima dell'acquisizione, solo nel caso in cui costoro abbiano, al momento, della entrata in vigore della presente legge, i requisiti previsti per l'assegnazione in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, a condizione che essi si impegnino mediante convenzione o atto unilaterale d'obbligo a praticare per dieci anni prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune.

L'oblazione non esplica alcun effetto oltre a quelli previsti dall'articolo 33, quando prima della data di entrata in vigore della presente legge sia stata effettuata la demolizione delle opere abusive.

33. 02.

VIOLANTE, ALBORGHETTI, GERMICCA, LODA, MACIS.

Passiamo alla discussione sull'articolo 33 e sul complesso degli emendamenti,

subemendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso presentati. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gitti. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. Signor Presidente, ricorrendo a me stesso — non certamente a lei — che la discussione degli articoli consiste nell'esame di ciascun articolo e del complesso degli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso proposti, come è scritto nell'articolo 85, primo comma, del nostro regolamento. Pare a me di potere e di dover sollevare, prima che si avvii la discussione sui temi che abbiamo indicato, una questione che a mio giudizio ha rilevanza preliminare per il dibattito stesso, non solo per ragioni di economia di tempo, considerato il tempo che è già stato consumato nell'iter così travagliato di questo progetto di legge, ma anche per il rispetto del regolamento.

In tutte le norme che finora abbiamo approvato, e relative al capo precedente, la Camera ha sempre fatto riferimento ad un preciso istituto, quello dell'oblazione. Attraverso questo istituto si determinano certi effetti estintivi in materia di illeciti. Pare a me che gli emendamenti che sono stati presentati, in gran parte sostitutivi del testo proposto dalla Commissione (ed in particolare gli emendamenti Guarra 33.5 e Violante 33.6, almeno per la parte non relativa ai reati connessi), siano preclusi dalle votazioni che la Camera ha già fatto, tra l'altro in molti casi anche con il consenso dei gruppi cui appartengono i presentatori degli emendamenti stessi.

In sostanza, mi pare, signor Presidente, che la Camera abbia già scelto, come istituto per l'estinzione degli illeciti, il meccanismo dell'oblazione e che, quindi, per i reati in materia urbanistica non possa essere introdotto oggi il ricorso all'istituto dell'amnistia, che è un diverso modo di estinzione.

Sollevo questa questione formalmente. La prego, al riguardo, signor Presidente, se lo ritiene, di sentire anche il parere del relatore per la maggioranza e del rappresentante del Governo. Credo che lei converrà che la questione ha carattere preliminare rispetto ai discorsi di merito sull'articolo e sul complesso degli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso riferiti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, non mi sembra che sia fondata la questione proposta dall'onorevole Gitti, tant'è vero che essa non è mai stata sollevata né in Commissione né nel Comitato dei nove.

Prego i presenti di prestare soltanto un attimo di attenzione. Il nostro emendamento è interamente sostitutivo dell'articolo 33 (che riguarda gli effetti dell'oblazione nel campo penale) lasciando intatto il meccanismo dell'oblazione stessa.

In sostanza (e pregherei, per cortesia, anche il collega relatore di prestare un po' di attenzione, dato che dopo dovrà intervenire su questo argomento, che è un argomento delicato), il collega Gitti ha chiesto che fossero dichiarati preclusi gli emendamenti relativi all'amnistia. Ora, mi pare che questo non sia proponibile, perché stiamo discutendo dell'articolo 33, che riguarda gli effetti dell'oblazione nel campo penale. Mentre in base all'articolo 33 la dichiarazione di oblazione avrebbe effetto estintivo del reato, in base alla nostra proposta l'effetto estintivo del reato sarebbe connesso all'amnistia, fermo restando l'impianto dell'oblazione.

Non so se mi sono spiegato: l'evasore paga quello che deve pagare e poi, in base alla vostra proposta, il giudice dichiara estinto il reato per avvenuta oblazione; in base alla nostra proposta, invece, il giudice dichiara estinto il reato per avvenuta amnistia, essendo l'amnistia condizionata all'oblazione.

Discuteremo poi quale dei due sistemi sia il più adatto. Ma non mi sembra che adesso si possa assolutamente contestare il problema dell'essere pregiudicato questo emendamento, proprio perché non si è sinora mai messo in discussione l'effetto penale dell'oblazione. L'unico articolo che mette in discussione questo effetto è l'articolo 33. E prego il Presidente di darmi atto di ciò: non si parla mai negli articoli precedenti degli effetti penali dell'oblazione.

Per questi motivi ritengo che la tesi dell'onorevole Gitti non possa essere accolta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, i tentativi di mettere in *off-side* (figura da gioco calcistico, ma non credo da aula parlamentare) un'opposizione quale quella del Movimento sociale italiano-destra nazionale, che fin dall'inizio ha formulato emendamenti per proporre l'opportunità di una legge delega al Presidente della Repubblica per la concessione di un'amnistia limitata ai reati contravvenzionali derivati dalla legge edilizia, sono un nonsenso. Basta guardare i fascicoli degli emendamenti così come sono proposti.

In diverse occasioni, ci è stato detto dal relatore che avremmo dovuto trattare questo argomento quando si fosse parlato della questione penale. E la questione penale aveva la sua *sedes materiae* all'articolo 33.

Non si può considerare il criterio dell'oblazione come strumento estintivo del reato, come pretenderebbe l'onorevole Gitti, in alternativa al nostro criterio di amnistia condizionata all'oblazione, che noi riteniamo essere soltanto lo strumento estintivo della procedura sanzionatoria di tipo amministrativo: per il semplice fatto che non c'è contraddizione tra le due cose, in quanto, mentre essi sostengono, contro la Costituzione, il buon senso e anche contro la dottrina giuridica, signor Presidente, che con l'oblazione si estingua anche il reato, con una nuova formulazione al di fuori dei principi costituzionali e del nostro ordinamento giuridico, noi sosteniamo, invece, che la delega al Presidente per una amnistia, debba essere delega per una amnistia condizionata, come previsto dalla nostra Costituzione e dai principi generali del codice penale secondo cui l'amnistia può essere sottoposta a condizioni e a termine.

Ecco perché è un tentativo da brutto pasticciaccio, che noi non possiamo consentire trovi corretto albergo in un Parlamento che voglia essere ancora un luogo di dibattito e, soprattutto, un luogo in cui si vuole rettamente e correttamente applicare quella Costituzione repubblicana di

cui io continuo ad ignorare la nascita, ma che intendo sempre rispettare.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Ritengo, signor Presidente, di dover concordare con la tesi dell'onorevole Gitti, in quanto anche nella relazione introduttiva al dibattito in aula ho sostenuto che l'oblazione è un modo di estinzione del reato. Vi è poi da dire che, pur trattandosi di norma che riguarda il futuro, l'articolo 18, che abbiamo già approvato, mi sembra confermare questa interpretazione. Pertanto, sono dell'opinione che debbano essere dichiarati preclusi gli emendamenti riguardanti l'amnistia.

PRESIDENTE. Non mi pare che la questione sollevata dall'onorevole Gitti debba essere decisa autonomamente dalla Presidenza in quanto, sostanzialmente, involge questioni di merito. Infatti solo l'articolo 33 del progetto di legge concerne gli effetti della oblazione e della concessione in via di sanatoria. Pertanto la decisione sarà assunta al termine della discussione sull'articolo 33 e sul complesso degli emendamenti, trattandosi appunto di preclusione di emendamenti allo stesso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Macis. Ne ha facoltà.

FRANCESCO MACIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei svolgere alcune brevi considerazioni su questo argomento, che ha già costituito materia di dibattito nei lunghi periodi in cui la Camera è stata chiamata, prima in Commissione e poi in aula, ad esaminare il provvedimento sul cosiddetto abusivismo edilizio. È stato questo, infatti, uno dei punti centrali che, già in sede preliminare, è stato affrontato dalle diverse Commissioni, da quella di merito e dalle Commissioni affari costituzionali e giustizia alle quali era

stato chiesto di pronunciarsi in sede consultiva. In quella sede, come nel dibattito successivo in aula, erano già stati esposti i dubbi e le perplessità relativi all'istituto dell'oblazione, che qui viene previsto nell'ipotesi in cui si ottenga la concessione di autorizzazione in sanatoria. Dubbi che attenevano al rapporto che vi deve essere tra questa norma e l'articolo 79 della Costituzione, che riserva al Presidente della Repubblica, su delega del Parlamento, la possibilità di intervenire per estinguere il reato.

Si è sostenuto, da parte dei rappresentanti dei partiti di maggioranza — e a dire il vero questo era uno degli argomenti contenuti nella relazione al disegno di legge n. 833 —, che in realtà non si trattava e non poteva trattarsi di amnistia, ma si trattava di una oblazione e si è sostenuto che identici sono i risultati, quelli della estinzione del reato, e che, addirittura — questa è stata una delle tesi prospettate nel dibattito su questo punto in Assemblea —, una differenza tra i due istituti non esiste in quanto sul piano sostanziale ambedue operano la estinzione del reato. Ora a me pare che questo ordine di argomenti debba essere respinto e che le differenze fra i due istituti siano estremamente chiare e bene delineate nel codice penale; esse sono state poi sostenute da motivazioni nell'applicazione che ne è stata fatta dalla giurisprudenza tali da non poter certamente indurre nella possibilità di confusione. Con la oblazione si estingue il reato mediante il pagamento di una somma, con l'oblazione si ha la possibilità, attraverso questo meccanismo, di trasformare l'illecito penale in illecito amministrativo, ma questa possibilità è consentita soltanto quando venga prevista in via ordinaria dalla legge e non quando si intervenga in maniera straordinaria, come nel caso di questo provvedimento. Non solo, ma la stessa argomentazione che veniva indicata nella relazione che accompagna il disegno di legge n. 833, cioè il fatto che nel caso della oblazione la possibilità di estinguere il reato opera soltanto per la volontà dell'interessato, contrariamente a quanto avviene

per l'amnistia, non può essere preso in considerazione in quanto sappiamo tutti — è notorio anche a chi abbia soltanto una conoscenza approssimativa di questi problemi — come lo stesso provvedimento di amnistia possa essere sottoposto a condizioni. In realtà noi qui ci troviamo di fronte ad un atto di clemenza straordinaria come quello dell'amnistia, non perché si verifica l'effetto estintivo del reato (che — esso sì — è effetto comune tanto dell'amnistia quanto della oblazione, così come di altre cause estintive del reato previste dalla legge), ma proprio perché in questo caso ci troviamo di fronte ad un provvedimento legislativo che in una determinata contingenza, quale quella del tentativo di ricondurre alla norma la situazione di caos e di confusione che si è creata in questo settore, cerca di far rientrare nella normalità tutte le situazioni illecite che si erano verificate; pertanto, di fronte a questo provvedimento, si ritiene di dover eliminare tutte le conseguenze che derivano dal passato. Si tratta quindi di un atteggiamento e di una situazione tipica, come quelli che si verificano quando si emette un provvedimento di amnistia, quando si provvede ad un intervento di clemenza straordinario. Ci troviamo di fronte — questo è il ragionamento che fa il legislatore — alla esigenza di porre fine alla situazione che si è determinata attraverso l'abusivismo, attraverso il caos edilizio: dobbiamo passare una spugna sul passato ed allora prevediamo un meccanismo estintivo del reato. Quindi è proprio analizzando la volontà, la ragione del provvedimento, la finalità che si propone e che dichiara — o almeno che dichiara di proporsi — il legislatore, che deve ravvisarsi la natura di amnistia e non di oblazione di questo provvedimento.

Ci troviamo allora di fronte ad una questione di costituzionalità estremamente delicata, che certamente la Camera non ha potuto superare attraverso un voto di maggioranza; questa situazione, certamente permane, e potrà essere riproposta: ci troviamo infatti di fronte ad una grave anomalia, che rischia di creare ulteriore confusione, un'anomalia che rischia

di rendere ancora più contraddittorio questo provvedimento.

Il progetto di legge sull'abusivismo, sul controllo dell'attività urbanistica, come viene ottimisticamente indicato, è uno dei provvedimenti certamente più tormentati. Esso contiene sul piano giuridico delle norme che, più che essere innovative, si segnalano per la loro audacia, per la loro temerarietà, per il fatto che certamente toccano dei principi fondamentali del nostro ordinamento. Ebbene, credo che il punto del progetto di legge relativo al problema dell'oblazione e dell'amnistia, sia un punto di contraddizione non secondario, sia certamente una delle parti più criticabili di questo provvedimento; esso però costituisce anche una delle parti che con maggiore facilità potevano e potranno ancora essere ricondotte nell'alveo del nostro ordinamento giuridico. E in questa direzione noi ci siamo mossi, sia sollevando questi problemi fin dal primo momento in cui questo provvedimento è stato presentato alla Camera, sia ora che ci avviamo alla fase conclusiva del dibattito, cercando di apportare correzioni che consentano di eliminare questa, che costituisce, a mio parere, una delle parti più gravi e più discutibili del provvedimento, e che è destinata a rappresentare un precedente assai grave nella produzione legislativa del nostro paese.

Noi crediamo che sia possibile riparare questa situazione; crediamo che sia possibile inserire in questo stesso provvedimento — quindi senza ritardi, senza stralci, senza nessun intendimento dilatorio, e senza nulla togliere alla manovra alla quale tende il Governo — norme che riparino alle distorsioni che si verificherebbero qualora dovesse passare il meccanismo dell'oblazione.

In questo senso abbiamo presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 33, l'emendamento Violante 33.6, che prevede una delega al Presidente della Repubblica perché conceda un'amnistia per le contravvenzioni previste in materia urbanistica dalla legge n. 1942 e, per le parti che sono state poi modificate, dalla legge n. 10 del 1977.

Poiché, come dicevo all'inizio, intendo essere estremamente breve, non mi sarei soffermato su questa questione se il collega Gitti non avesse sollevato un problema di preclusione di questo emendamento, che ancora non è stato risolto, e che potremo approfondire nel corso della discussione sull'articolo 33, come è stato detto dal Presidente.

Mi permetterò, quindi, di ricordare, sia per chiarire il senso della nostra proposta emendativa sia per cercare di spiegare quale sia il rapporto con il problema posto dall'onorevole Gitti, il testo del nostro emendamento. La concessione dell'amnistia, nel sistema indicato nel nostro emendamento, è sottoposta al verificarsi di tre condizioni. La prima è che l'opera abusiva sia sanabile e che venga rilasciata la relativa concessione; e tale condizione ne comprende a sua volta due: la necessità che si tratti di opera sanabile e che venga rilasciata per questa opera sanabile la relativa concessione.

La seconda condizione — che veniva richiamata dal collega Violante nel suo intervento — è che i responsabili della realizzazione dell'opera abusiva sanabile versino le somme di denaro, previste a titolo di oblazione, dalla presente legge. Se questa è la lettera del nuovo testo che proponiamo, l'*escamotage* di tipo procedimentale che è stato indicato dal collega Gitti credo che veramente abbia scarso significato, perchè urta contro il testo e la portata della nostra proposta che non apre nessuna contraddizione con le norme che prevedono l'oblazione, in quanto questa stessa proposta di amnistia prevede, come una delle condizioni per la sua applicazione, il fatto che vi sia un versamento di denaro per quel titolo, là dove questo sia possibile, là dove questo sia previsto dagli articoli del progetto di legge.

Mi pare, quindi, che anche con questa lettura, che non vuole aggiungere niente a quello che è già stato detto dal collega Violante su questo punto, veramente non vi sia nessun problema di preclusione.

La terza condizione è quella dell'ultimazione dei lavori alla data del 1° ottobre

1983, che è la data che viene indicata nello stesso progetto di legge.

In conclusione, mi sembra che tutti i problemi che abbiamo posto inizialmente permangono, problemi estremamente gravi sul piano della coerenza costituzionale e sul piano della coerenza con i principi del nostro ordinamento giuridico. Tali problemi potranno essere tranquillamente risolti, se si vuole correggerli con una operazione — non di abbellimento estetico — che tocchi la sostanza del provvedimento sul piano giuridico. Non vi è inoltre, come ho ripetuto, nessuna preclusione di carattere procedurale. In realtà, a me pare che la eccezione sollevata dal collega Gitti tenda ad evitare una discussione sul merito di questo provvedimento, perchè so quale sia la conoscenza del nostro ordinamento giuridico che ha l'onorevole Gitti e penso, quindi, di poter interpretare questo come un tentativo per liberarsi del senso di fastidio che egli, come molti altri colleghi della maggioranza, avverte di fronte a questo mostro giuridico.

Se questo è ciò che si vuole ottenere, non vi è che da usare gli esatti termini giuridici ed approvare l'emendamento che è stato da noi proposto, a meno che questo non sia per i colleghi della maggioranza un modo per superare un dibattito tutto interno ai gruppi della maggioranza, nel tentativo di determinare, attraverso la piccola breccia della estinzione dei reati contravvenzionali in campo urbanistico, un varco più ampio attraverso cui far passare tutti i reati indicati nell'emendamento proposto dalla maggioranza; in pratica, tutti i reati possibili ed immaginabili connessi all'attività edilizia e commessi da privati e pubblici amministratori.

Noi crediamo, invece anche questo argomento debbe essere affrontato con chiarezza, respingendo il tentativo e la pretesa di allargare in modo ingiustificato l'amnistia, che, al contrario, deve essere riservata a chi ha costruito la propria casa, limitatamente alle contravvenzioni alla legge urbanistica del 1942 ed a quella del 1977.

Il senso della nostra proposta, quindi, è quello di affrontare direttamente questi problemi, assicurando la soluzione più corretta sotto il profilo giuridico e delle scelte politiche (*Applausi all'estrema sinistra*).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

VERNOLA ed altri: «Norme sulla tutela dell'ambiente e sulla giurisdizione della Corte dei conti in materia di danno pubblico ambientale» (1298) (*Con parere della IV, della V, della VI e della VIII Commissione*);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CICIOMESSERE: «Norme per la difesa delle minoranze etnico-linguistiche friuliana, slovena e tedesca della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» (1332) (*con parere della II, della IV, della V, della VIII e della X Commissione*);

«Delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana» (1353) (*con parere della IV Commissione*);

VIII Commissione (Istruzione):

BALZAMO: «Modifica alla legge 20 maggio 1982, n. 270, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente i trasferimenti, le assegnazioni di sede e di congedi ordinari del personale docente del Ministero della pubblica istruzione» (1246) (*con parere della I e della V Commissione*);

FERRI ed altri: «Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo esposizione nazionale

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

quadriennale d'arte di Roma» (1276) *(con parere della I, della II, della V, della VI e della XIII Commissione)*;

X Commissione (Trasporti):

PICCHETTI ed altri: «Risanamento della ferrovia Roma-Ostia Lido» (1372) *(con parere della I, della V, della VI e della IX Commissione)*;

XI Commissione (Agricoltura):

FORMICA ed altri: «Riforma del credito agrario» (1323) *(con parere della I, della IV, della V e della VI Commissione)*;

XII Commissione (Industria):

FACCHETTI e SACCONI: «Disciplina ed agevolazioni per le società finanziarie per l'innovazione» (1248) *(con parere della I, della IV, della V, della VI e della VIII Commissione)*;

CRISTOFORI ed altri: «Disciplina della realizzazione, costruzione, installazione e controllo degli impianti elettrici delle nuove costruzioni di civile abitazione» (1398) *(con parere della I, della II e della IX Commissione)*;

Convalida di deputati.

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta delle elezioni, nella seduta del 22 marzo 1984, ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni e concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

Collegio XX (L'Aquila-Pescara-Chieti-Teramo):

Aiardi Alberto, Artese Vitale, Ciancio Antonio, Di Giovanni Arnaldo, Gaspari Remo, Iovannitti Bernardino Alvaro, Nenna D'Antonio Anna, Ricciuti Romeo, Sandirocco Luigi, Sospiri Nino, Susi Domenico, Tancredi Antonio.

Collegio XXIV (Bari-Foggia):

Cannelonga Severino Lucano, Ceci Bonifazi Adriana, Ciocia Graziano, Del Don-

no Olindo, Dell'Andro Renato, Formica Salvatore, Lattanzio Vito, Lenoci Claudio, Lops Pasquale, Matarrese Antonio, Nebbia Giorgio, Reichlin Alfredo, Romano Domenico, Russo Vincenzo, Sorice Vincenzo, Tatarella Giuseppe, Vacca Giuseppe, Vernola Nicola.

Do atto alla Giunta di questa comunicazione, e dichiaro convalidate le suddette elezioni.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Avverto che è stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, aggiungere in fine le parole: nonchè quelli di cui all'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

33. 10.

GOVERNO

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Felisetti. Ne ha facoltà.

LUIGI DINO FELISETTI. Signor Presidente, mi domandavo se davvero questa questione che torna e ritorna, quasi a mo' di ricorso storico, sia pure in questa importante ma piccola vicenda, abbia tutta l'importanza e la dignità che ad essa sembra attribuirsi da parte nostra.

Tuttavia sì, se è vero com'è vero che su questa materia, per altro già decisa sotto il profilo della costituzionalità, si ritorna, così come ho sentito ritornare poc'anzi il collega Macis in modo particolare.

Di fronte alla eccezione di preclusione — sostanzialmente mi pare di poterla definire così — sollevata dal collega Gitti, alla quale mi associo, come dirò, essa unificando la pregiudiziale ed il merito, ha aperto giustamente il tema sul merito.

Credo che questo consenta un apprezzamento molto più completo e cospicuo della stessa eccezione di pregiudizialità o, meglio ancora, di preclusione, che è stata

fatta. Dunque, il tema della contesa è questo: posto che non si dubita — mi riporto alle parole acute, come sempre, del collega Violante — del fatto-effetto, per cui e con l'uno degli strumenti, l'amnistia, e con l'altro, l'oblazione, quello che ne deriva è la estinzione (vedremo poi la quantità di cose considerate, ma questa è l'impostazione in sede teorica), il discorso cade su questo punto: quale dei due strumenti è più acconcio adoperare per l'estinzione dei reati contravvenzionali, di quei reati previsti dall'articolo 43, lettere *a*) e *b*), della legge n. 1050 del 1942 e dalla legge n. 10 del 1977.

Devo dire che se c'è qualcuno che si è comportato in modo rettilineo dall'inizio fino a questo momento, questo è il Governo. Infatti, il Governo ha proposto con il suo primo decreto-legge su questa materia come strumento conclusivo di estinzione l'oblazione, e l'ha proposta limitatamente al tipo di reati di cui stiamo parlando, cioè a quelli contravvenzionali. Caduto il decreto perché la Camera non vi ha riscontrato i presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione, il Governo ha ripresentato il disegno di legge in discussione, che ripete, con strumento diverso, l'identico contenuto normativo almeno sul punto in questione.

Non credo che abbia torto il collega Gitti quando nel porre la questione della preclusione. Si potrà discutere se questa sia una preclusione di natura tecnico-regolamentare, cioè di interpretazione dei meccanismi, o se sia una preclusione che, senza nulla togliere a questo primo aspetto, si adorna di elementi più cospicui e pertinenti ove ci si addentri in una certa valutazione di merito di tutta la partita.

Andando ai precedenti, trovo quelli che sono immediatamente dietro le nostre spalle: il relatore Piermartini citava gli articoli 11 e 18 di questa legge. È vero che qualcuno potrebbe obiettare che valgono per la condotta futura, ma è altrettanto vero che nessuno può obiettare che tutta la cultura sottesa in questo disegno di legge è tipica dello strumento di oblazione. Per cui questi precedenti hanno sicuramente una loro portata al fine di stabilire

l'alternativa circa la scelta di due strumenti che producono lo stesso effetto.

Ma perché chi, come il Governo, ha proposto lo strumento dell'oblazione ha secondo me ragione di insistere su questo punto? Rivolgo questa domanda proprio a coloro che di questa materia hanno coscienza da un punto di vista di cultura, di attività, di preparazione.

Il signor Presidente mi scuserà se io uso sempre — e lo farò anche questa volta — «strappare il regolamento» per rivolgermi direttamente in termini colloquiali: è una finzione meramente dialettica, che nulla toglie alla validità dell'argomento. Ma chiedo al collega Violante se egli non convenga con me sul fatto che il vero «distinguo» nella scelta tra due strumenti diversi, come quelli dei quali stiamo discutendo, sia la natura estremamente monografica, episodica, limitata in un contesto di reato specifico, che è il tipico strumento che si assume nell'oblazione. Invece, quando si usa lo strumento dell'amnistia si spazia di solito in una visione che contempla quasi tutto il codice penale; tanto è vero che in caso di amnistia si fanno sempre classificazioni del tipo «tutti i reati che prevedano una pena edittale non superiore a...». Questa è la sistematica dell'uso dell'amnistia, che è uno strumento generalizzato di concessione di un beneficio.

CARLO TASSI. E la legge sul condono fiscale?

LUIGI DINO FELISETTI. Ne parlerò tra poco e comunque in quel caso è espressamente detto che si tratta di una deroga. In tutti gli altri casi, l'amnistia ha sempre un contenuto di generalizzazione, mentre invece l'oblazione ha una direzione specifica, individuata dalla violazione che si vuole prendere in considerazione ai fini della creazione di uno strumento estintivo, come avviene appunto in questo caso.

Vogliamo dei precedenti? Li troviamo subito, anche se dobbiamo risalire a tempi per i quali il discorso può essere fatto con estrema serenità, soprattutto perché

andiamo molto all'indietro a trovar radici di fondamento a quello che sto sostenendo. Ed ecco allora la legge doganale del 1924, che prevedeva la possibilità di estinzione di reati attraverso oblazioni. Così la finanziaria del 1929 e quella del 1931; così alcune norme del codice della strada del 1933 e anche delle edizioni successive. In tutti questi casi, ricorrono sempre due elementi: l'uso dello strumento «oblazione» e il carattere circoscritto, individuato, monografico del reato preso in considerazione (finanziario, doganale, tributario, stradale, di contrabbando eccetera). Quando viceversa si è parlato di amnistia, lo si è fatto in un ambito generalizzato e si sono prese in considerazione non le materie ma i tetti di pena, salvo poi introdurre alcune esclusioni *ratione materiae* limitatamente ad alcuni reati che, pur avendo una pena edittale inferiore al tetto previsto, venivano esclusi dal provvedimento di clemenza per considerazioni di carattere politico generale o contingente.

Ma non ho ommesso quello che credo sia l'esempio più indicativo. Qualcuno dice «una rondine non fa primavera» ma, visto che siamo all'inizio della primavera, dobbiamo dire che invece questa rondine c'è, se non le altre. Lo ripeto: l'11 novembre 1983, soltanto sei mesi fa, noi abbiamo qui dentro approvato, convertendo un decreto-legge, la legge n. 463 nella quale, proprio con lo strumento «oblazione» (e non con lo strumento «amnistia»), abbiamo consentito di estinguere, a fronte del pagamento di una somma e della presentazione del relativo attestato (notate bene: anche lì con la previsione della rateizzazione del pagamento), delitti e contravvenzioni in materia di mancati versamenti contributivi tra i quali erano compresi anche quelli relativi ai contributi INAIL per i quali nella apposita legge è prevista una pena che arriva a due anni di reclusione. Si tratta quindi di un delitto ma, proprio per la caratteristica monografica dell'argomento, si è anche per quella estinzione utilizzato lo strumento «oblazione». La legge è lì, possono andare a leggerla tutti quanti ed è stata approvata a larghissima maggioranza, dalla sinistra

e dal centro, forse con qualche eccezione limitata alla sinistra indipendente o a democrazia proletaria. È dunque evidente che, se c'erano ragioni contrarie di un certo tipo, le si doveva porre allora.

Concludo rapidamente sull'altro ulteriore argomento: *de minimis non curat praetor*! E non c'è dubbio che le violazioni di cui ci stiamo occupando siano minime. Si tratta di reati pretorili e si tratta soltanto di contravvenzioni, in parte punibili con la sola ammenda, in parte punibili congiuntamente con l'ammenda e con l'arresto. Ma sempre di contravvenzioni si tratta.

Consentitemi di dire (anche se non ve ne è bisogno, perché tutti lo possiamo intuire) che la prerogativa del Presidente della Repubblica in punto a concessione di benefici di questo tipo, di questa natura, di benefici da clemenza, mal si sposa quando questi vengono chiesti ed eventualmente concessi a fronte di situazioni minimali come quelle di cui ci stiamo occupando. Trattassimo di delitti, potrei capire, perché allora è da preservare ed anzi proclamare la prerogativa presidenziale di concessione del beneficio su delega del Parlamento; ma trattandosi di reati di così breve momento (di natura contravvenzionale, ripeto), pare a me che quello scelto sia lo strumento adeguato, giusto e, nella filosofia di questo discorso di merito, e soprattutto di quelli cui si riferiva il collega Gitti a proposito di tutto l'impianto di questo disegno di legge, una volta che abbiamo ben distinto che tutti gli argomenti considerati per fare un distinguo fra oblazione ed amnistia, presentano il vizio — come ripetuto poc'anzi dal collega Macis — di riferirsi all'esempio della oblazione di cui agli articoli 160 e 162 del codice penale, mentre qui versiamo in oblazione extra-processuale, ed amministrativa (su questo il collega Rodotà mi sta dicendo che siamo già a Samo, tanti sono i vasi che insieme a questa materia abbiamo portati), giungo alla conclusione cui è pervenuto il collega Gitti: sostenere la preclusione e, in ogni caso, il rigetto dell'emendamento Violante e di quello dei colleghi del Movimento sociale italia-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

no-destra nazionale, in relazione alla sostituzione dell'oblazione con lo strumento dell'amnistia (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Loda. Ne ha facoltà.

FRANCESCO LODA. Ho ascoltato con attenzione il collega Felisetti: come sempre, il suo intervento è stato un esercizio di intelligenza certamente assai apprezzabile. Tuttavia nell'udirlo non sfuggiamo ad un'impressione di disagio perché, francamente, sembrerebbe che durante il confronto che, dall'inizio della discussione di questo provvedimento ha opposto la maggioranza di questa Assemblea alle nostre posizioni sulla questione dell'amnistia, il tema sia di natura squisitamente tecnico-formale, con difficoltà, di conseguenza, a cogliere una sostanza politica che per altro c'è ed è una sostanza politica assai limpida e chiara, pure avvolta come è in argomentazioni tecnico-giuridiche, tuttavia affluenti in qualche modo al tema e, come tutte le argomentazioni tecnico-giuridiche, opinabili, discutibili, ricche di forza di sostegno verso questa o quest'altra tesi.

Non si spiegherebbe però una resistenza così tenace, continua e coerente come quella che su questo punto ha accompagnato il dibattito, con una maggioranza che ha opposto sempre, alle questioni qui radunate poi, non a caso, in modo abbastanza pregnante negli articoli 33 e 34, tutta una serie di problemi. Dico subito che la nostra non è una affermazione a questioni di mero principio o astratte, perché nella nostra posizione di un corretto procedimento amnistiale, c'è un ben preciso significato politico che è stato anche alla base della discussione che facemmo in occasione dell'esame degli articoli 11 e 18, che giustamente il collega Felisetti richiamava. Non ripeterò le argomentazioni dei colleghi Violante e Macis perché mi sono sembrate così serrate e limpide, sul punto sollevato oggi dal collega Gitti, da non meritare alcun'altra sottolineatura. Nell'affrontare l'articolo 33 dobbiamo

però chiarirci almeno il tema politico perché sia evidente la portata del confronto. Non ripetendo le questioni già dette a proposito dell'istituto dell'oblazione, del suo valore, dei suoi effetti e dei suoi rapporti con il procedimento penale e quindi con lo spazio di giurisdizione che noi intendiamo salvaguardare. Credo vi siano spazi ancora mantenuti — sarà poi una questione di interpretazione e di gestione della legge — ma qui ci troviamo di fronte ad una scelta politica che riguarda il passato e già questa rappresenta una linea di discrimine politico inequivoca che non consente saldature sommarie, come quella di ritenere che l'istituto oblativo, presente nei precedenti articoli del titolo primo, abbia un così stringente e continuo riflesso da spianare la strada alla scelta politica che dobbiamo operare ed ai modi con cui dobbiamo affrontare la sanatoria del passato. Tutto ciò rappresenta un discrimine dove il dato tecnico diventa dato saliente di distinzione politica che è da tener presente sotto il profilo della coerenza costituzionale e sotto il profilo della scelta politica dei modi con cui procedere alla sanatoria.

Qui vengo al punto che ritengo rilevante perché negli emendamenti che abbiamo presentato non si prestano ad equivoci. Il procedimento è assai limpido per quanto attiene agli affetti estintivi della violazione amministrativa assegnati all'oblazione, quindi in primo luogo il fatto dell'oblazione, quindi le sue conseguenze estintive della violazione amministrativa, quindi il procedimento che vede impegnato il rapporto cittadino abusivo-pubblica amministrazione, dopo di che il controllo di queste condizioni, di questi presupposti, di questo *iter* procedimentale è di competenza dell'autorità giudiziaria che dichiara estinto il reato.

Onorevoli colleghi, non riprendo la questione generale sulla necessità di un procedimento amnistiale, in ordine all'estinzione delle partite passate dell'abusivismo; a me interessa cogliere, in modo ravvicinato, il processo di sanatoria, il modo in cui andiamo a governare il processo di sanatoria, il che riguarda il

piano delle condizioni richieste per attingervi, il piano dei comportamenti della amministrazione per essere coerente ai contenuti che sono stati posti.

Qui noi cogliamo un punto: dirò più tardi anche qualcosa che non può non anticipare una discussione che riguarda l'articolo successivo, ma che è così strettamente connessa a quello che stiamo discutendo da non poter essere evitato. Si tratta infatti del modo, che riteniamo negativo e scorretto, con cui si vuole andare a governare il processo di sanatoria per il passato attraverso l'oblazione. Si tratta, in sostanza, (e qui davvero esiste continuità con le scelte contenute nel titolo primo) di escludere a questo delicato e complesso processo di controllo e di governo della sanatoria il momento giurisdizionale, cioè un organo terzo di controllo che noi riteniamo opportunamente e necessariamente concorrente a quello amministrativo. Anche per il passato, insomma, oltre che per il futuro, la partita della sanatoria non è esclusivamente assegnabile al rapporto cittadino abusivo-pubblica amministrazione in senso stretto. Credo sia coerente sotto il profilo ordinamentale, ed è opportuno politicamente, che vi sia un sussidio ed un coordinato rapporto di controllo che salvi lo spazio giurisdizionale. In questo senso il procedimento amnistiale, oltre ad essere costituzionalmente corretto, salva questo momento terzo di controllo.

Non starò a ripetere, a proposito degli articoli 33 e 34 che fissano la disciplina per la sanatoria sul piano amministrativo, le critiche che abbiamo già sollevato su tali procedimenti. Ora li abbiamo alle spalle e con essi abbiamo alle spalle una complessa partita di sanatoria dell'abusivismo passato. Non intendiamo fare alcun processo anticipato a cattive intenzioni o a cattivi governi di questo processo di sanatoria, ma la salvaguardia di un momento giurisdizionale rappresenta un elemento di garanzia che dovrebbe stare a cuore a tutti, onorevoli colleghi.

Qui le carte si sono fatte vieppiù scoperte e l'elegante ed intelligente tecnicismo dei discorsi pronunciati dai colleghi

Felisetti e Gitti cede il passo alla chiarezza della posta in gioco: non dimentichiamo che dopo l'articolo 33 viene il 34. Con quest'ultimo articolo l'oblazione diventa il *passe-partout* indeterminato di ogni abuso, anche di quello non sanabile. Pertanto, esplicitamente e direttamente attraverso l'oblazione, tutto ciò che si è detto a proposito degli articoli precedenti, nel dibattito di ieri e di oggi, salta e si va seccamente alla monetizzazione anche dell'abusivismo passato nei termini che sono stati prima previsti, dopo di che ogni altra questione scompare.

Questo onorevoli colleghi, è davvero il sigillo, il momento di chiusura di un'operazione politica, altro che tecnico-giuridica! È un'operazione tutta politica che non a caso finalmente fa emergere la portata di un confronto-scontro. Diciamolo chiaramente, perché non solo nella sostanza e nei fatti con questo procedimento esclusivamente oblato viene sacrificato ogni confine posto alla sanatoria, ma viene anche di fatto superata — e le due cose stanno insieme e si intrecciano: sono un momento solo di una visione unitaria ed organica — ogni possibilità di controllo da parte di terzi, che solo la giurisdizione può garantire e che infatti poteva venire garantito unicamente dal procedimento amnistiale, facendo del giudice il soggetto concretamente — non astrattamente — in grado di controllare l'iter procedimentale precedente, le condizioni per l'estinzione del reato e quindi anche le condizioni di una legittimità sostanziale dell'iter amministrativo di sanatoria avvenuto in precedenza.

Queste, onorevoli colleghi, a me sembrano davvero le questioni su cui è necessario ancora confrontarci, su cui ancora noi rivolgiamo un appello di buon governo alla maggioranza, che di dichiarazioni di buon governo, anche nella materia che stiamo discutendo, ne ha fatte molte, salvo poi, lungo il tracciato tormentato di questo confronto parlamentare, tirarsi indietro, nei fatti, troppe volte. Noi constatiamo che la rigidità dell'atteggiamento della maggioranza è un momento grave di chiusura al confronto; non vogliamo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

ritenerlo definitivo, ma è certo che se tale sarà il nostro giudizio non potrà che essere assai severo (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tamino. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. Signor Presidente, finora abbiamo sentito vari interventi che hanno riproposto gli aspetti costituzionali e giuridici, che sono poi il nodo di tutto il disegno di legge. Mi riferisco alla questione della oblazione o dell'amnistia. È un argomento che è già stato trattato quando abbiamo discusso della costituzionalità di questo disegno di legge. Quindi, anche per i miei limiti in questo campo, non intendo ribadire cose che sono state già espresse da colleghi che hanno molte più capacità in questa materia di quante ne possa vantare io. Ma, fermi restando gli aspetti costituzionali e giuridici del problema, io credo che debbano essere anche sottolineati gli aspetti di senso comune e, se l'espressione non fosse fraintendibile, direi gli aspetti di buon senso, relativi a questi argomenti, perché non possiamo dimenticare che le leggi valgono per tutti i cittadini, devono essere comprensibili da tutti i cittadini, devono rispondere al senso comune che è acquisito da tutti i cittadini, o per lo meno così dovrebbe essere.

Ora, è difficile trattare l'articolo 33 congiuntamente dall'articolo 34, perché sono strettamente intrecciati. Quindi, proprio in termini di senso comune, cercherò di affrontarli insieme.

Il collega Felisetti si è dato molto da fare a ricordarci quali siano i precedenti di oblazione. Tralasciando i precedenti che sono stati richiamati ma che sono anteriori all'entrata in vigore della nostra Costituzione, e che quindi mi sembra possano essere presi in considerazione ma fino ad un certo punto, se entriamo nel merito dei precedenti citati e che sono successivi al 1947, abbiamo a che fare essenzialmente con argomenti di carattere fiscale o riguardanti il contrabbando, fino ad arrivare all'ultimo precedente,

quello della legge 11 novembre 1983, n. 463, in cui l'oblazione è stata collegata a delitti e contravvenzioni in materia contributiva.

Credo che vada fatta osservare attentamente la differenza tra questi precedenti e quanto stiamo discutendo. Anzitutto, dobbiamo dire che, nel loro insieme, l'articolo 33 e l'articolo 34 stabiliscono la sospensione della pena per azioni già commesse e, collegandole agli articoli 11 e 18, prevedono un'oblazione ed una sanatoria per ciò che è stato e per ciò che sarà.

È difficile accettare la logica del collega Felisetti, secondo cui, poiché sono stati approvati gli articoli 11 e 18, bisogna adesso essere d'accordo sull'articolo 33. Noi eravamo contrari agli articoli 11 e 18 e, ovviamente, continuiamo ad essere contrari anche agli articoli 33 e 34, nonché agli articoli successivi ai quali ci si può riferire per quanto riguarda l'oblazione. Quindi questo precedente non può valere per l'opposizione, ma non può valere neanche da un punto di vista strettamente giuridico, in quanto si riferisce a questioni temporalmente distinte.

I precedenti si riferiscono a problemi contributivi fiscali, e in questo senso si può anche dire che effettivamente con l'oblazione si viene a far cadere il danno collettivo. Non è invece sostenibile la stessa cosa per quanto riguarda i reati nel campo dell'abusivismo edilizio, perché non è assolutamente scontato (e lo abbiamo analizzato in tutti gli articoli fin qui discussi) che con l'oblazione si possano far cessare i danni provocati alla collettività del reato stesso. Quindi, si tratta di argomenti distinti dal punto di vista del mantenimento o meno di quello che è il danno per la collettività, per l'ambiente, per il territorio.

Inoltre, (e questo è un fatto assolutamente inaccettabile), sia nell'articolo 33 sia nell'articolo 34 si prevede l'oblazione non soltanto per quei casi in cui sia possibile la sanatoria, ma, di fatto, la sospensione dell'azione penale e l'estinzione dei reati contravvenzionali sussistono anche qualora le opere non possano conseguire

la sanatoria. A questo punto, un certo discorso non è più giustificato. Si dà, infatti, per scontato che si possa prevedere quali siano i reati per i quali sia ammessa la sanatoria e nell'articolo 33 non si chiarisce che la presentazione della domanda, accompagnata dall'attestazione del versamento, vale solo qualora si tratti di reati per i quali sia conseguibile la sanatoria. In particolare, va rilevato che nell'articolo 34, in cui si chiarisce che, anche qualora non si possa conseguire la sanatoria, i reati contravvenzionali sono ugualmente estinti, si introduce un principio che è veramente al di fuori del buon senso, del senso comune: è una mostruosità inaccettabile, al di là del fatto che sia o meno costituzionalmente legittimo. A mio avviso è incostituzionale: di ciò ha già parlato l'intervento del collega Ronchi. Ma lasciamo pure da parte questo tema. Ripeto, anche qualora mi si dimostrasse — ma non sembra a me che sia stato dimostrato — che la norma in questione è costituzionalmente legittima, sicuramente continuerei ad affermare che la stessa non è accettabile, dal punto di vista del senso comune e del senso morale. È una cosa immorale ed inaccettabile. Ciò va ribadito al di là, addirittura, della costituzionalità, sottolineando ancora una volta che per me la norma è incostituzionale. Ritengo dunque giustificati gli emendamenti volti a ristabilire la costituzionalità di questa norma, rinviando — come da articolo 79 della Costituzione — al Presidente della Repubblica la possibilità di deliberare in ordine alla amnistia, attraverso la delega del Parlamento.

La questione è inconcepibile anche perché, di fatto, si tende a garantire, attraverso l'oblazione, introiti per le casse dello Stato, in una logica nettamente opposta al rigore. Vorrei qui fare un appello ai colleghi del partito liberale e del partito repubblicano, così solerti a parlare di rigore a senso unico, nei confronti magari soltanto dei lavoratori e mai degli evasori fiscali, per ricordar loro che qui, nel momento in cui si pensa di intritare i denari, che ho detto, per le casse dello Stato, si garantisce che mediante la sanatoria non

si applichino neanche le sanzioni amministrative, ivi comprese le pene pecuniarie e le sovrattasse previste per le violazioni delle disposizioni in materia di imposte sui redditi, relativamente ai fabbricati abusivamente eseguiti.

Colleghi, non so se sia chiaro che cosa questo significhi e che cosa abbia significato. Sarebbe però il caso di ricordare che, fino ad ora, attraverso l'evasione fiscale connessa con l'abusivismo edilizio, si sono persi per le casse dello Stato da 30 a 40 mila miliardi, in questi ultimi 10 anni.

Non si tratta, dunque, di rigore, ma di lassismo, per avere una manciata di miliardi, si accetta passivamente di rinunciare a quella che è la via corretta, dal punto di vista giuridico, per introitare soldi nelle casse dello Stato. È un precedente, questo, che mette in luce come si intenda proseguire nel campo dell'eliminazione del male che colpisce il nostro paese, cioè l'evasione fiscale. In effetti siamo sempre in questo campo: non si intende perseguire l'evasione fiscale, non si intende cercare di essere rigorosi, ma soltanto di sanare un male esistente con l'obiettivo di fare un favore a coloro che, con l'abusivismo, hanno deteriorato il nostro paese, per introitare soldi nelle casse dello Stato e oltre tutto, impedendo in tal modo ai comuni, proprio perché è esigua la parte degli introiti ad essi destinate, di eseguire quelle opere di urbanizzazione che sono previste nello stesso articolo di questo progetto di legge. Io, come ho detto, non entro nel merito degli aspetti costituzionali, ma è incostituzionale, ricordiamolo, anche il fatto di introdurre, attraverso una legge, nuove spese per gli enti locali senza garantirne la copertura finanziaria mediante la legge stessa. L'insieme di questi fatti, cioè mettendo insieme l'articolo 33 con l'articolo 34, manifesta appieno la volontà del Governo nei confronti dell'abusivismo edilizio, cioè quella di mettere una pietra sopra, nel senso favorevole, ovviamente, a coloro che sono stati abusivi, soprattutto i grandi speculatori, per il passato e di dare tranquillità a coloro che intendono ricorrere all'abusivismo per il futuro — altro che

rigore! — introducendo anche un precedente pericoloso in tutti gli altri campi in cui si potrà pensare di ricorrere all'istituto della oblazione. Non credo che in questo modo sia possibile affrontare questi prolemi: non è questo il modo di prevenire la distruzione del nostro territorio.

È per questo motivo che, il gruppo di democrazia proletaria ha chiesto la soppressione degli articoli 33 e 34 mediante i suoi emendamenti. Siamo, in via subordinata, favorevoli agli emendamenti che affidano al Capo dello Stato, attraverso la delega per la concessione dell'amnistia, la valutazione di questi problemi. Siamo convinti che l'articolo 34 debba comunque essere soppresso, anche al fine di dare giustificazione del lavoro che abbiamo fatto in questa aula quando abbiamo trattato il problema delle opere che non possono conseguire la sanatoria. Sarebbe stato vano esserci preoccupati di quali sono le opere che non possono conseguire la sanatoria, se poi di fatto, per quanto riguarda gli aspetti dei reati contravvenzionali e per quanto riguarda la possibilità, quindi, di ridurre l'effetto di quell'articolo, si introduce con gli articoli 33 e 34 una tranquilla libertà di azione per i costruttori abusivi.

Spero che vi sia la volontà di venire incontro a queste indicazioni, relativamente non solo agli aspetti costituzionali e giuridici di questo articolo, ma soprattutto al senso comune, che dovrebbe essere rispettato anche all'interno di quest'aula. (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Guarra. Ne ha facoltà.

ANTONIO GUARRA. L'articolo 33, che la Camera sta affrontando, tratta degli effetti della oblazione e della concessione in sanatoria. Tale articolo, nei primi due commi, recita:

«La presentazione entro il termine perentorio della domanda di cui all'articolo 26, accompagnata dalla attestazione del versamento della somma di cui al primo comma dell'articolo 29, sospende l'azione

penale ed il procedimento per le sanzioni amministrative.

L'oblazione interamente corrisposta estingue i reati di cui all'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche, e all'articolo 17 della legge n. 10 del 1977».

Ritorna, quindi, in discussione con questo articolo il principio fondamentale: se i reati previsti dalle norme urbanistiche debbano essere dichiarati estinti per amnistia concessa, così come prevede la nostra Costituzione, su legge di delega delle Camere, dal Presidente della Repubblica, oppure attraverso il procedimento della oblazione, come tenacemente sostenuto dal Governo e dalla maggioranza nel corso di questa discussione.

L'onorevole Gitti, prima ancora che si iniziasse l'esame dell'articolo 33, ha dichiarato che considera preclusi gli emendamenti presentati a questo articolo che prevedono l'estinzione dei reati urbanistici attraverso la concessione dell'amnistia. Egli ha sostenuto che questa preclusione sarebbe determinata dalla precedente approvazione dell'articolo 18 da parte di questa Assemblea.

L'articolo 18, onorevoli colleghi, così recita: «L'azione penale rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di cui agli articoli 11 e 13.

Il rilascio della concessione in sanatoria estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti».

Dopo aver letto attentamente l'articolo 33, con i relativi emendamenti presentati dal gruppo parlamentare comunista e dal gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano, che vogliono introdurre il principio della concessione dell'amnistia da parte del Presidente della Repubblica, dopo aver letto questo articolo 18 ed i precedenti articoli 11 e 13, cui il 18 fa riferimento, io ritengo che non abbia alcun fondamento la richiesta avanzata dall'onorevole Gitti di considerare preclusi gli emendamenti che vogliono introdurre il principio dell'amnistia.

La prima considerazione da fare è che l'articolo 18, che afferma il principio

dell'estinzione del reato attraverso l'oblazione, vale per i reati futuri, vale per le attività che si verificheranno in materia di abusivismo edilizio dal giorno successivo all'entrata in vigore di questa legge, e non può assolutamente riguardare le violazioni che si sono verificate precedentemente, anche perché in precedenza non era possibile ai cittadini adempiere agli obblighi di cui agli articoli 11 e 13.

Non vedo quindi come una norma di legge che vuole regolare per il futuro la sanatoria di opere abusive possa valere per sanare le opere abusive che si sono verificate in passato, quando la sanatoria fa riferimento a determinati comportamenti del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione.

Non c'è dubbio che la Camera si trova davanti ad una scelta: essa può imboccare la strada dell'oblazione, indubbiamente apportando un *vulnus* all'ordinamento giuridico, ai principi generali del diritto. Qui non si tratta soltanto di far riferimento al principio costituzionale secondo il quale è il Presidente della Repubblica, su legge di delega delle Camere, che può concedere l'amnistia, così che i reati possano essere estinti; qui bisogna guardare anche ai principi generali nel loro complesso.

L'onorevole Felisetti ci ha portato l'esempio di alcune leggi che avevano introdotto il principio dell'estinzione del reato attraverso l'oblazione, ed ha citato sia leggi che erano in vigore prima dell'avvento della Costituzione repubblicana, sia leggi successive; ma il fatto che un principio fondamentale sia stato obliterato in una determinata norma non significa che in seguito la regola debba essere quella di violare sempre il principio fondamentale. Se il principio fondamentale è che i reati possono essere estinti mediante l'oblazione soltanto quando sono puniti con l'amenda, e non anche con la pena detentiva, non vedo perché l'aver violato una volta questo principio fondamentale dell'ordinamento giuridico penale possa autorizzare a farlo sempre anche in avvenire.

Ma io vorrei richiamare l'onorevole Git-

ti su questa considerazione: che cosa significa che l'approvazione dell'articolo 18 comporta la preclusione degli emendamenti che vogliono introdurre il principio dell'amnistia? Non c'è dubbio che la Camera è chiamata a fare una scelta, che è però di merito: introdurre nel disegno di legge il principio della estinzione del reato attraverso l'oblazione oppure quello della delega al Presidente della Repubblica per la concessione dell'amnistia. Ma lo deve decidere la Camera, approvando o respingendo gli emendamenti!

Vorrei chiedere all'onorevole Gitti: se un domani il Presidente della Repubblica, su delega del Parlamento, concede l'amnistia per tutti i reati che sono puniti con una pena nel massimo fino a tre anni, senza eccezione alcuna per qualsiasi materia, questa amnistia verrà anche concessa ai reati previsti dalle leggi urbanistiche? Chiedo se non saranno considerate anche le violazioni urbanistiche, nonostante il disegno di legge in esame preveda il procedimento dell'oblazione. *Quid iuris?*, onorevole Gitti, se vi sarà questa legge-delega al Presidente della Repubblica per la concessione dell'amnistia; forse che i magistrati potranno non applicare quell'amnistia, dicendo che per le violazioni urbanistiche bisogna seguire soltanto il procedimento dell'oblazione?

Non credo, l'amnistia è null'altro che la volontà dello Stato di non perseguire penalmente taluni reati che siano stati commessi in un determinato periodo di tempo, e quindi, se non vi è l'eccezione per i reati previsti e puniti dalle leggi urbanistiche, anche questi verranno amnistiati. Mi pare che questa considerazione porti alla conclusione che gli emendamenti presentati dal gruppo parlamentare comunista e dal gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano non sono affatto preclusi e che essi devono essere votati dall'Assemblea (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rodotà. Ne ha facoltà.

STEFANO RODOTÀ. Signor Presidente, io non credo che questa ulteriore ripresa

della discussione sul tema dell'amnistia sia pura ripetizione dei discorsi già fatti, non solo perché dal collega Gitti è stata posta una questione nuova, relativa ad una sorta di preclusione riguardante taluni emendamenti con i quali è stato proposto il passaggio dal regime dell'oblazione amministrativa a quello dell'amnistia; ma anche perché mi pare che siamo arrivati al punto in cui un chiarimento sul diverso significato e sui diversi effetti dei due istituti sia ormai possibile.

Io spenderò pochissime parole sul tema della preclusione, dal momento che altri colleghi hanno già insistito su questo punto e hanno a mio giudizio opportunamente rilevato come negli emendamenti in questione — parlo di quelli relativi all'amnistia — nulla vi sia che contraddica con le decisioni già prese dalla Camera quando ha approvato articoli in cui si usa già il termine «oblazione».

A parte il riferimento che a questo termine e all'istituto connesso si fa nei primi capi di questa legge, vorrei osservare come in effetti non siano state previste le conseguenze collegate all'uso del termine oblazione; sicché ancora questo è poco più che un riferimento verbale che va riempito di contenuti attraverso norme che, non a caso, erano state abbandonate o proposte nell'ordine delle votazioni. Sicché, dalle decisioni che verranno prese in questa sede avremo poi la possibilità di dare effettiva portata e qualificazione anche al termine adoperato precedentemente.

Dal momento, però, che l'osservazione è stata fatta, vorrei ricordare che in molte occasioni la Camera si è trovata a lavorare secondo il metodo che in questo momento si vorrebbe invocare, per poi invocare a sua volta una preclusione.

Ricorderò un solo caso, assai clamoroso, che va bene al di là della situazione che abbiamo di fronte, quello della legge di riforma dell'editoria. Nel corso della discussione di quel provvedimento approvammo una serie numerosa di norme in cui si faceva riferimento ad una Commissione per l'editoria. Il termine Commissione nel linguaggio comune indica un

organo sicuramente non monocratico, bensì collegiale. Che cosa accade allora? Al termine dell'esame di quel provvedimento in riferimento ad un articolo accantonato si scelse un organo monocratico, quello del garante dell'editoria. Così, al termine, in una sede assai discutibile di coordinamento, il garante dell'editoria fu ritenuto organo monocratico sostitutivo di un organo collegiale quale la Commissione e, addirittura, si provvide a ripartire le competenze tra il nuovo organo e la direzione generale della Presidenza del Consiglio competente in materia.

Operazioni di questo genere, quindi, sono state già fatte e ritenute tutt'altro che precluse dalla Presidenza, in quanto si è ritenuto che l'accantonamento implicasse anche una non definizione di taluni termini ed istituti strumentali al funzionamento della legge, che dovevano essere rinviati e decisi nella sede propria. Mi sembra che siamo in uno di questi casi.

Se dovessi poi partire dalla premessa che ci ha guidato nella discussione di questo provvedimento, secondo la quale ricorrere ad uno strumento diverso dalla amnistia significherebbe violare la Costituzione, è ovvio che questa correzione, facendo venire meno un vizio implicito nel procedimento seguito, non potrebbe che essere ritenuta opportuna.

Vorrei però tornare alla questione della amnistia e della oblazione. Mi pare che dalla discussione svolta oggi, che appunto per questo non mi sembra inutile, sia stato smentito l'assunto, tra l'altro mantenuto nella relazione che accompagna l'originario disegno di legge del Governo ed il testo della Commissione, secondo cui, tutto sommato, ci troveremmo di fronte ad una mera questione di *nomen iuris*, rispetto alla quale gli effetti giuridici che ne conseguirebbero sarebbero del tutto identici.

La discussione di oggi ha posto in evidenza come, a parte ogni altro rilievo, la scelta dell'uno o dell'altro strumento abbia conseguenze giuridiche assai rilevanti, sulle quali tornerò fra un momento.

Vorrei spendere ancora una parola per sottolineare come non sia affatto vero che

in questa materia vi sia una libertà di scelta, per la quale, una volta individuato come obiettivo politico quello della estinzione del reato, sarebbe poi ammissibile qualsiasi strumento che per avventura ci portasse a conseguire questo tipo di risultato.

In questa materia siamo di fronte ad una tipizzazione costituzionale, alla quale non possiamo sfuggire, anche se in qualche momento questo procedimento dovesse apparirci più oneroso di altri. So che di questi tempi il riferimento alla Costituzione non è sempre graditissimo, ma qui è assai limpido. Se quello dell'amnistia è un provvedimento più gravoso di altri, ci sarà pure una ragione, così come ci sarà una ragione in base alla quale si è voluto il suo inserimento nel corpo della Costituzione.

Direi, tutto sommato, che il tentativo, operato oggi dal collega Felisetti, di ricostruire le differenze fra amnistia e oblazione sulla base di una presunta generalità della prima e di una presunta specificità della seconda, è nient'altro che un tentativo di razionalizzare alcune tendenze, nulla più che tali. Infatti, nella storia dello Stato post-fascista abbiamo dei casi di amnistie mirate che il collega Felisetti ha omesso di citare.

Comunque, che la normalità statistica ci parli di un'amnistia finalizzata ad uno spettro largo di reati e di una oblazione che abbia una finalità puntuale, non ci dice poi che tutte le volte che si vuole raggiungere un risultato specifico la via è quella dell'oblazione, e che invece l'amnistia è utilizzabile solo laddove c'è una pluralità di reati da prendere in considerazione. Quanti: due, tre, cinque, sette? Qual è il discrimine che ci consente di dire che usciamo dall'orbita dell'oblazione ed entriamo in quella dell'amnistia? Francamente non regge come criterio di distinzione giuridica; a parte — ripeto — la considerazione, a mio giudizio insuperabile, del riferimento costituzionale.

Per altro, a parte il caso della legge n. 463 del 1983, rispetto alla quale non ripeto né gli argomenti già invocati in altre occasioni, né l'atteggiamento che noi te-

nemmo in quella circostanza; a parte quel caso, che non può costituire un precedente rispetto alla situazione che abbiamo di fronte, tutti gli altri casi invocati dal collega Felisetti si riferiscono a situazioni giuridiche ben diverse, rispetto alle quali è lo stesso testo (caso tipico è il codice della strada) che contempla allo stesso tempo il reato e la possibilità dell'oblazione, considerandolo quindi come un mero illecito amministrativo ed indicando qual è il tipo di qualificazione, anche dal punto di vista della — uso questa espressione — rilevanza socio-economica, dell'allarme sociale, di questo tipo di reato.

Qui noi ci troviamo in una situazione profondamente diversa. Dice il collega Felisetti: «Ma sono situazioni minimali». Attenzione: fino ad oggi queste non sono state affatto considerate situazioni minimali! Infatti pur in presenza di reati contravvenzionali, come sono sicuramente quelli di cui stiamo parlando, in occasioni precedenti, mai si ritenne che l'amnistia (badate: in quei casi copriva veri e propri delitti!) fosse uno strumento che potesse coprire questo tipo di contravvenzioni; perché si riteneva, appunto, che il comportamento illecito su questo terreno, per le caratteristiche che assumeva e per i valori che metteva in discussione, non dovesse essere compreso tra quelli amnistiables.

C'è stato di più. Quando si è proceduto alla depenalizzazione di una categoria piuttosto ampia di reati, questi reati non sono stati compresi, e non sono neppure tra quelli ammessi alla sanzione sostitutiva e al patteggiamento. Quindi, tutt'altro che una valutazione di situazioni minimali; altrimenti già il legislatore in quelle occasioni li avrebbe presi in considerazione come tali, amnistiati in un caso, compresi in quella gamma di strumenti sostitutivi che ho appena citato nell'altro.

Dunque, siamo tipicamente sul terreno che, per i valori che involge e le conseguenze che produce, deve essere gestito attraverso lo strumento dell'amnistia. Altrimenti, noi veramente rischiamo di alterare equilibri costituzionali molto delicati. Infatti, se noi entriamo in aree di illeciti che il Parlamento ha ritenuto di tale

rilevanza da doverli escludere da quei provvedimenti di clemenza o da quelle forme di degradazione dal punto di vista del trattamento penale, e riteniamo che una maggioranza possa cancellare determinati reati con il semplice strumento dell'oblazione normativa, sicuramente alteriamo un equilibrio costituzionalmente rilevante.

Arrivo all'ultimo punto. Non è affatto vero che vi sia una equivalenza tra i due strumenti perché, mentre quello dell'oblazione chiude, per così dire, il suo ciclo vitale nel provvedimento legislativo parlamentare, l'amnistia implica un intervento del Presidente della Repubblica, che è un intervento di garanzia, che a sua volta apre una seconda fase di garanzia (sulla quale ha opportunamente insistito il collega Loda), che è quella della garanzia giurisdizionale, che è un tipo di garanzia da tenere comunque fermo in linea di principio ma che diventa anche più rilevante in questo specifico caso per una ragione ulteriore e a mio avviso decisiva: se mantenessimo fermo lo strumento dell'oblazione, l'autorità «giudice» della estinzione del reato sarebbe quella medesima autorità amministrativa ai cui comportamenti omissivi (non voglio arrivare a qualificarli diversamente) si deve proprio la situazione che ha determinato la necessità di giungere a questo provvedimento legislativo. Vi è quindi una forte ragione di opportunità politica per distinguere il soggetto cui si confida la gestione dello strumento di cui stiamo discutendo dal soggetto che può aver concorso a determinare la situazione di abusivismo.

Ecco allora che, con questi chiarimenti, molti degli argomenti che sono stati adottati a sostegno della tesi dell'oblazione sono destinati, se non altro, a non apparire così irresistibili come alcuni hanno mostrato di ritenere. E poiché nella fase finale di questa discussione si è potuto dare più spazio alla ragione, non vedo perché su un punto di questo genere non sia possibile realizzare un risultato ragionevole (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente e all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Antoni. Ne ha facoltà.

VARESE ANTONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento sarà in parte di merito e in parte dedicato a sollevare una questione diversa da quelle già affrontate dai colleghi.

Mi riferisco al mio emendamento 33.7, soppressivo del terzo comma dell'articolo 33. Affronterò il problema osservando subito che l'originario disegno di legge è stato presentato con il concerto di ben sette ministri ma non di quello delle finanze, nonostante che la materia trattata, appunto, dal terzo comma dell'articolo 33 sia prettamente tributaria e fiscale e decisamente ampia, tanto da poter avere effetti anche rilevanti sul gettito.

Questo mio appunto non è formale, oltre che per quanto ho ora detto anche perché con il terzo comma dell'articolo 33 si introduce in realtà un altro condono: dopo tutte le discussioni svoltesi in Parlamento, non può passare sotto silenzio il fatto che questa legge comporti ancora una volta uno dei tanti deprecati condoni.

Il terzo comma dell'articolo 33 stabilisce che con la sanatoria vengono annullate le sanzioni amministrative, ivi comprese le pene, pecuniarie per tutte le imposte dirette. Allora, innanzitutto chiedo al Governo ed al relatore se, abolite le imposte e le sovrattasse, residui l'obbligo di imposta da parte di questi contribuenti. Oppure, con questa normativa, si ha il caso che l'oblazione estingue, oltre ai reati, anche l'obbligo fiscale? Sarebbe il primo caso, onorevoli colleghi nel nostro Parlamento, perché non è mai avvenuto che con un'oblazione estintiva di reati si estinguano anche obbligazioni amministrative. In occasione dell'ultimo condono tributario, che ha provocato non poche discussioni, si è previsto che per accedere al condono delle sovrattasse (non sempre, né per tutte), si dovesse pagare almeno in parte l'imposta dovuta. Il provvedimento è stato giudicato assai negativamente qui, e non solo da noi; non ha incontrato nemmeno i favori del ministro Visentini. Pos-

sibile che questi abbia ora cambiato opinione? Non è possibile, stando anche alle più recenti prese di posizione di quel ministro: forse si spiega così la mancanza del suo concerto?

Vorrei che qui si spiegassero ora gli atteggiamenti e le incertezze anche all'interno della maggioranza. È possibile che i colleghi repubblicani, ad esempio, siano improvvisamente divenuti di opinione diversa rispetto alle precise dichiarazioni qui rese dal collega Battaglia in occasione dell'approvazione di quel provvedimento di legge? Sia chiaro che il condono non era una necessità in questo provvedimento: è possibile che colleghi democristiani e socialisti, che in Commissione bilancio ed anche in Assemblea hanno sostenuto posizioni diverse, si acconcino ora ad approvare un nuovo condono tributario che comporterà minori entrate? Chi ieri ci ha accusati di essere tiepidi, quale posizione prenderà sull'emendamento con cui proponiamo la soppressione del terzo comma dell'articolo 33? Come si concilia un orientamento simile, con la tanto conclamata politica di rigore, molto spesso spesa a senso unico? Il terzo comma di questo articolo 33 in effetti è un condono!

Aggiungo che non dovrebbero valere nemmeno preoccupazioni per le conseguenze di carattere penale nel campo dei reati tributari, se non per chi proprio non le merita in assoluto. Recita il punto 3) dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1983, n. 429 — la cosiddetta legge delle manette agli evasori che per essere perseguibile penalmente, l'omessa dichiarazione dei redditi fondiari (anche quelli di cui qui si discute) oltre la soglia dei 25 milioni, (i redditi sono determinati secondo i criteri delle imposte sui redditi e quindi generalmente su base catastale), l'infedele dichiarazione, dicevo, deve superare di almeno un quarto il reddito effettivo globale. Un rapido calcolo consente di rilevare, sulla media dei valori catastali, che la soglia dei 25 milioni si supera solo costruendo da 450 a 500 stanze: altro che piccoli costruttori! Chi si vuol difendere in questo caso sono i grandi abusivi evasori, e questo non mi sembra sia la solu-

zione seria che si diceva voler adottare e che noi abbiamo proposto all'attenzione dei colleghi con l'emendamento presentato all'articolo 33. L'emendamento mira a ridurre le soprattasse di un terzo solo per i soggetti di cui all'articolo 27, lettera a) secondo comma, e cioè quando si tratti unicamente della prima casa. Onorevoli colleghi, arrivando alla conclusione dell'esame di questo progetto di legge occorre denunciare una grave carenza: un provvedimento che ha rilevanti effetti di carattere tributario non è stato esaminato, nemmeno in sede consultiva, dalla Commissione finanze e tesoro. Tale provvedimento è stato sottratto all'esame del ministro delle finanze e porta in sé degli aspetti decisamente negativi. Un condono fiscale che non preveda il pagamento di alcuna imposta, nell'interpretazione che alcuni colleghi di maggioranza hanno dato, ma solo quello di una oblazione che estingue i reati tributari, è cosa mai avvenuta nel Parlamento della Repubblica. Per questo motivo confido che in sede di votazione i colleghi prestino maggiore attenzioni, di quella che ora dedicano a me, sopprimendo il terzo comma dell'articolo 33 ed approvando invece il nostro emendamento (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore di minoranza sugli emendamenti presentati all'articolo 33?

PIERA BONETTI MATTINZOLI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, il parere del relatore di minoranza è favorevole a tutti gli emendamenti soppressivi ed a quelli che prevedono la delega al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto di amnistia. Con questi emendamenti si rispetta il procedimento per l'estinzione dei reati commessi in passato, previsto dalla Costituzione, il quale ha portata generale ed è sempre condizionabile da parte del Parlamento. Tale procedimento garantisce l'intervento del giudice nel controllare ed accertare i presupposti ed il verificarsi delle condizioni per l'estinzione del reato. Con questi emenda-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

menti non sono quindi in gioco nè l'oblazione nè i suoi effetti; con essi si vuole soltanto garantire l'irrinunciabile intervento del magistrato. Di conseguenza, come ho detto prima, esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti soppressivi e su quelli che introducono la delega al Presidente della Repubblica per l'amnistia, mentre esprimo riserve sull'emendamento Tassi 33.9 e mi pronunzio negativamente sull'emendamento 33.10 del Governo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore per la maggioranza?

GABRIELE PIERMARTINI, Relatore per la maggioranza. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Ronchi 33.1, Crucianelli 33.2, Violante 33.6 (e sul subemendamento Violante 0.33.6.1), sugli emendamenti Guarra 33.5, Tassi 33.9, Crucianelli 33.3, Tassi 33.4, Antoni 33.7, Violante 33.8 e sugli articoli aggiuntivi Violante 33.01 e 33.02. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 33.10 del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Ricordo che l'onorevole Gitti aveva sollevato un problema relativo alla preclusione degli emendamenti Violante 33.6 e Guarra 33.5. Le argomentazioni dell'onorevole Gitti meritano certamente attenzioni, tanto che il relatore per la maggioranza si era espresso in senso favorevole. Lo stesso fanno fatto altri colleghi intervenuti. Altrettanta attenzione meritano le argomentazioni dell'onorevole Violante e dell'onorevole Guarra.

Prima di consultare l'Assemblea a tale riguardo vorrei tuttavia chiedere all'onorevole Gitti se e insiste nel sollevare tale questione.

TARCISIO GITTI. La questione da me sollevata non era un espediente per sottrarsi

al confronto sul tema dell'amnistia. Infatti il dibattito si è sviluppato ampiamente e con ricchezza di argomentazioni. Giunti a questo punto credo che il confronto possa pure proseguire con il voto di merito sugli emendamenti: in questo senso accolgo il suo invito a non insistere su tale eccezione, confidando che ciò possa agevolare una serena e rapida conclusione dell'iter di questo provvedimento.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Gitti.

Passiamo ai voti.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Ronchi 33.1 e Crucianelli 33.2 interamente soppressivi dell'articolo 33, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	488
Votanti	487
Astenuti	1
Maggioranza	244
Voti favorevoli	201
Voti contrari	286

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Amadei Giuseppe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Amadei Ferretti Margari
Amalfitano Domenico
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Andreatta Beniamino
Andreoni Giovanni
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Barbato Andrea
Barzanti Nedo
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido

Boetti Villanis Audifredi
Bogi Giorgio
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borri Andrea
Bortolani Franco
Boselli Anna detta Milvia
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Briccola Italo
Brina Alfio
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Caldoro Antonio
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Marroni Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Cuffaro Antonino
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Luca Stefano
de Michieli Vitturi Ferruccio
De Mita Luigi Ciriaco
De Rose Emilio
Di Bartolomei Mario
Di Donato Giulio

Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Gobbi Giovanna
Finì Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fittante Costantino
Fontana Giovanni
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Fortuna Loris
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Galasso Giuseppe
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Germanà Antonino
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
La Malfa Giorgio
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Ligato Lodovico
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni

Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mastella Clemente
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Melega Gianluigi
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Melis Mario
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Misasi Riccardo
Monducci Mario
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Pandolfi Filippo Maria
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petrucchioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rauti Giuseppe
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Romano Domenico
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Sarti Armando

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si è astenuto:

Tatarella Giuseppe

Sono in missione:

Andreoli Giuseppe
Andreotti Giulio
Bambi Moreno
Barbalace Francesco
Bosi Maramotti Giovanna
Bressani Piergiorgio
Brocca Beniamino
Carelli Rodolfo
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Cifarelli Michele
Ferrari Marte
Fincato Grigoletto Laura
Franchi Franco
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto

Ghinami Alessandro
Goria Giovanni
La Russa Vincenzo
Lussignoli Francesco Pietro
Piro Francesco
Pisani Lucio
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Rinaldi Luigi
Russo Giuseppe
Sanese Nicola
Segni Mariotto
Testa Antonio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento Violante 0.33.6.1 presentato all'emendamento Violante 33.6.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Onorevoli colleghi, dobbiamo scegliere quale debba essere il meccanismo estintivo, se cioè le contravvenzioni edilizie debbano estinguersi in seguito alla oblazione amministrativa o se sia opportuno chiedere al Presidente della Repubblica l'emanazione di un decreto di amnistia. La questione è stata già segnalata dal collega Gitti; da parte mia spiegherò i due motivi per i quali riteniamo più opportuna una amnistia.

In primo luogo, l'amnistia è l'unica causa di estinzione del reato che lo estingue anche in presenza di una sentenza definitiva di condanna. L'oblazione, invece, estinguerebbe il reato soltanto se la sentenza definitiva di condanna non fosse intervenuta. Ciò significa che il poveretto (passatemi questo termine), che non è stato in grado di resistere al processo in tutti suoi gradi ed ha avuto una sentenza definitiva, è precluso dal godimento del meccanismo dell'oblazione, mentre potrebbe godere di quello dell'amnistia. Quindi ci sembra più egualitario applicare l'amnistia perché, viste le condizioni della nostra amministrazione della giustizia, è assolutamente casuale che una sentenza sia

passata in giudicato o che un procedimento sia ancora in corso.

In secondo luogo vi è un argomento di rapidità processuale. L'articolo 592 del codice di procedura penale attribuisce all'amnistia una caratteristica che non ha nessun'altra causa di estinzione del reato, cioè la assoluta pregiudizialità dell'amnistia rispetto a tutto il reato. Stabilisce quell'articolo del codice: «L'amnistia toglie al giudice il potere di esaminare e di decidere ogni altra questione relativa all'azione penale». Il che vuol dire che, una volta che sia intervenuta l'oblazione e vi sia l'amnistia, c'è immediatamente la dichiarazione di estinzione del reato. Diverso sarebbe se si approdasse all'altro meccanismo, quello proposto dalla Commissione, perché in questo caso il giudice avrebbe la possibilità di valutare nel merito tutti i meccanismi dell'oblazione.

Sono questi i motivi (il primo relativo all'eguaglianza fra cittadini che hanno avuto la sventura di un processo rapido e cittadini che hanno avuto invece la fortuna di un processo più lento; il secondo, relativo alla possibilità di un giudizio più rapido sull'amnistia rispetto all'oblazione) per i quali invitiamo i colleghi ad approvare il nostro emendamento (come modificato dal mio subemendamento 0.33.6.1) che introduce l'amnistia (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Onorato. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI ONORATO. Sarò ancora più breve del collega Violante. La mia è una dichiarazione di voto a favore degli emendamenti Violante 33.6 e Guarra 33.5, cioè a favore della procedura amnistiale per l'estinzione dei reati, non solo per gli argomenti illustrati sino ad ora, ma anche per un altro motivo che vorrei sottolineare e che è di ordine generale. Non è vero — come diceva il collega Felisetti — che la oblazione sia un istituto di estinzione specifica, mentre l'amnistia è un istituto di estinzione generale. In realtà l'oblazione giudiziaria è un istituto di estinzione

ordinaria del reato, mentre l'amnistia è, per così dire, un istituto di estinzione transitoria dei reati, cioè vale per i reati passati, commessi sino ad una certa data. Vedo il collega e avvocato Pontello che fa segno di sì ed infatti, non a caso, egli presiedeva il Comitato pareri della Commissione giustizia che diede quel famoso parere a favore della procedura di amnistia. Io, colleghi, non ho mai visto sino ad ora un reato — nel caso il reato urbanistico — estinto per oblazione soltanto nella misura in cui è commesso sino alla data del 1° ottobre 1983. Per estinguere reati commessi sino ad una certa data, da che mondo è mondo, da che diritto è diritto, si usa l'istituto dell'amnistia.

Non vorrei aggiungere altro. Probabilmente il Governo ha insistito sull'oblazione, invece che sull'amnistia, perché se avesse adottato l'istituto dell'amnistia per i reati commessi sino ad una certa data non avrebbe potuto adottare l'oblazione per i reati commessi in futuro, cioè non avrebbe potuto dire che la sanatoria ottenuta estingueva, oltre alle sanzioni amministrative, anche le sanzioni penali. Questa sostanziale depenalizzazione per i reati urbanistici futuri è quello che ci preoccupa ed è quello che dovrebbe preoccupare tutti i cittadini e tutti i parlamentari che hanno a cuore la tutela del territorio contro l'abusivismo (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente e all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Confermo il voto favorevole del nostro gruppo agli emendamenti concernenti l'amnistia ed avanzo una richiesta. Poiché il primo comma dell'emendamento Violante 33.6 (emendamento che tra l'altro dovrebbe seguire anche tipograficamente l'emendamento Guarra 33.5) è uguale nel contenuto — quanto meno sino alle parole: «28 gennaio 1977, n. 10», e poi anche per il riferimento alla data 1° ottobre 1983 — all'emendamento Guarra 33.5, noi chiediamo — pen-

so che non ci sia in proposito un'opposizione da parte del gruppo comunista — che si voti l'emendamento Violante 33.6 per parti separate in modo che sia abbinato, nella votazione, il primo comma dell'emendamento Guarra 33.5 con il primo comma e lettera c) del secondo comma dell'emendamento Violante 33.6.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Felisetti. Ne ha facoltà.

LUIGI DINO FELISETTI. Si ha l'impressione che, all'ultimo momento, dopo tanto discutere, esca dal cappello il coniglio del miracolo.

CARLO TASSI. Sei uscito dal cappello, Felisetti?

LUIGI DINO FELISETTI. In effetti, l'argomento portato dal collega Violante ha creato un certo giusto interesse sulla questione. Ma io vorrei che ci intendessimo su alcuni punti: tutti gli argomenti del collega Violante sono validi quando ci si riferisce all'oblazione giudiziale (e sento il consenso di qualche collega), perché l'oblazione giudiziale è quella che interviene prima che vi sia un qualsiasi giudizio, tant'è vero che è il giudice che la ammette. Quindi, è chiaro che, ove sia stata precedentemente pronunciata una condanna, la questione posta dal collega Violante è esatta. L'equivoco, però, di tutto l'argomento, per cui si arriva alla conclusione contraria, sta in questo: noi non parliamo affatto, in questo caso, nei termini dell'oblazione giudiziale disciplinata dagli articoli 162 e 162-bis del codice penale, ma parliamo di una oblazione extraprocessuale, straordinaria, amministrativa, il cui contenuto di disciplina è tutto, e soltanto, in questo progetto di legge.

Allora, premesso che quegli argomenti sono mutuati da un terreno di un precedente legislativo costituito dal codice penale, che in questo caso non c'entra assolutamente perché quello che c'entra in questo caso è il provvedimento che stiamo varando e non quella disciplina, dob-

biamo riportarci ad un elemento conclusivo, che è il seguente: anche l'oblazione, una volta pronunciata, comporta l'estinzione del reato.

Che cosa succede se vi è una sentenza passata in giudicato? Facciamo un esempio pratico: ad un tale è stato inflitto un mese di reclusione con una sentenza passata in giudicato; ha scontato questo mese. Interviene sul fatto un'amnistia o interviene sul fatto, come in questo caso, un'oblazione? Nessuno può fare assolutamente nulla, perché la pena è già stata scontata. Ma che cosa succede quando interviene l'estinzione del reato, sia essa ottenuta attraverso lo strumento dell'oblazione o attraverso lo strumento dell'amnistia? Questo è il punto. Succede quanto segue: poiché la declaratoria di estinzione del reato fa cadere l'illegittimità dell'atto, toglie in sostanza fondamento alla condanna ancorché sia stata pronunciata, e l'effetto dell'eliminazione delle pene comminate ma non eseguite è azzerato in modo identico, sia nel caso di amnistia sia nel caso di oblazione, perché si toglie la condizione di eseguibilità di una condanna attraverso l'eliminazione, con la declaratoria di estinzione del reato, della causa di illegittimità (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI e al centro*).

GUIDO ALBORGHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDO ALBORGHETTI, Signor Presidente, chiediamo che l'emendamento Violante 33.6 sia votato per parti separate; si dovrebbe, infatti, votare innanzitutto il suo primo comma, al quale non sono stati presentati subemendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Alborghetti, vi è già la richiesta dell'onorevole Tassi di votare il primo comma e la lettera c) del secondo comma dell'emendamento Violante 33.6 insieme al primo comma dell'emendamento Guarra 33.5.

Avverto che è pervenuta alla Presidenza una richiesta di votazione segreta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul primo comma e sulla lettera c) del secondo comma dell'emendamento Violante 33.6 e sul primo comma dell'emendamento Guarra 33.5, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	494
Votanti	492
Astenuti	2
Maggioranza	247
Voti favorevoli	244
Voti contrari	248

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Risultano pertanto precluse le restanti parti degli emendamenti Violante 33.6 (nonché il subemendamento Violante 0.33.6.1) e Guarra 33.5.

Passiamo all'emendamento Tassi 33.9.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Non credo che Governo e Commissione possano essere contrari al mio emendamento 33.9, nonostante quanto hanno esposto al riguardo. Io pongo, infatti, non soltanto una questione di carattere nominalistico, ma anche di carattere sostanziale, suggeritami, tra l'altro, da un noto giurista che fa parte di questa Camera. Anche se abbiamo già fatto questo sbaglio nei primi capi della legge non si può parlare di azione penale sospesa, azione penale che nessuno può sospendere in quanto, per Costituzione, l'azione penale è obbligatoria per il pubblico ministero. Si può, invece, e si deve parlare di procedimento penale che può essere so-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

speso. Chiedo, quindi, al relatore Piermartini ed al Governo di evitare che si vada al Senato con il testo tecnicamente non corretto quindi che chiedo di modificare. Ci si andrà, avendo fatto almeno una brutta figura a metà..., una brutta figura solo per i primi capi e non per il quarto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione, dopo la precisazione dell'onorevole Tassi?

GABRIELE PIERMARTINI, Relatore per la maggioranza. La Commissione concorda, signor Presidente, e accetta quindi l'emendamento Tassi 33.9.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo è favorevole all'emendamento Tassi 33.9.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento Tassi 33.9, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Crucianelli 33.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tassi 33.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 33.10, del Governo accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Sull'emendamento Antoni 33.7, è stata richiesta la votazione a scrutinio segreto.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Antoni 33.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	498
Maggioranza	250
Voti favorevoli	216
Voti contrari	282

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Violante 33.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	488
Maggioranza	245
Voti favorevoli	213
Voti contrari	275

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 33 nel testo modificato dagli emendamenti testè approvati.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	498
Votanti	497
Astenuti	1
Maggioranza	249
Voti favorevoli	268
Voti contrari	229

(La Camera approva).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Amodei Giuseppe
Amadei Ferretti Margari
Amalfitano Domenico
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Andreatta Beniamino
Andreoni Giovanni
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco Giulio
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Barbato Andrea
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Bendikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo

Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boдрato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bogi Giorgio
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borri Andrea
Bortolani Franco
Boselli Anna detta Milvia
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Briccola Italo
Brina Alfio
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Caldoro Antonio
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Marroni Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Cuffaro Antonino
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio

Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Luca Stefano
de Michieli Vitturi Ferruccio
De Mita Luigi Ciriaco
De Rose Emilio
Di Bartolomei Mario
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fittante Costantino
Fontana Giovanni
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Fortuna Loris
Fracchia Bruno
Francese Angela

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Galasso Giuseppe
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippi Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
La Malfa Giorgio
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Ligato Lodovico
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste

Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiorgio
Mammì Oscar
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mastella Clemente
Mattrella Sergio
Matteoli Altero
Medri Giorgio
Melega Gianluigi
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Melis Mario
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minucci Adalberto

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Misasi Riccardo
Monducci Mario
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Pandolfi Filippo Maria
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petrucchioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo

Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rauti Giuseppe
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Steganini Bruno
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio

Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

*Si sono astenuti sul primo comma
dell'emendamento 33.6 e sulla lettera C del*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

secondo comma e del primo comma dell'emendamento 33.5:

Ferrari Giorgio
Pontello Claudio

Si è astenuto sull'articolo 33 nel suo complesso:

Ferrari Giorgio

Sono in missione:

Andreoli Giuseppe
Andreotti Giulio
Bambi Moreno
Barbalace Francesco
Bosi Maramotti Giovanna
Bressani Piergiorgio
Brocca Beniamino
Carelli Rodolfo
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Cifarelli Michele
Ferrari Marte
Fincato Grigoletto Laura
Franchi Franco
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Ghinami Alessandro
Goria Giovanni
La Russa Vincenzo
Lussignoli Francesco Pietro
Piro Francesco
Pisani Lucio
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Rinaldi Luigi
Russo Giuseppe
Sanese Nicola
Segni Mariotto
Testa Antonio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo Violante 33.01 risulta così precluso.
Pongo quindi in votazione l'articolo ag-

giuntivo 33.02 Violante, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'articolo 34. Ne do lettura:

(Effetti del diniego di sanatoria).

«L'effettuazione dell'oblazione, qualora le opere non possano conseguire la sanatoria, estingue i reati contravvenzionali. Le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro sono ridotte in misura corrispondente all'oblazione versata se l'interessato dichiara di rinunciare al rimborso».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 34.

34. 1.

RONCHI, TAMINO, GORLA.

Sopprimere l'articolo 34.

34.2

TASSI.

Sopprimere l'articolo 34.

34. 3.

CRUCIANELLI, SERAFINI, CAFIERO,
CASTELLINA, GIANNI, MAGRI.

Sopprimere l'articolo 34.

34. 5.

VIOLANTE, ALBORGHETTI, LODA,
MACIS.

Dopo le parole: reati contravvenzionali, aggiungere le seguenti: eccezione fatta per i reati di cui agli articoli 733 e 734 del codice penale.

34. 4.

CRUCIANELLI, CAFIERO, CASTELLINA,
GIANNI, MAGRI.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Nessuno chiedendo di parlare su questo articolo e sui relativi emendamenti, chiedo il parere del relatore di minoranza.

PIERA BONETTI MATTINZOLI, *Relatore di minoranza*. Parere favorevole agli emendamenti volti a sopprimere l'articolo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore per la maggioranza?

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Ronchi 34.1, Tassi 34.2, Crucianelli 34.3 e Violante 34.5, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento Crucianelli 34.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo al voto sull'articolo 34. È stato richiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 34 nel testo della Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	486
Maggioranza	244
Voti favorevoli	266
Voti contrari	220

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Amadei Giuseppe
Amadei Ferretti Margari
Amalfitano Domenico
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Andreatta Beniamino
Andreoni Giovanni
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Barbato Andrea
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bogi Giorgio
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borri Andrea
Bortolani Franco
Boselli Anna detta Milvia
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Briccola Italo
Brina Alfio
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Caldoro Antonio
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio

Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Marroni Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Cuffaro Antonino
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Luca Stefano
De Michieli Vitturi Ferruccio
De Mita Luigi Ciriaco
Di Bartolomei Mario
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Gobbi Giovanna
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fittante Costantino
Fontana Giovanni
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe

Forner Giovanni
Fortuna Loris
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Galasso Giuseppe
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippe Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Ligato Lodovico
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mastella Clemente
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Medri Giorgio
Melega Gianluigi
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Melis Mario
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minucci Adalberto

Misasi Riccardo
Monducci Mario
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Pandolfi Filippo Maria
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pèllegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Puja Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rauti Giuseppe
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romano Domenico
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio

Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Andreoli Giuseppe
Andreotti Giulio
Bambi Moreno
Barbalace Francesco
Bosi Maramotti Giovanna
Bressani Piergiorgio
Brocca Beniamino
Carelli Rodolfo
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Cifarelli Michele
Ferrari Marte
Fincato Grigoletto Laura
Franchi Franco
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Ghinami Alessandro
Goria Giovanni
La Russa Vincenzo
Lussignoli Francesco Pietro
Piro Francesco
Pisani Lucio
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Rinaldi Luigi
Russo Giuseppe
Sanese Nicola
Segni Mariotto
Testa Antonio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 35. Ne do lettura:

(Mancata presentazione dell'istanza).

«Se nel termine prescritto non venga presentata la domanda di cui all'articolo 26 per opere abusive realizzate in totale difformità o in assenza di licenza o concessione, ovvero se la domanda presentata, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate, debba ritenersi dolosamente infedele, gli autori di dette opere abusive non sanate sono soggetti alle sanzioni di cui al capo I della presente legge; le stesse sanzioni si applicano qualora, presentata la domanda, non venga corrisposta l'oblazione dovuta. In ogni

altra diversa ipotesi di abusivismo, la tardiva presentazione della domanda di sanatoria, comunque nel termine massimo di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comporta il pagamento di una somma pari al doppio dell'oblazione.

Gli atti giuridici aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della licenza edilizia o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 26 ovvero se agli atti stessi non venga allegata copia conforme della relativa domanda, corredata della prova dell'avvenuto versamento dell'acconto e della prima rata dell'oblazione di cui al quinto comma dell'articolo 29. Per le opere iniziate anteriormente al 2 settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata al proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera esisteva in data anteriore al 2 settembre 1967; tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo.

Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti rispettivamente da indicarsi o da allegarsi non sia dipesa dalla insussistenza della concessione o dalla insussistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma e ripetitivo del precedente, che contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della domanda indicate nel comma precedente.

Si applica in ogni caso il disposto di cui al secondo comma del precedente articolo 16».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

35. 3.

SAPIO, ALBORGHETTI, PALMINI LATANZI, SATANASSI.

Dopo il primo comma, aggiungere i seguenti:

I giudizi in corso ed i termini di impugnativa concernenti le costruzioni od altre opere di cui all'articolo 26, primo comma, della presente legge, sono sospesi sino al 30 novembre 1984; successivamente a tale data, i giudizi restano sospesi subordinatamente alla documentazione dell'avvenuta presentazione della domanda di cui all'articolo 29, primo comma, della presente legge.

I giudizi sospesi si estinguono, a spese compensate, in seguito alla comunicazione dell'avvenuta definizione dopo l'esaurimento del procedimento per oblazione di cui all'articolo 29 della presente legge.

35. 1.

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, TASSI, GUARRA.

A questo emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

Premettere il seguente comma:

Le sanzioni di cui al precedente comma si applicano nel caso siano più favorevoli per il responsabile dell'abuso; diversamente si applicano quelle vigenti nel momento in cui fu commesso l'abuso stesso.

0. 35. 1. 1.

PAZZAGLIA, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, GUARRA, TASSI.

Sono stati altresì presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il primo comma, aggiungere i seguenti:

Qualora l'importo dell'oblazione determinato provvisoriamente dall'interessato

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

sia inferiore a quello determinato dal comune in via definitiva, sulla maggiore somma sono dovuti gli interessi nella misura del 10 per cento in relazione alla scadenza di ciascuna rata.

La determinazione in via provvisoria dell'oblazione in misura inferiore al 50 per cento di quella definitiva comporta l'applicazione della sanzione prevista per la tardiva presentazione della domanda al comma precedente.

35. 6.

LA COMMISSIONE.

Al secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero se agli atti stessi non venga allegata copia conforme della relativa domanda, corredata della prova dell'avvenuto versamento dell'acconto e della prima rata dell'oblazione di cui al quinto comma dell'articolo 29.

35. 4.

POLESELLO, ALBORGHETTI, SAPIO,
BULLERI, BOSELLI.

Al secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente:

Per le opere ultimate dieci anni prima dell'entrata in vigore della presente legge, in luogo degli estremi della licenza o della concessione edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera esisteva dieci anni prima dell'entrata in vigore della presente legge.

35. 2.

BOETTI VILLANIS AUDRIFREDI, TASSI, GUARRA.

Sopprimere il terzo comma.

35. 5.

PALMINI LATTANZI, ALBORGHETTI,
JOVANNITTI, SAPIO, BOSELLI.

Ha chiesto di parlare sull'articolo 35 e sugli emendamenti ad esso presentati l'onorevole Boetti Villanis Audifredi. Ne ha facoltà.

LUDOVICO BOETTI VILLANIS AUDIFREDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 35 fa parte di quegli articoli che possiamo definire applicativi della legge in parola, soprattutto per quanto riguarda la parte relativa alla sanatoria delle pregresse situazioni di abusivismo. In realtà, soprattutto per quanto riguarda il primo comma di questo articolo, ci troviamo di fronte all'enunciazione di alcuni principi, di alcune modalità, che forse sarebbe stato meglio tralasciare. Ci troviamo ancora una volta di fronte al tentativo del legislatore, di questo legislatore, di esporre tutta una casistica, di prefigurare tutta una serie di situazioni che proprio per essere non facilmente individuabili finiscono per provocare numerose contraddizioni.

Attraverso l'articolo 35 si vorrebbero prefigurare tutte le situazioni nelle quali la domanda di oblazione non viene presentata nei termini previsti dall'articolo 29, ovvero viene presentata in maniera non congrua — il testo dice «infedele» — rispetto alle condizioni dettate dalla legge.

Io penso che questa parte dell'articolo si potrebbe facilmente evitare se si facesse semplicemente ricorso ai principi generali che regolano la materia, poiché è evidente, signor Presidente, egregi colleghi, che nel caso in cui la domanda non venga presentata, o non venga presentata in maniera congrua, le conseguenze saranno necessariamente che la richiesta di sanatoria non potrà avere esito favorevole, e si dovranno quindi applicare — e siamo al punto — le sanzioni esistenti al momento in cui la situazione abusiva fu consumata.

Ecco perché, a forza di voler prevedere tutto, e anche l'impossibile, si è giunti ad una formulazione che certamente urta non solo contro le preleggi, ma anche contro l'articolo 25 della Costituzione, per quanto riguarda le eventuali sanzioni penali.

Ecco perché abbiamo ritenuto di proporre un emendamento correttivo, nel senso che nel caso di mancata presentazione della domanda di oblazione, o nel caso in cui questa sia infedele e di conseguenza non porti alla sanatoria, si devono evidentemente applicare le sanzioni esistenti al momento in cui la costruzione abusiva fu eseguita, a meno che l'attuale normativa sia più favorevole all'abusivo.

Altra situazione che non ci convince, che ci lascia perplessi, è quella prevista nel secondo comma dell'articolo 35. Anche qui, a mio modesto avviso, ci troviamo di fronte ad una applicazione retroattiva della legge, in quanto si prevede la nullità degli atti di trasferimento relativi a edifici o terreni fabbricabili, quando l'autorizzazione non era invece prevista dalle leggi precedenti per dar luogo al trasferimento.

Abbiamo altresì presentato un emendamento al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 35, nel senso che per le opere ultimate dieci anni prima dell'entrata in vigore della presente legge, in luogo degli estremi della licenza o della concessione edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva con atto notorio, rilasciata dal proprietario o dall'avente titolo. In sostanza, noi riteniamo che sia corretto avere come punto di riferimento il principio generale in materia di prescrizione che è la prescrizione decennale. Non ci sembra logico ricorrere ad un termine più lungo, quello del 2 settembre 1967, che riporta molto indietro e quindi rischia di creare delle situazioni di estrema incertezza.

Altro emendamento, che abbiamo proposto come gruppo del Movimento sociale italiano e che riteniamo migliorativo della legge, riguarda il primo comma, dove chiediamo che venga aggiunto un chiarimento per quanto riguarda i giudizi in corso ed i termini di impugnativa. Infatti, nella seduta di ieri, con riferimento all'articolo 29, è stato approvato con parere favorevole della Commissione e del Governo un nostro emendamento che aveva come punto di riferimento le situazioni di nullità, le situazioni di

inefficacia di concessioni o di autorizzazioni che si fossero manifestate successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Abbiamo detto che in questo caso si doveva opportunamente dar luogo ad una situazione di remissione in termini, talché i termini dei 60 giorni per richiedere l'oblazione dovessero decorrere dalla comunicazione del provvedimento relativo all'annullamento o alla dichiaratoria di inefficacia della licenza, della concessione o dell'autorizzazione. Analogamente riteniamo che si debba procedere per quanto riguarda le situazioni giudiziarie pendenti al momento in cui entrerà in vigore il provvedimento che stiamo esaminando.

Per tali ragioni noi abbiamo proposto un emendamento, in base al quale i giudizi in corso ed i termini di impugnativa concernenti le costruzioni o altre opere, di cui all'articolo 26, primo comma, della presente legge, sono sospese sino al 30 novembre 1984. Successivamente a tale data i giudizi restano sospesi subordinatamente alla documentazione dell'avvenuta presentazione della domanda, di cui all'articolo 29, primo comma, della presente legge. Naturalmente i giudizi sospesi si estinguono a spese compensate in seguito alla comunicazione dell'avvenuta definizione dopo l'esaurimento del procedimento dell'oblazione, di cui all'articolo 29 della presente legge.

Riteniamo che questo emendamento meriti di essere accolto, perché altrimenti si creerebbe un vuoto normativo non facilmente giustificabile anche sotto l'aspetto dell'equità. Crediamo inoltre che tale emendamento sia strettamente connesso a quello che questa Camera ha già approvato per quanto riguarda l'articolo 29.

Raccomandiamo, quindi, alla Commissione ed al Governo l'accoglimento di questo emendamento che rappresenta, direi, il logico sbocco di quanto abbiamo già approvato ieri sera (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Qual è il parere dell'onorevole relatore per la maggioranza sugli emendamenti presentati all'articolo 35?

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Sapio 35.3, sul subemendamento Pazzaglia 0.35.1.1 e sugli emendamenti Boetti Villanis Audifredi 35.1, Polesello 35.4, Boetti Villanis Audifredi 35.2 e Palmmini Lattanzi 35.5. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 35.6 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIO TASSONE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo concorda col relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole sottosegretario. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Sapio 35.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione dei nomi.

(È respinto).

Dobbiamo ora procedere alla votazione del subemendamento Pazzaglia 0.35.1.1.

CARLO TASSI. Signor Presidente, lo ritiriamo e ritiriamo anche l'emendamento Boetti Villanis Audifredi 35.1.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Tassi. Dobbiamo ora procedere alla votazione dell'emendamento 35.6 della Commissione.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole relatore. Dobbiamo ora procedere alla votazione dell'emendamento Polesello 35.4.

GIAN UGO POLESELLO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Polesello. Chiedo ora ai presentatori dell'emendamento Boetti Villanis Audifredi 35.2 se insistano per la votazione.

LUDOVICO BOETTI VILLANIS AUDIFREDI. Sì, signor Presidente.

MARCELLO ZANFAGNA. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale, chiedo che sia votato a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boetti Villanis Audifredi 35.2, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	473
Votanti	472
Astenuti	1
Maggioranza	237
Voti favorevoli	50
Voti contrari	422

(La Camera respinge)

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Amadei Giuseppe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Amadei Ferretti Malgari
Amalfitano Domenico
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Andreatta Beniamino
Andreoni Giovanni
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auletta Francesco
Azzaro Giuseppe

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Barbato Andrea
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Birardi Mario
Bisagno Tmmaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi

Bogi Giorgio
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Briccola Italo
Brina Alfio
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bubbino Mauro
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Caldoro Antonio
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Marroni Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Luca Stefano
De Michieli Vitturi Ferruccio
Di Bartolomei Mario
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo

Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Gobbi Giovanna
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fittante Costantino
Fontana Giovanni
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Forte Francesco
Fortuna Loris
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Galasso Giuseppe
Galloni Giovanni
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Gorgoni Gaetano
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippe Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guerrini Paolo
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Minardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino

Marrucci Enrico
Martelli Claudio
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mastella Clemente
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Medri Giorgio
Melega Gianluigi
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Melis Mario
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minucci Adalberto
Misasi Riccardo
Monducci Mario
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Mora Giampaolo
Moschini Renzo

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Poti Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico

Ridi Silvano
Righi Luciano
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si è astenuto:

Corder Marino

Sono in missione:

Andreoli Giuseppe
Andreotti Giulio
Bambi Moreno
Barbalace Francesco
Bosi Maramotti Giovanna
Bressani Piergiorgio
Brocca Beniamino
Carelli Rodolfo
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Cifarelli Michele
Ferrari Marte
Fincato Grigoletto Laura
Franchi Franco
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Ghinami Alessandro
Goria Giovanni
La Russa Vincenzo
Lussignoli Francesco Pietro
Piro Francesco
Pisani Lucio
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Rinaldi Luigi
Russo Giuseppe
Sanese Nicola
Segni Mariotto
Testa Antonio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Palmini Lattanzi 35.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 35, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Avverto che la Commissione ha presentato un articolo aggiuntivo. Prego il relatore per la maggioranza o altro membro del Comitato dei nove di darne lettura.

GIUSEPPE BOTTA, *Presidente della Commissione*. Il testo dell'articolo aggiuntivo è il seguente:

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

«Ai fini della commerciabilità dei beni possono essere erogati gli atti aventi per oggetto diritti reali relativi ad immobili per i quali sia esibita ed allegata idonea certificazione rilasciata dall'autorità competente, che attesti l'avvenuto integrale adempimento delle prescrizioni dei provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, e dell'articolo 15, nono ed undicesimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10».

35. 01.

LA COMMISSIONE.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questo articolo aggiuntivo?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Parere favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo della Commissione 35.01, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 38, che era stato accantonato. Ne do lettura:

(Benefici fiscali).

«In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 41-ter della legge 17 agosto 1942, n. 1150, le agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento di sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto da registrare, all'amministrazione cui compete la registrazione. In mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire provvisoriamente le agevolazioni deve essere prodotta, al momento della registrazione dell'atto, copia conforme della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria presentata al comune; copia del provvedimento definitivo di sanatoria dovrà essere presentato entro sei mesi dalla data del rilascio, a pena di decadenza dai benefici, all'ufficio del registro.

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 41-ter della legge 17 agosto 1942, n. 1150, per i fabbricati costruiti senza licenza o in contrasto con la stessa ovvero sulla base di licenza successivamente annullata si applica l'esenzione dell'imposta locale sui redditi, qualora ricorrano i requisiti tipologici di inizio e ultimazione delle opere in virtù delle quali sarebbe spettata, per il periodo di tempo residuo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'esenzione si applica a condizione che l'interessato ne faccia richiesta all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del suo domicilio fiscale, allegando copia conforme della domanda indicata nel comma precedente e sempre che nel termine di sei mesi dalla data di rilascio del provvedimento di sanatoria

presenti, a pena di decadenza, allo stesso ufficio copia conforme del provvedimento medesimo.

La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria comporta il pagamento dell'imposta locale sui redditi e delle altre imposte dovute nella misura ordinaria, nonché degli interessi di mora stabiliti per i singoli tributi.

Non si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta locale sui redditi e delle altre imposte eventualmente già pagate».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 38.

38. 1.

RONCHI, TAMINO, GORLA.

Sostituirlo con il seguente:

Le sanzioni amministrative, comprese le pene pecuniarie e le soprattasse previste per le violazioni in materia di imposte sui redditi e di imposte e tasse sugli affari per i fabbricati costruiti senza licenza o concessione o in contrasto con la stessa ovvero sulla base di licenza o concessione successivamente annullata, sono ridotte a un terzo per i soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 26, subordinatamente al rilascio della concessione in sanatoria ed al pagamento delle somme dovute.

Per i fabbricati di cui al comma precedente, subordinatamente al rilascio della concessione in sanatoria ed al pagamento delle somme dovute e sempreché sussistano i requisiti richiesti dalla legge, si applica l'esenzione dall'imposta locale sui redditi dalla data della ultimazione dei lavori ed in base alle norme vigenti a quella data e, in caso di mancata prova certa da parte del contribuente della data di ultimazione dei lavori, per la durata massima di dieci anni a far data dal 1° ottobre 1983.

38. 2.

ANTONI, ALBORGHETTI, SAPIO, UMI-
DI SALA.

Al primo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: in mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in via provvisoria le agevolazioni deve essere prodotta, al momento della registrazione dell'atto, copia della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria presentata al comune, con la relativa ricevuta del comune. Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta l'interessato, a pena di decadenza dei benefici, deve presentare all'ufficio del registro copia del provvedimento definitivo di sanatoria o, in mancanza di questo, una dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.

38. 3.

LA COMMISSIONE.

Al secondo comma, sostituire le parole da: per il periodo di tempo residuo *fino a:* del provvedimento medesimo *con le seguenti:* per il periodo di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'esenzione si applica a condizione che l'interessato ne faccia richiesta all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette del suo domicilio fiscale, allegando copia della domanda indicata nel comma precedente con la relativa ricevuta del comune; alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta l'interessato, a pena di decadenza dei benefici, deve presentare all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette copia del provvedimento definitivo di sanatoria, o, in mancanza di questo, una dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.

38. 4.

LA COMMISSIONE.

Invito il relatore per la maggioranza ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 38.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Parere contrario sugli emendamenti Ronchi 38.1 e Antoni 38.2; raccomando, invece, all'approvazione dell'Assemblea i due emendamenti 38.3 e 38.4 della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con il parere espresso dal relatore per la maggioranza e accetto gli emendamenti della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Ronchi 38.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Antoni 38.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 38.3 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 38.4 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 38, nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Passiamo ai seguenti articoli aggiuntivi all'articolo 40, che erano stati accantonati. Ne do lettura:

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

(Disposizione transitoria).

Nella prima applicazione della presente legge, il termine di cui al precedente articolo 21-bis, secondo comma, decorre dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

40. 01.

BASSANINI, MINERVINI, RODOTÀ,
VISCO.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

(Disposizione transitoria).

Per le opere interne alle costruzioni di cui all'articolo 21-bis, primo e terzo comma, realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge o in corso di realizzazione alla medesima data, il termine di cui al secondo comma dell'articolo 21-bis decorre dal giorno della pubblicazione della legge stessa.

40. 02.

BASSANINI, MINERVINI, RODOTÀ,
VISCO.

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, ritiro l'articolo aggiuntivo 40.01, e insisto sull'articolo aggiuntivo 40.02.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bassanini.

Qual è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo Bassanini 40.02?

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Parere favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ar-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

ticolo aggiuntivo Bassanini 40.02, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo al seguente articolo aggiuntivo, che era stato accantonato:

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-bis.

(Interventi di manutenzione straordinaria).

Gli interventi di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, non ricadenti su immobili vincolati ai sensi delle leggi 1^o giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, sono consentiti previa comunicazione al sindaco, da parte del soggetto interessato e sotto la propria responsabilità, dell'entità delle opere e delle modalità esecutive delle stesse, mediante apposita relazione esplicativa correlata da un allegato grafico in scala 1 : 100.

La comunicazione di cui al comma precedente tiene luogo ad ogni effetto della autorizzazione di cui all'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni.

Le norme relative al procedimento di cui ai commi precedenti prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi.

41. 01.

ROCELLI, ERMELLI CUPELLI, CARIA,
FERRARINI, FACCHETTI.

GIANFRANCO ROCELLI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Rocelli.

Passiamo all'articolo 45, che era stato accantonato. Ne do lettura:

(Determinazione delle superfici).

«I riferimenti alle superfici previsti dalla presente legge sono computati in con-

formità ai parametri di cui al decreto ministeriale 10 maggio 1977, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 1977, n. 146».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 45 con il seguente:

I riferimenti alle superfici previsti dalla presente legge sono computati sulla base delle disposizioni della legge 29 luglio 1978, n. 392.

45. 1.

LA COMMISSIONE.

A questo emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Ai fini del calcolo dell'oblazione, non sono computati i volumi tecnici delle costruzioni nonché quelli (serbatoi, cabine o simili) realizzati nell'ambito di stabilimenti soggetti a regime di concessione di pubblica utilità o servizio pubblico, la cui realizzazione sia prevista dal decreto di concessione emesso previo consenso dell'amministrazione comunale.

0. 45. 1. 1.

PAZZAGLIA, TASSI.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

ART. 45-bis.

(Mutui per i piani di zona).

È abrogato l'articolo 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847, sostituito dall'articolo 43 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

45. 01.

BOTTA.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

ART. 45-bis.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi il valore di legge intese a riordinare tutte le disposizioni in materia di edilizia residenziale a carico dello Stato e comunque fruanti di contributi, concorsi e agevolazioni da parte dello Stato e di enti pubblici e a riunirle in un testo unico con facoltà di integrarle e modificarle, secondo i seguenti criteri:

a) semplificazione delle norme con eliminazione di ogni duplicazione di disposizioni;

b) revisione e tipizzazione delle procedure;

c) classificazione delle varie forme di intervento e definizione unica delle procedure di programmazione e di finanziamento;

d) adeguamento della normativa alle competenze attribuite alle regioni;

e) armonizzazione della normativa con le disposizioni in materia urbanistica, di edilizia privata, comprese quelle in materia di equo canone, di riforma tributaria e di finanza locale;

f) raccordo tra la legislazione ordinaria e la legislazione speciale vigente in materia.

Le norme delegate sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i ministri dei lavori pubblici, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, previo parere di una Commissione parlamentare composta da dieci deputati e dieci senatori designati dai Presidenti delle rispettive Camere. Lo schema di provvedimento è comunicato alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, le quali faranno pervenire le loro osservazioni entro 30 giorni dalla comunicazione.

45. 02.

ROCELLI, FERRARINI, ERMELLI CUPPELLI, CARIA, FACCHETTI.

A questo articolo aggiuntivo è stato presentato il seguente subemendamento:

All'articolo aggiuntivo 45. 02:

Sostituire le parole: previo parere *con le parole:* sul conforme parere.

0. 45. 02. 1.

BASSANINI, RODOTÀ, COLUMBA, FERRARA, ONORATO, MANNUZZU, VISCO.

Sono stati presentati i seguenti altri articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

ART. 45-bis.

(Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia).

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per i delitti previsti dagli articoli 349, 632, 633 e 635 del codice penale;

b) per i delitti previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, del codice penale, nonché dall'articolo 2621 del codice civile;

c) per le contravvenzioni previste dagli articoli 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;

quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i reati previsti dall'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come sostituito dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e dall'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o per conseguirne il profitto.

L'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino al 1° ottobre 1983 ed opera a condizione che siano corrisposte per intero, dai soggetti di cui al primo e terzo comma dell'articolo 26, le somme indicate nell'articolo 27.

L'amnistia si applica anche nei confronti dei concorrenti nei reati di cui al

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

primo comma ed in quelli di cui all'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sempreché si verifichi la condizione indicata al secondo comma.

45. 03.

ROCELLI, FERRARINI, ERMELLI CUPPELLI, CARIA, FACCHETTI.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

ART. 45-bis.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle province di Trento e Bolzano, qualora la materia sia stata concretamente disciplinata da leggi provinciali.

45. 04.

EBNER.

A questo articolo aggiuntivo sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

Dopo le parole: non si applicano *aggiungere le seguenti:* alle regioni a statuto speciale *e, conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole:* e regionali.

0. 45. 04. 2

BASSANINI, DUJANY, CARRUS, COLONI, SODDU, MANCHINU, VIRGILI, MELIS, MANNUZZU.

Sostituire le parole: qualora la materia sia stata concretamente disciplinata da leggi provinciali *con le seguenti:* per quanto attiene al capo IV.

0. 45. 04. 1.

VIRGILI, ALBORGHETTI, POCHETTI.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

ART. 45-bis.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alla regione a statuto speciale Valle d'Aosta, qualora la materia sia disciplinata con leggi regionali.

45. 05.

DUJANY.

A questo articolo aggiuntivo è stato presentato il seguente subemendamento:

Sostituire le parole: qualora la materia sia disciplinata con leggi regionali, *con le seguenti:* per quanto attiene al capo IV.

0. 45. 05. 1.

SPAGNOLI, VIRGILI, ALBORGHETTI, POCHETTI.

Sono stati presentati i seguenti altri articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

ART. 45-bis.

Qualora le opere per cui viene richiesta la concessione edilizia in sanatoria siano state realizzate in difformità dagli strumenti urbanistici ed attuativi vigenti, il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al trasferimento gratuito al patrimonio comunale di una quota delle opere abusivamente realizzate in misura stabilita con legge regionale e comunque non inferiore a quanto indicato nella allegata tabella, ovvero, quando ciò non sia possibile, al pagamento a titolo di oblazione di una somma pari al corrispondente valore venale delle opere da trasferire.

Qualora le opere di cui al comma precedente siano state costruite per soddisfare una esigenza abitativa primaria e rispondano alle caratteristiche definite dall'articolo 27, il trasferimento gratuito

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

della quota delle opere di cui al comma precedente può essere sostituito dal versamento di una somma a titolo di oblazione corrispondente al valore delle opere da trasferire e ridotta della metà.

TABELLA

Opere costruite in difformità dell'attuazione del piano regolatore o degli strumenti urbanistici attuativi o dalle previsioni dei programmi poliennali di attuazione. 20% della superficie di calpestio e delle aree pertinenti.

Opere conformi alla destinazione urbanistica dell'area al momento dell'esecuzione e successivamente adibite a diverso uso.

Opere conformi alle previsioni urbanistiche ma con violazioni delle norme sui distacchi, le altezze e le distanze o dell'indice di edificabilità assegnato all'area o di altre prescrizioni delle norme attuative del piano regolatore generale o del regolamento edilizio. 20% della maggiore superficie di calpestio realizzata.

45. 09

RONCHI, CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POLLICE, RUSSO FRANCO, TAMINO.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

ART. 45-bis.

(Contributi di concessione in sanatoria).

I contributi di concessione in sanatoria di cui al capo IV della presente legge sono calcolati sulla base dei parametri di cui alla allegata tabella.

45. 06.

LA COMMISSIONE.

Alla tabella annessa al progetto di legge (per la tabella si veda lo stampato n. 833-548-685A/R), cui fa riferimento l'articolo aggiuntivo 45.06 della Commissione, sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere la tabella.

Tab. 4.

ALBORGHETTI, POCHETTI, SAPIO, GEREMICCA, PICCHETTI.

Alla tabella, al numero 2, sostituire la cifra: 120 per cento con la seguente: 100 per cento.

Tab. 5.

ALBORGHETTI, POCHETTI, SAPIO, GEREMICCA, PICCHETTI.

Alla tabella, al numero 3, sostituire le cifre: 200.000, 60 per cento e 100 per cento rispettivamente con le seguenti: 100.000, 20 per cento e 40 per cento.

Tab. 6.

ALBORGHETTI, POCHETTI, SAPIO, GEREMICCA, PICCHETTI.

Alla tabella, al numero 4, sostituire le cifre: 175.000, 20 per cento e 40 per cento, rispettivamente con le seguenti: 100.000, 10 per cento e 30 per cento.

Tab. 7.

ALBORGHETTI, POCHETTI, SAPIO, GEREMICCA, PICCHETTI.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Alla tabella, dopo il numero 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Opere di restauro e di risanamento conservativo come definite dall'articolo 31, lettera c), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da esse, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, qualora non trattasi di interventi finalizzati all'adeguamento igienico e funzionale.	175.000	20%	L. 2.450 mq.	40%	L. 3.000 mq.
---	---------	-----	--------------	-----	--------------

Tab. 1.

ROCELLI, FERRARINI, ERMELLI CUPPELLI, CARIA, FACCHETTI.

Alla tabella, dopo il numero 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Opere interne alle costruzioni di cui all'articolo 21-bis, primo e terzo comma.	20.000	L. 50.000	L. 25.000	L. 200.000	L. 100.000
--	--------	-----------	-----------	------------	------------

Tab. 2.

BASSANINI, RODOTÀ.

Alla tabella, al numero 7, voce «Tipologia dell'abuso», aggiungere, in fine, le parole: ; opere interne alle costruzioni di cui all'articolo 21-bis, primo e terzo comma.

Tab. 3.

BASSANINI, RODOTÀ

Alla tabella, dopo il numero 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Modifica della destinazione di uso da abitazione ad usi diversi dall'abitazione avvenuta dopo il 30 gennaio 1977.					
Percentuale rispetto al contributo di concessione - Misura della oblazione	200%		acconto		L. 10.000 mq.
Per ogni altro tipo di modifica avvenuta dopo il 30 gennaio 1977.	200%		acconto		L. 2.000 mq

Tab. 8.

ALBORGHETTI, POCHETTI, SAPIO, GEREMICCA, PICCHETTI.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Sono state infine presentati i seguenti altri articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

ART. 45-bis.

Non sono considerati abusivi, e quindi non necessitano di concessione o di autorizzazione in sanatoria:

a) le già eseguite piccole varianti interne a singole unità immobiliari, non valutabili in termini di superficie e di volumetria complessiva;

b) i già avvenuti mutamenti di destinazione di edifici o loro parti ultimati alla data del 1° ottobre 1983, che non abbiano comportato aumenti di superficie abitabile eccedenti oltre il 20 per cento le superfici abitabili complessive già licenziati o concesse per l'intero edificio.

Per entrambe le ipotesi di cui al precedente comma, tuttavia, gli interessati — entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge — devono presentare ai competenti uffici catastali, per la esecuzione dei necessari censimenti anche ai fini delle imposte dirette, le opportune denunce di aggiornamento planimetrico o di mutamento di destinazione.

Il ritardo o l'omissione della denuncia catastale comporta, a carico dei proprietari, l'applicazione di una sanzione pecuniaria da lire 500.000 a lire 5 milioni, comminabile mediante provvedimento immediatamente esecutivo dai capi dei rispettivi uffici tecnici erariali.

45. 07.

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, TASSI, GUARRA.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

ART. 45-bis.

L'esistenza di provvedimenti sanzionatori ancora impugnabili ovvero nei cui

confronti penda l'impugnazione non impedisce il conseguimento della sanatoria.

Agli effetti del presente capo si considerano inoppugnabili i provvedimenti per i quali sia intervenuta sentenza del Consiglio di Stato ancorché sia pendente il termine di ricorso in cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.

In ogni caso non sono ripetibili le somme già riscosse e restano ferme le altre sanzioni già eseguite, ancorché in forza di provvedimento non ancora inoppugnabili.

Possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità.

45. 08.

LA COMMISSIONE.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

ART. 45-bis.

Le regioni emanano norme che prevedano che la concessione e l'autorizzazione indichino per ogni unità immobiliare la destinazione d'uso consentita sulla base delle norme urbanistiche ed edilizie vigenti ed adottate ed in quali casi il mutamento della destinazione d'uso è soggetto ad autorizzazione o concessione, restando comunque soggetto a concessione il mutamento dall'uso di abitazione ad altro uso, nonché gli oneri relativi.

45. 010.

LA COMMISSIONE.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

ART. 45-bis.

Chiunque propone domanda di concessione od autorizzazione in sanatoria ai

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

sensi della presente legge deve trascrivere presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

45. 011.

LA COMMISSIONE.

Nessuno chiedendo di parlare su questo articolo e sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi ad esso presentati, chiedo al relatore per la maggioranza di esprimere il parere della Commissione su di essi.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Parere favorevole al subemendamento Pazzaglia 0.45.1, all'emendamento 45.1. della Commissione che naturalmente raccomando alla Camera, prego invece l'onorevole Botta di ritirare il suo articolo aggiuntivo 45.01.

Quanto all'articolo aggiuntivo Rocelli 45.02, formulo analoga richiesta: potrebbe essere trasformato in ordine del giorno.

Chiederei all'onorevole Rocelli di accantonare il suo articolo aggiuntivo 45.03, magari con la sospensione dei nostri lavori per cinque minuti... Chiedo altresì che venga ritirato l'articolo aggiuntivo Rocelli 45.03. Esprimo parere contrario sul subemendamento Virgili 0.45.04.1 e chiedo anche all'onorevole Ebner di ritirare il suo articolo aggiuntivo 45.04, in quanto la materia è già trattata all'articolo 1. Parere contrario sull'articolo aggiuntivo Dujany 45.04 e sul subemendamento Spagnoli 0.45.05.1 e sull'articolo aggiuntivo Ronchi 45.09. Accetto gli emendamenti Rocelli Tab. 1 e Alborghetti Tab. 8. Chiedo al presentatore di ritirare gli emendamenti Bassanini Tab. 2 e Tab. 3. Raccomando l'approvazione degli emendamenti e articoli aggiuntivi della Commissione ed esprimo parere contrario su tutti gli altri.

PRESIDENTE. Il Governo?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo concorda con il relatore per la maggioranza.

GIANFRANCO ROCELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO ROCELLI. Ritenevo che il mio articolo aggiuntivo 45.03 fosse uno di quelli fondamentali nel testo in esame, in quanto la delega al Governo per la redazione di un testo unico sull'edilizia e l'urbanistica, è il motivo fondamentale per avere chiarezza legislativa in un settore che proprio per mancanza di tale chiarezza registra la proliferazione dell'abusivismo!

Faccio presente che, dal 1978 ad oggi, si è chiesto in materia un continuo rinvio di una miriade di proposte di legge e di leggi che avevano presentato tale esigenza: ritiro quindi questo emendamento a condizione che, da parte del Governo, ci sia l'impegno a proseguire la proposta di legge n. 1008 che riassume l'emendamento da me presentato, e che, contestualmente, anche da parte dell'opposizione non si chieda il rinvio della discussione di questo articolo aggiuntivo, rinvio che sarebbe *sine die* mentre l'esigenza è grande e l'aspettativa viva per tutti i cittadini italiani.

TARCISIO GITTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. A nome del gruppo democristiano, mi associo alla richiesta dell'onorevole relatore di stralciare, dal testo in esame, l'articolo aggiuntivo 45.03, concernente la delega al Capo dello Stato per l'amnistia sui reati connessi a quelli edilizi: la materia è molto delicata e merita un ulteriore approfondimento che potrà sfociare in un apposito progetto di legge, di iniziativa governativa o parlamentare.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, è comunque preclusa la lettera c): la maggioranza in Assemblea ha votato contro l'emendamento che noi proponevamo, che comprendeva le contravvenzioni connesse e siccome questa...

PRESIDENTE. Onorevole Violante, la sua osservazione risulterebbe superflua se l'onorevole Rocelli ritirasse l'emendamento. Onorevole relatore?

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza* Il punto c) è stato votato all'articolo 33, se non vado errato...

PRESIDENTE. Onorevole Rocelli, all'invito del relatore di ritirare il suo emendamento si è associato il gruppo della democrazia cristiana.

GIANFRANCO ROCELLI. Signor Presidente, ritiro i miei articoli aggiuntivi 45.02 e 45.03.

PRESIDENTE. Decade quindi anche il subemendamento Bassanini 0.45.2.1.

GIUSEPPE BOTTA. Ritiro il mio articolo aggiuntivo 45.01.

PRESIDENTE. Onorevole Ebner, mantiene il suo emendamento?

MICHAEL EBNER. Sì, signor Presidente.

FRANCO BASSANINI. Ritiro i miei due emendamenti Tab. 2 e Tab. 3.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione il subemendamento Pazzaglia 0.45.1.1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 45.1 accettato dalla Commissione, accettato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 45, nel testo così modificato.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento Bassanini 0.45.04.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bassanini. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Questo emendamento è firmato anche dai colleghi Carrus, Soddu, Coloni, Manchinu, Dujany, Virgili, Melis e Mannuzzu; esso tende a far salve le competenze delle regioni a statuto speciale e le province di Trento e Bolzano.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico sul subemendamento Bassanini 0.45.04.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	462
Maggioranza	232
Voti favorevoli	220
Voti contrari	242

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento Virgili 0.45.04.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Virgili. Ne ha facoltà.

BIAGIO VIRGILI. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che, già nel corso della discussione sull'articolo 1 di questo progetto di legge, molti deputati comunisti hanno sottolineato la necessità che fossero fatte salve in modo integrale le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano e delle regioni a sta-

tuto speciale, nell'ambito della materia costituzionalmente loro assegnata dell'urbanistica e dell'edilizia.

Oggi alcuni colleghi di altri gruppi parlamentari hanno ritenuto di presentare emendamenti in ordine a questo articolo 45 per sanare il buco aperto dal Governo, che escludeva la salvaguardia di questa competenza al capo quarto del provvedimento.

Noi riteniamo che sia necessario riconoscere in modo integrale questa potestà delle regioni, stante il fatto che già in larga parte gli statuti di autonomia dicono — come l'articolo 5 dello statuto del Trentino-Alto Adige — che nelle materie attribuite alla competenza delle regioni e delle province, quando non sia diversamente disposto con leggi regionali e provinciali, si applicano le leggi dello Stato. Quello che non è tollerabile è che invece con legge ordinaria il legislatore statale tenti di entrare nel merito di una potestà legislativa primaria o addirittura nell'ambito del funzionamento di un soggetto istituzionale di pari grado, come sono le province autonome e le regioni a statuto speciale.

In questo giudizio, signor Presidente, siamo sostenuti da una sentenza della Corte costituzionale, recentemente trasmessa alla Camera (la sentenza n. 340 del 15 dicembre 1983) nella quale, di fronte ad questione di legittimità costituzionale sollevata dalla regioni Friuli-Venezia Giulia e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nei confronti della legge n. 984, che riguardava il coordinamento degli interventi pubblici in vari settori (forestazione, terreni collinari, montani, zootecnia, eccetera) si dichiara l'illegittimità della legge per la parte in cui la disciplina in essa prevista concerne la regione Friuli-Venezia Giulia e le province di Trento e di Bolzano, in quanto sussiste la dedotta violazione della competenza costituzionalmente loro garantita in materia di agricoltura e foreste ed in quanto l'autonomia differenziata delle stesse viene vulnerata dal corpo delle disposizioni dettate dal legislatore statale.

Ebbene, concludendo, anche in materia

urbanistico-edilizia la potestà è primaria e costituzionalmente garantita e non mi pare che si possa e si debba ragionare ed agire in contraddizione con lo spirito ed i contenuti della sentenza che ho richiamato.

Per questo il gruppo comunista è favorevole ai subemendamenti 0.45.04.1 e 0.45.05.1 e non ha alcuna intenzione di ritirarli, come è stato richiesto dal relatore, ma nel caso che essi fossero respinti dall'Assemblea dichiara che voterà ugualmente a favore degli articoli aggiuntivi Ebner 45.04. e Dujany 45.05 (*Applausi all'estrema sinistra*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Virgili 0.45.04.1, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	468
Maggioranza	235
Voti favorevoli	197
Voti contrari	271

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Amadei Giuseppe
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Amodeo Natale
Andreatta Beniamino
Andreoni Giovanni
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bohicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bogi Giorgio
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo

Borghini Gianfranco
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Briccola Italo
Brina Alfio
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Caldoro Antonio
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Marroni Leda
Colombo Emilio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Corsi Umberto
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Luca Stefano
De Michieli Vitturi Ferruccio
De Rose Emilio
Di Bartolomei Mario
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Gobbi Giovanna
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fittante Costantino
Fontana Giovanni
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Forte Francesco
Fortuna Loris
Fracchia Bruno
Francesse Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Galasso Giuseppe
Galloni Giovanni
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippa Ugo
Grottola Giovanni

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
Lenoci Claudio
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mastella Clemente

Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Medri Giorgio
Melega Gianluigi
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Melis Mario
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minucci Adalberto
Misasi Riccardo
Monducci Mario
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucarà Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petrucchioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Poti Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando

Rocelli Gianfranco
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni

Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Andreoli Giuseppe
Andreotti Giulio
Balzamo Vincenzo
Bambi Moreno
Barbalace Francesco
Bosi Maramotti Giovanna
Bressani Piergiorgio
Brocca Beniamino
Carelli Rodolfo
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Cifarelli Michele
Ferrari Marte
Fincato Grigoletto Laura
Franchi Franco
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Ghinami Alessandro
Goria Giovanni
La Russa Vincenzo
Lussignoli Francesco Pietro
Piro Francesco
Pisani Lucio
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Rinaldi Luigi
Russo Giuseppe
Sanese Nicola
Segni Mariotto
Testa Antonio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Ebner 45.04. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ebner. Ne ha facoltà.

MICHAEL EBNER. Signor Presidente,

onorevoli colleghi, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale il presente progetto di legge non può trovare applicazione nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano, perché la provincia ha esercitato concretamente la sua potestà legislativa primaria su tutti gli aspetti della materia urbanistica, dei piani regolatori, nonché della tutela del paesaggio, ad esse attribuite già nello statuto del 1948. Con la norma di attuazione dello statuto speciale in materia di urbanistica e di opere pubbliche (decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974) la materia è stata di nuovo regolamentata e la competenza primaria è passata effettivamente alle due province. In attuazione di queste competenze la provincia di Bolzano ha approvato dieci leggi che compongono l'ordinamento provinciale e tre leggi concernenti la tutela del paesaggio. Nelle leggi provinciali sono disciplinate anche le sanzioni in caso di violazione delle norme urbanistiche e paesaggistiche, comprese le sanzioni penali ai sensi dell'articolo 23 dello statuto.

A norma dell'articolo 23 dello statuto, la provincia ha infatti il potere-dovere di utilizzare le disposizioni di diritto penale per le fattispecie previste nelle leggi provinciali, se queste coincidono con quelle previste nella legge statale.

In ordine alle disposizioni finali è da precisare che le agevolazioni fiscali ivi previste possono trovare applicazione per le corrispondenti fattispecie di sanatoria previste dalle leggi urbanistiche della provincia di Bolzano, come sistematicamente praticato fino ad oggi per le norme concernenti l'edilizia abitativa, materia di competenza primaria come quella urbanistica.

La materia trattata nel progetto di legge in esame nella provincia autonoma di Bolzano ed anche in quella di Trento è organicamente disciplinata da leggi provinciali e, di conseguenza, la relativa legge statale non può interferire sulla competenza legislativa ed amministrativa attribuita alla provincia con legge costituzionale.

Pertanto, chiedo agli onorevoli colleghi di votare a favore dell'articolo aggiuntivo proposto dalla nostra parte politica (*Applausi*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Ebner 45.04, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	466
Maggioranza	234
Voti favorevoli	228
Voti contrari	238

(*La Camera respinge*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento Spagnoli 0.45.05.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Dujany. Ne ha facoltà.

CESARE DUJANY. Signor Presidente, signor ministro, colleghi della Camera, farò una brevissima dichiarazione per mettere in evidenza come questa legge sia destinata a dimenticare e a mettere in non cale le competenze primarie delle regioni a statuto speciale in merito ai problemi dell'urbanistica.

Molti sostengono, a parole, che una legge ordinaria non può correggere e modificare una legge costituzionale o una legge delle regioni a statuto speciale. Nei fatti, questo non avviene. La dizione dell'articolo 1 è una dizione ambigua, direi quasi inutile. Se si vuole dare una norma chiara, bisogna precisare che le norme stabilite da una legge ordinaria come questa, che anzi vuole essere una legge-qua-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

dro, non si applicano nelle regioni a statuto speciale, dove le competenze legislative in materia urbanistica sono di carattere primario.

Vorrei anche precisare che in sede di dichiarazioni programmatiche del Governo è stato affermato ampiamente il rispetto della specialità delle regioni a statuto speciale. Qui ci troviamo dinanzi ad un fatto concreto. Lo scopo dell'emendamento presentato è proprio quello di cautelare una norma costituzionale, prevista dallo Statuto, e dalla Costituzione (*Applausi*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Spagnoli 0.45.05.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Dujany 45.05, per il quale è stata avanzata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Dujany 45.05, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico i risultati della votazione:

Presenti e votanti	470
Maggioranza	236
Voti favorevoli	237
Voti contrari	233

(La Camera approva — Applausi).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo
Agostinacchio Paolo

Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Amadei Giuseppe
Amadei Ferretti Margari
Amalfitano Domenico
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Andreatta Beniamino
Andreoni Giovanni
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luigi
Armellin Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Joohann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Bogi Giorgio
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Briccola Italo
Brina Alfio
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Calamida Franco
Caldoro Antonio
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emauele
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca

Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Citaristi Severino
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Marroni Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
Dardini Sergio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Luca Stefano
De Michieli Vitturi Ferruccio
Di Bartolomei Mario
Di Donato Giulio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Di Giovanni Arnaldo
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michael
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fagni Edda
Falcier Luciano
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Gobbi Giovanna
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fittante Costantino
Fontana Giovanni
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Forte Francesco
Fortuna Loris
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Galasso Giuseppe
Galloni Giovanni
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea

Germanà Antonino
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippa Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mastella Clemente
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Medri Giorgio
Melega Gianluigi
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Melis Mario
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minucci Adalberto
Misasi Riccardo
Monducci Mario
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Olivi Mauro

Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlatto Guglielmo

Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tedeschi Nadir
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcello
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Andreoli Giuseppe
Andreotti Giulio
Balzamo Vincenzo
Bambi Moreno
Barbalace Francesco
Bosi Maramotti Giovanna
Bressani Piergiorgio
Brocca Beniamino
Carelli Rodolfo
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Cifarelli Michele
Ferrari Marte
Fincato Grigoletto Laura
Franchi Franco
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Ghinami Alessandro
Goria Giovanni
La Russa Vincenzo
Lussignoli Francesco Pietro
Piro Francesco
Pisani Lucio
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Rinaldi Luigi
Russo Giuseppe
Sanese Nicola

Segni Mariotto
Testa Antonio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Ronchi 45.09, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Alborghetti Tab. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Alborghetti Tab. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Alborghetti Tab. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Alborghetti Tab. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Rocelli Tab. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Alborghetti Tab. 8, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 45.06 della Commissione, accettato dal Governo, con la tabella (nel testo modificato) annessa al progetto di legge, cui fa riferimento tale articolo aggiuntivo.

(È approvato).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Boetti Villanis Audifredi 45.07, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 45.08 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 45.010 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 45.011 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Ha chiesto di parlare il relatore per la maggioranza. Ne ha facoltà.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Ai fini del coordinamento, ai sensi del primo comma dell'articolo 90 del regolamento, propongo le seguenti modifiche:

all'articolo 13, secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'autorizzazione o la concessione della variante deve comunque essere richiesta prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

All'articolo 28, primo comma, lettera e), sostituire le parole: qualora esso comporti, con le seguenti: qualora comportino.

All'articolo 28, quarto comma, sostituire le parole: In ogni altro caso, con le seguenti: In ogni caso.

Faccio inoltre presente che per l'articolo aggiuntivo 45.010 bisogna trovare una collocazione diversa rispetto a quella in cui è stato votato; e così forse per altri articoli aggiuntivi all'articolo 45, che dovrebbero essere ordinati secondo la materia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione queste modificazioni.

(Sono approvate).

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Avverto che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

La Camera,

considerato che il disegno di legge in esame mira a stroncare il fenomeno dell'abusivismo edilizio che ha comportato in questi anni sviluppo distorto, contraddizioni e ingiustizie, nonché un forte degrado del territorio e il consolidarsi di una fetta consistente di economia sommersa;

che le norme contenute nel disegno di legge contengono un ulteriore deterrente aggiuntivo teso a scoraggiare, attraverso una più severa repressione, gli abusi edilizi futuri;

che comunque, manifestandosi il fenomeno dell'abusivismo con facce ed aspetti diversi e multiformi, si ritiene necessario mettere in atto tutte le misure, anche di prevenzione attiva, tendenti a bloccare il fenomeno,

impegna il Governo

ad assumere iniziative, anche in riferimento ad una corretta programmazione, per favorire la costituzione da parte dei comuni di appositi demani di aree da destinare alla edificazione.

La costituzione di tali demani comunali dovrebbe avvenire mediante esproprio, nei casi previsti dalle leggi vigenti, mediante l'acquisizione gratuita nei casi previsti dalla legge in esame, mediante l'acquisizione attraverso il libero mercato. Al fine di favorire la formazione del dema-

nio e di provvedere alle opere di urbanizzazione sarebbe auspicabile la formazione di un apposito fondo nazionale presso la Cassa depositi e prestiti da finanziare congruamente in sede di prima applicazione.

9/833-548-685/1.

FERRARINI, ROCELLI, ERMELLI CUPPELLI, FACCHETTI, CARIA.

La Camera,

in occasione dell'esame del disegno e delle proposte di legge recanti «Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive,

considerato che tra le cause che hanno generato il fenomeno dell'abusivismo edilizio è da attribuire rilievo non secondario alla farraginosità della normativa urbanistica e delle relative procedure, nonché alla insufficienza e all'esaurimento dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare;

considerato altresì che il fenomeno da ultimo evidenziato è generato anche dalla onerosità complessiva ed incertezza delle norme e delle procedure espropriative, cui peraltro non porrà rimedio il disegno di legge n. 475 (A. S.) «Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità»;

considerato altresì che il disegno di legge n. 483 (A. S.) «Norme per la formazione di programmi organici di aree urbanizzate e di interventi di edilizia abitativa» coglie questa fondamentale carenza, ma, anzitutto, limita i proposti rimedi ai soli grandi centri urbani e, in secondo luogo, non innesca procedimenti per il rinnovo del parco di aree pubbliche attrezzate con tali interventi acquisite;

impegna il Governo

A) ad approntare una legge quadro in materia di pianificazione e gestione del territorio con la quale vengano individuati principi omogenei e chiaramente defi-

niti cui le regioni dovranno ispirare la propria azione legislativa nel settore.

Tali principi dovranno estendersi:

ai livelli e alla gerarchia degli strumenti urbanistici;

ai contenuti di questi nel segno della flessibilità ed interdipendenza delle scelte di piano;

alla individuazione di archi temporali differenziati entro i quali dovranno essere espletate le singole fasi dei procedimenti con adeguati meccanismi sostitutivi che, nel rispetto puntiglioso dell'autonomia comunale prevedano, peraltro, l'intervento automatico ed obbligatorio della Regione in caso di inerzia degli enti locali o dello Stato in caso di inerzia delle regioni.

B) A proporre in tempi brevi, al Parlamento un disegno di legge con il quale porre in grado i comuni di dotarsi di demanio comunale di aree urbanizzate da immettere ciclicamente nel circuito produttivo, individuando procedure, tempi, metodi e criteri:

per l'acquisizione di aree al fine di garantire l'abbattimento dei relativi costi per la collettività;

per l'urbanizzazione e la cessione delle aree stesse garantendo:

una equilibrata distribuzione delle risorse finanziarie iniziali tra i comuni nei quali se ne manifesta una reale necessità;

la riduzione al minimo dei tempi di attesa prima dell'utilizzazione delle aree acquisite a scopi edificatori;

l'armonica distribuzione delle aree stesse tra gli operatori del settore (cooperative di produzione e lavoro, enti istituzionali, imprenditoria pubblica e imprenditoria privata), con privilegio esclusivamente tecnico ragguagliato alle capacità produttive, nonché ai cittadini, singoli o riuniti in cooperative, purché vincolati a realizzare concretamente gli edifici consentiti sulle aree assegnate, pena la decadenza dall'assegnazione;

C) Ad elaborare, aggiornare e diffondere, istituzionalizzandone il ruolo e il servizio, il censimento:

degli strumenti urbanistici adottati, e di quelli approvati;

della consistenza dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare;

della percentuale delle aree in essi comprese già acquisite al patrimonio comunale;

dello stato di avanzamento delle procedure di acquisizione ancora in corso e dei loro costi stimati.

D) A procedere con urgenza all'aggiornamento del catasto e al potenziamento degli uffici tecnici erariali.

E) A considerare l'esigenza di nuove forme di agevolazione edilizia nelle zone del paese dichiarate sismiche, al fine di garantire la realizzazione ed il recupero antisismico degli edifici.

9/833-548-685/3

ROCELLI, FERRARINI, ALBORGHETTI, ERMELLI CUPELLI, CARIA, FACCHETTI.

La Camera,

all'atto dell'approvazione del disegno di legge n. 833 e collegati, concernenti il cosiddetto condono edilizio;

considerando che l'articolo 27 del provvedimento contempla una riduzione dell'oblazione nella misura massima del 50 per cento per alcune categorie di soggetti a condizione che venga sottoscritto un atto d'obbligo mediante il quale ore determinare prezzi di vendita e canoni di locazione;

valutando che non vengono fornite indicazioni puntuali circa i contenuti e le forme di pubblicità degli atti d'obbligo;

richiedendo che siano assicurati comportamenti uniformi da parte delle amministrazioni locali,

impegna il Governo

ad emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge istruzioni per le modalità di determinazione dei prezzi di vendita e dei canoni di locazione, nonché circa le garanzie di pubblicità che devono comunque ricomprendere la trascrizione, presso le conservatorie dei registri immobiliari, degli atti d'obbligo e la presentazione dei contratti di vendita e di locazione che saranno stipulati in base all'atto d'obbligo.

9/833-548-685/2

ERMELLI CUPELLI, FACCHETTI, REGGIANI, CARIA.

L'onorevole Ferrarini ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno.

GIULIO FERRARINI. Rinuncio alla illustrazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Ermelli Cupelli ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno.

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Rinuncio alla illustrazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole Rocelli ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno.

GIANFRANCO ROCELLI. Rinuncio alla illustrazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo accetta tutti e tre gli ordini del giorno, facendo presente, che, per quanto riguarda l'ordine del giorno dell'onorevole Rocelli, vi è al Senato un disegno di legge del Governo che già contiene la materia cui fa riferimento questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

del Governo i presentatori insistono per la votazione dei loro ordini del giorno?

GIULIO FERRARINI. Non insisto per la votazione del mio ordine del giorno numero 9/833-548-685/1, signor Presidente.

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Non insisto per la votazione del mio ordine del giorno numero 9/833-548-685/2, signor Presidente.

GIANFRANCO ROCELLI. Non insisto per la votazione del mio ordine del giorno numero 9/833-548-685/3, signor Presidente.

PRESIDENTE. È così esaurito l'esame degli ordini del giorno.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul progetto di legge nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lodigiani. Ne ha facoltà.

ORESTE LODIGIANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io so che le mie dichiarazioni potranno essere condivise o respinte per il loro contenuto, ma che saranno tanto più apprezzate quanto più saranno asciutte e ridotte all'essenziale.

Questa affermazione non è fuori luogo se solo per un momento si pensi quale pagina di lavoro parlamentare stiamo concludendo. Abbiamo infatti ormai alle spalle cinque mesi di dibattito parlamentare, tra Commissione e comitati ristretti, dal momento in cui il disegno di legge è stato presentato dal Governo; quattro o forse cinque settimane di dibattito in aula; seicento emendamenti presentati per la redazione finale di un testo che costituisce una risposta, certamente laboriosa, ma dignitosa e soddisfacente, a un problema che tutte le parti politiche hanno fin dall'inizio ammesso essere di vaste proporzioni, molto diversificato nelle sue manifestazioni, e tale quindi da sollecitare, per sua stessa natura, una serie interminabile, e in effetti interminata, di riflessioni giuridiche, urbanistiche e sociali. Solo noi, con le nostre dichiarazioni e

con le ripetute riformulazioni del testo, avremmo già scritto qualche volume. Molti altri invece, probabilmente, saranno scritti fuori di qui per commentare una materia, quale quella del diritto urbanistico e amministrativo, che si presta ancora malamente, purtroppo, in mancanza di un testo unico delle leggi urbanistiche a semplificazioni sempre più sollecitate.

Senza forzare l'interpretazione di un dibattito così complesso, credo sia possibile affermare che noi non abbiamo terminato i nostri lavori nello stesso clima di tensione con il quale abbiamo cominciato, anche se rimangono contrasti talvolta accentuati. Ciascuno dà naturalmente a questo fatto l'interpretazione che deve, ed io ritengo giusto riconoscere questo risultato anche all'equilibrio del Governo e della maggioranza, del Presidente e dei colleghi della Commissione lavori pubblici e in particolare al relatore, onorevole Piermartini, che ringrazio fin da questo momento per la non comune e ininterrotta fatica.

Si pensi ad articoli non secondari della legge, come l'articolo 6, l'articolo 16, l'articolo 17, che prevedono la nullità degli atti giuridici relativi alle opere edilizie e alle lottizzazioni abusive; oppure gli articoli 19, 23 e 24 che riguardano lo snellimento delle procedure o le varianti agli strumenti urbanistici o ai poteri normativi delle regioni; oppure — e questo sia detto fino al prezzo di posizioni differenziate all'interno della stessa maggioranza — anche gli articoli 26 e 27, che definiscono la portata e l'onerosità della sanatoria edilizia.

Non un lavoro inutile, e chiuso quindi in maniera pregiudiziale al confronto, ma la conferma — questo, naturalmente, per noi — che respingendo le pregiudiziali di costituzionalità e gli ordini del giorno di non passaggio agli articoli, come abbiamo fatto in due distinte sedute, eravamo nel giusto, anche perché sostenuti dalla convinzione di dover discutere e ponderare le posizioni diverse dalle nostre. Lo abbiamo fatto molte volte, anche quando le abbiamo respinte, com'è avvenuto all'inizio e al termine di questa lunghissima

discussione parlamentare a proposito della complicatissima questione della scelta tra oblazione e amnistia, sulla quale ripetutamente e chiaramente l'onorevole Felisetti ha esposto le nostre tesi.

Io non riprenderò altre questioni controverse, sulle quali non c'è davvero più nulla da dire, se non una cosa sola che riguarda un punto forte di dissenso tra maggioranza e opposizione, cioè l'onerosità della sanatoria per i reati edilizi commessi prima del 1° ottobre 1983. Noi non abbiamo inteso andare al di là di quanto abbiamo già ritenuto di fare con la formulazione delle norme che al capo IV — non del resto senza posizioni legittime ed articolate all'interno della maggioranza — abbiamo introdotto; perché deve guidarci, anche in questo caso, la considerazione che le leggi che noi approviamo non valgono solo per ciò che formalmente in esse è scritto, ma anche per le aspettative, giuste o sbagliate che siano, che esse sollecitano. E dobbiamo chiudere sul serio, come vogliamo ed auspichiamo che sia, una parte della storia urbanistica delle nostre città e del nostro territorio, che qualcuno potrà giudicare anche amara e fatta di piccole miserie, di legittimi diritti che si sono saputi realizzare solo attraverso l'abuso, ma che dobbiamo anche giudicare come un fenomeno vergognoso, una grande manifestazione di comportamenti illegali che costituiscono non soltanto una realtà urbanistica dannosa e sbagliata, ma l'inizio di una catena di illegalità sommerse, da quella fiscale a quella delle evasioni previdenziali ed assicurative delle imprese che vivono in questo particolare mercato.

Allora, per arrivare al dunque, se dobbiamo raggiungere con il minimo di rischio questo risultato, non dobbiamo forse subito evitare che si abbia soltanto anche l'aspettativa di poter avere in futuro una sanatoria che si vorrebbe oggi concedere alle più favorevoli condizioni? Non credo che vi sia retorica in questa valutazione di prudenza e di equità, che ci ha certamente distinto dall'opposizione che chiedeva ben altro. E sono queste le considerazioni — e non, come si tende a far

credere, una nostra presunta esigenza di utilizzare le entrate della sanatoria solo per sostenere una più generale manovra economica del Governo — che hanno guidato la nostra valutazione in ordine al capo IV del provvedimento.

Abbiamo la fiducia di consegnare al voto finale della Camera un testo migliorato, che conferma in gran parte i principi ed i contenuti fondamentali del testo presentato dal Governo. Lo votiamo con questo spirito e con questa fiducia, senza alcuna esitazione (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Geremicca. Ne ha facoltà.

ANDREA GEREMICCA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo giunti alla conclusione del dibattito in questo ramo del Parlamento sul progetto di legge in esame. La parola passa ora al Senato, ed al Senato proseguirà l'iniziativa dei comunisti. Avremmo voluto, e voi lo sapete, che la discussione fosse più stringata e produttiva, ed abbiamo agito in questo senso in Commissione ed in aula, scontrandoci con le incertezze, le contraddizioni, le inconcludenti pause di riflessione del Governo e della maggioranza.

Abbiamo chiesto di anticipare e licenziare rapidamente, attraverso lo stralcio del capo I del provvedimento, un insieme organico di norme capaci di bloccare subito l'abusivismo in corso, perché questo ci preoccupa e ci allarma: l'effetto perverso e devastante dell'annuncio del condono, che ha prodotto in queste settimane e in questi mesi ulteriori e drammatiche impennate nell'assalto speculativo al territorio nazionale. Ma anche questa proposta è stata respinta dalla maggioranza. La riproponiamo qui e la riproporremo nell'altro ramo del Parlamento.

E tuttavia noi abbiamo mantenuto la nostra linea di impegno costruttivo nel merito delle questioni, proponendo attraverso un insieme razionale di emendamenti una normativa chiara, efficace e rigorosa, nettamente alternativa al dise-

gno arretrato, confuso ed incongruente del Governo, che si presenta oltre tutto farraginoso, di dubbia interpretazione ed esposto ad interminabili, paralizzanti contenziosi.

È stato un impegno gravoso, ma non inutile. Alcuni risultati, se pensiamo al punto di partenza, a quell'inqualificabile decreto-legge giustamente respinto dalla Camera, sono stati conseguiti, parziali certo, non tali da mutare il segno e la logica complessiva del provvedimento, ma rilevanti e significativi.

Pensiamo al rafforzamento dei poteri e, per qualche verso, anche degli strumenti forniti ai sindaci e alla magistratura per la vigilanza sul territorio e la repressione degli illeciti edilizi, a cominciare dalla facoltà di disporre la demolizione *ad horas* senza passaggi burocratici dei manufatti abusivi quando sono ancora agli inizi.

Pensiamo alla definizione più chiara e rigorosa delle lottizzazioni abusive, che sono state all'origine dello scempio di tante città, ed alla confisca automatica, in una collaborazione nuova tra magistratura e poteri locali, dei suoli anche solo destinati a tali lottizzazioni non autorizzate.

Pensiamo alla soppressione del principio della sanatoria generalizzata che il Governo proponeva ed alla introduzione di alcuni elementi di certezza, sia pure inadeguati, nella definizione delle opere non sanabili.

Pensiamo alla netta riduzione delle somme da versare a sanatoria da parte dei titolari di un unico alloggio che intendano aprire un rapporto nuovo e positivo con la legge e le istituzioni attraverso la stipula di convenzioni con il comune.

Sarebbe ingiusto sottovalutare questi ed altri risultati, che non starò qui a ricordare; ingiusto non solo e non tanto nei confronti dell'azione da noi svolta nel paese e nel Parlamento, quanto dell'iniziativa che ha mobilitato per anni e per mesi larghissimi strati sociali ed importanti settori della cultura, della scienza, della tecnica e del diritto e — perché non rilevarlo? — della convergenza più volte realizzata in quest'aula non solo con le

altre forze della sinistra ma con settori della stessa maggioranza.

Sarebbe però altrettanto sbagliato sot tacere i nodi di fondo che Governo e maggioranza non hanno voluto affrontare e sciogliere, su cui anzi si sono ostinatamente arroccati, mantenendo al provvedimento i suoi caratteri originari negativi: un provvedimento inaccettabile per la natura meramente fiscale della sanatoria edilizia, contraddittorio e demagogico.

Quante volte, colleghi della maggioranza, vi abbiamo sentito affermare in questa discussione che bisognava voltare pagina? Non si volta pagina, non si affronta un problema estremamente diversificato al suo interno e tra le diverse zone del paese, quale è l'abusivismo edilizio, con una normativa centralizzata, indifferenziata e ridondante. Occorreva ed occorre una legge-quadro nazionale di principi, affidandone l'articolazione a normative regionali di dettaglio, essendo le regioni titolari della gestione del territorio. Ciò non senza fissare, se questo è il problema, termini e vincoli precisi per la loro adozione.

Su questo siete stati sordi ad ogni proposta, al di là di marginali accomodamenti. Su questo proseguiremo la nostra iniziativa in Parlamento e nel paese.

Non si volta pagina presumendo di risolvere una delle questioni più complesse, delicate ed esplosive aperte nel paese, con enormi implicazioni tecniche, economiche, sociali e culturali attraverso l'ottica del mero prelievo fiscale e della indifferenziata sanatoria, affidando genericamente l'estinzione di reati al pagamento di una somma a titolo di oblazione.

Occorreva ed occorre affrontare questa questione attraverso una visione nuova ed avanzata del recupero urbanistico civile edilizio di intere zone e città, della difesa attiva e del risanamento del territorio, di una politica programmata della casa e dei suoli. Se ad una amnistia si voleva andare, ci si doveva andare correttamente attraverso una delega circostanziata al Presidente della Repubblica. Anche su questo siete stati sordi ed avete persino respinto il nostro emendamento che consentiva concretamente ai comuni di costituire un

demanio pubblico dei suoli. Su questo proseguiremo la nostra iniziativa al Senato e nel paese.

Non si volta pagina destinando ai comuni una minima parte delle somme versate a sanatoria da quei cittadini che, ottenuta la concessione, rivendicheranno giustamente il diritto ad una diversa qualità della vita nelle zone recuperate alla legalità e si scontreranno con l'impossibilità finanziaria dei comuni di fronteggiare una massa ingente di bisogni arretrati. Occorreva ed occorre destinare ad interventi di urbanizzazione primaria e secondaria le risorse provenienti dal recupero dell'abusivismo pregresso, sia pure attraverso un doppio regime: dell'afflusso diretto alle casse dei comuni interessati e della costituzione di un apposito fondo finalizzato allo stesso obiettivo presso l'erario dello Stato. Questo avevamo proposto e proporremo al Senato. Anche su questo siete stati insensibili.

Non si volta pagina assumendo, come il progetto di legge ancora assume, nonostante qualche significativo emendamento, un atteggiamento sostanzialmente indiscriminato nei confronti dei diversi episodi di abusivismo edilizio e dei soggetti diversi coinvolti in questo dramma spesso di massa. Occorreva ed occorre una netta differenziazione ed articolazione dell'entità delle somme da corrispondere a sanatoria, in rapporto al reddito della famiglia, alle proprietà immobiliari della famiglia stessa, al carattere ed alla dimensione dell'abuso, secondo criteri e parametri chiari e precisi.

Stando anche al ragionamento che non è il nostro, di chi vagheggia e mitizza un ipotetico tetto di entrate derivanti dalla sanatoria, con le nostre proposte i conti tornano, con le vostre decisioni no, colleghi della maggioranza, perché la legge funziona se si fonda un severo rigore nei confronti di chi ha devastato e saccheggiato intere città a fini di lucro e di speculazione, assieme ad un'equa clemenza verso l'abusivismo minore e diffuso del passato, cui sono connessi dramma umani e sociali. Altrimenti non si volta pagina: la legge rimarrà inapplicata e crescerà il

distacco tra la coscienza del paese e l'immagine delle istituzioni.

Ecco, questo è la grande responsabilità che il Governo e le forze della maggioranza si assumono: su questo problema, come su altre decisive questioni che in queste ore e in questi giorni scuotono il Parlamento, i lavoratori, l'opinione pubblica nazionale, in un sussulto senza precedenti. È la responsabilità di agire al di sotto e contro la coscienza democratica, la maturità culturale, la domanda di giustizia del paese.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GIUSEPPE AZZARO

ANDREA GEREMICCA. In una occasione alta ed importante come questa, voi avete affidato ad una legge dello Stato la funzione di un piccolo ed ambiguo commercio di indulgenze che, in cambio di un balzello, cancella forse reati amministrativi e penali, ma lascia del tutto irrisolta l'esigenza di una diversa gestione del territorio, di un diverso assetto delle città, di una nuova politica della casa.

La stragrande maggioranza delle città e dei comuni italiani, e grandissima parte del Mezzogiorno, stanno più avanti di voi, colleghi del Governo; non elemosinano sconti, indulgenze e condoni a buon mercato; non chiedono formali colpi di spugna, ma reclamano la difesa, l'uso e la valorizzazione del territorio e dell'ambiente come grande risorsa nazionale, come condizione per uno sviluppo diverso, nuovo e moderno del paese. A queste forze noi ci riferiamo nella battaglia che proseguiremo nell'altro ramo del Parlamento, a queste forze ci riferiamo nella battaglia che condurremo nel paese, in modo che ci sia realmente un fronte comune nella lotta all'abusivismo e alla speculazione edilizia (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guarra. Ne ha facoltà.

ANTONIO GUARRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, l'astensione che il gruppo del Movimento sociale italiano terrà su questo provvedimento è la conseguenza logica del comportamento dei deputati del nostro gruppo nei confronti del disegno di legge e delle due proposte di legge ad esso abbinate, nel corso di questo lungo e tormentato dibattito.

Devo ricordare alla Camera che il gruppo del Movimento sociale italiano fin dalla scorsa legislatura presentò una proposta di legge per la sanatoria del piccolo abusivismo edilizio. Anche in questa legislatura abbiamo presentato una proposta di legge su quell'abusivismo edilizio che è stato definito «di necessità», quell'abusivismo edilizio che trova la sua causa nell'inerzia delle amministrazioni locali, che sono le responsabili del caos urbanistico che esiste nel nostro paese.

Ho ascoltato quello che ha detto l'onorevole Geremicca, e proprio a lui vorrei porre questa domanda: in quella grande parte del territorio nazionale che è amministrato dalle scelte del partito comunista non esiste sia il piccolo sia il grande abusivismo? Se è vero che alla fine l'urbanistica viene gestita dai comuni, che è il sindaco il responsabile della gestione del territorio (mediante la concessione, una volta dell'autorizzazione amministrativa, oggi della concessione), non vedo come il partito comunista possa ergersi in quest'aula a giudice nei confronti di altri che non avrebbero ben amministrato il territorio consentendo che venisse assalito! Fra l'altro, tra i responsabili vi sono certo gli amministratori comunisti, ma non quelli del Movimento sociale italiano!

L'atteggiamento di astensione del gruppo del Movimento sociale italiano è coerente. Noi infatti volevamo che fosse concessa una sanatoria per i piccoli abusivi, per coloro che, versando in stato di necessità, si sono dovuti costruire una casa perché i comuni non avevano approntato piani regolatori generali o piani particolareggiati; perché le leggi approvate negli anni passati avevano frapposto ostacoli

insormontabili alla concessione prima della licenza edilizia e poi della concessione a costruire. Prendiamo ad esempio una grande città come Roma, nella quale nel corso dell'ultimo decennio sono affluiti milioni di cittadini da altre parti del paese: mancando i piani particolareggiati, mancando la possibilità di reperire aree per l'attuazione della legge n. 167 e di altre norme del genere, era naturale che la gente ricorresse all'abusivismo per poter, come ho detto l'altro giorno, esaudire questo suo diritto alla casa.

Il provvedimento che tra poco verrà licenziato dalla Camera non si limita però a prevedere la sanatoria per il piccolo abusivismo: tra le larghe maglie che esso lascia entreranno nel condono anche le grandi opere abusive. E quindi il Movimento sociale italiano non può esprimere voto favorevole, anche se non può neppure votare contro un progetto di legge che se non altro prevede il minimo che noi avevamo richiesto.

Siamo convinti che questa sia una legge di difficile interpretazione e forse anche di difficile applicazione. Rivolgo quindi un appello ed un monito agli amministratori locali, che dovranno attuare queste norme: facciano in modo che la concessione della sanatoria sia veramente il momento finale del saccheggio del territorio; che questa sanatoria delle opere abusive realizzate nel passato rappresenti l'inizio di una rigorosa politica urbanistica, di una attenta vigilanza su quanto accade nel territorio.

Ad ogni modo, questa legge non sarà certo sufficiente. Bisognerà porre mano ad una riforma urbanistica generale, alla riunione in un testo unico di tutte le leggi urbanistiche ed edilizie, concentrandole in poche norme, in modo da gettare le basi per realizzare nel paese le condizioni migliori per attuare il precetto costituzionale secondo il quale la Repubblica agevola l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, un principio costituzionale che trovava un precedente nella legislazione della Repubblica sociale italiana quando, nel XIV punto del manifesto di Verona, si statuiva che quello del-

la casa non era un soltanto un diritto di proprietà, ma un diritto del cittadino alla proprietà!

Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale recherà il suo contributo perché la legislazione urbanistica possa tendere per l'avvenire alla realizzazione di tale principio fondamentale, mentre fino ad oggi essa ha intralciato l'attività del cittadino per costruirsi legittimamente la casa, nel rispetto delle leggi! Noi vogliamo che la legislazione incentivi l'attuazione di questo diritto costituzionale e civile, di ogni cittadino, a realizzare una casa per sé e la propria famiglia! (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ermelli Cupelli. Ne ha facoltà.

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, in sede di dichiarazione di voto, dovendo riassumere la posizione del gruppo repubblicano ed esplicitarne le motivazioni e le indicazioni, la prima considerazione da fare concerne l'iter del provvedimento che è iniziato nella forma della decretazione d'urgenza, per trasformarsi poi in disegno di legge governativo. Rispetto a questo, la Camera ha svolto un lavoro encomiabile sotto diversi punti di vista; in particolare, ha legato in modo organico e compiuto alle ragioni del provvedimento connesse alle finalità fiscali una normativa di prevenzione rafforzata del fenomeno dell'abuso.

In Commissione ed in Assemblea, il lavoro non poteva non risultare particolarmente oneroso per la complessità della materia e per l'esigenza di affrontare con decisione, sciogliendoli, molti nodi del degrado urbanistico, nonché di valutare gli strumenti legislativi più appropriati per la prevenzione e la repressione dell'abuso e, altresì, della tutela amministrativa, penale, civile ed ambientale del territorio.

Nelle analisi e nelle indicazioni delle varie forze politiche, non sono certo man-

cate accentuazioni e diversificazioni dei vari aspetti del provvedimento per non convergenti motivazioni d'ordine politico e tecnico, ma è importante sottolineare in questo momento lo sforzo compiuto, superando le difficoltà di contraddittori ed estemporanei emendamenti non raccordabili con la logica dell'articolato, per giungere ad un testo che fosse il più lineare, il più coerente possibile ed il meno confuso, onde la legge risultasse applicabile concretamente. Mi permetto al riguardo di aggiungere che una certa metodologia — ormai consolidata in quest'aula — certo non favorisce la predisposizione, l'elaborazione e la definizione di un testo immune da contraddizioni e chiaro: come tale, concretamente applicabile.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALDO ANIASI**

ENRICO ERMELLI CUPELLI. È una metodologia che va rivista, non tanto in Commissione (in sede referente, redigente e legislativa), ma anche e soprattutto in Assemblea quando, coralmemente, i deputati sono chiamati ad esprimere una loro opinione attraverso le indicazioni del comitato ristretto. Non sono mancati inoltre ritardi e rallentamenti nel corso del dibattito, apparsi comprensibili solo ed in quanto collegati ad atteggiamenti tattici, per molti versi riferibili non al merito della normativa, bensì a valutazioni politiche generali e anche strumentali. C'è da dire di più. Alcuni emendamenti approvati su proposta dell'opposizione — mi riferisco in particolare all'emendamento 27.46 approvato ieri sera — non si iscrivono, a nostro avviso, nel quadro della complessiva *ratio* assunta a base della proposta legislativa. Tali emendamenti risultano essere delle forzature disomogenee che rischiano di inceppare il processo applicativo della legge e di rendere incerti parte degli obiettivi previsti. Proprio in relazione all'approvazione dell'emendamento 27.46, siamo lieti che questa sera il Governo abbia accettato un ordine del giorno

con il quale si invita appunto il Governo a regolamentare le convenzioni o gli atti unilaterali d'obbligo che devono essere alla base della riduzione dell'oblazione pari al 50 per cento. Fin dall'inizio della discussione, il gruppo repubblicano ha informato il suo comportamento e la sua proposta costruttiva di miglioramento del provvedimento su due presupposti: l'approvazione di una normativa severa sull'abusivismo futuro, tale da impedire il suo riprodursi, prima ancora che si stabilisse un altrettanto severo meccanismo sanzionatorio per l'abusivismo passato; la salvaguardia di norme dirette a garantire una straordinaria raccolta di risorse finanziarie destinate, nell'ambito dell'intera manovra economica del Governo, a contribuire, in modo significativo, al contenimento del disavanzo pubblico.

Il contributo dato dai repubblicani nella definizione del provvedimento non va enfattizzato, anche per motivi di buongusto, ma nemmeno sottovalutato. È stato comunque un contributo rapportato alla consistente valenza politica della legge che ha avuto modo di esplicarsi proficuamente nel rapporto con le altre forze della maggioranza e dell'opposizione. Un contributo che ha avuto tre momenti qualificanti di una corretta politica di difesa dell'ambiente e del territorio: una normativa sull'abusivismo futuro maggiormente incisiva, che prevede una tutela speciale e rapida per i centri storici e per le aree soggette a vincolo; un meccanismo di controllo e di intervento sull'attività urbanistico-edilizia tale da legare l'azione degli amministratori pubblici a precisi e stringenti vincoli temporali, come non equivocabili ipotesi di reato sia sotto il profilo contravvenzionale che del delitto; un procedimento di sanatoria giusto nel suo rigore, diretto ad evitare una pericolosa discriminazione tra i cittadini rispettosi delle leggi e gli abusivi con un vantaggio per questi ultimi. Senza alcuna forzatura, possiamo dire che l'articolato, nei presupposti e negli obiettivi in cui è incardinato, offre una risposta complessivamente positiva alla nostra sensibilità politica, ai temi della no-

stra battaglia, alle nostre proposte sui contenuti.

Una risposta globalmente positiva, al di là di alcune zone d'ombra che potranno essere fugate con opportune iniziative a livello governativo e parlamentare, la legge dà in termini realistici alla domanda del paese; in particolare a quella domanda che proviene dalle associazioni di difesa dei beni storico, ambientali, naturali, paesaggistici, che attendono una sollecita approvazione della legge da parte del Parlamento, onde siano contrastate efficacemente le situazioni di riemergente abusivismo. Una risposta positiva è inoltre quella data dal carattere di organicità del provvedimento, che sottolinea i legami di interdipendenza tra le sue articolazioni: una interrelazione tra i quattro capi della legge che noi abbiamo voluto fosse conservata lungo una medesima linea di chiaro indirizzo sia in fatto di confische e demolizioni dei beni abusivi che di erogazione di pene pecuniarie, anche nell'ambito del regime sanzionatorio sull'abusivismo pregresso. Una risposta positiva è stata data infine con la riaffermazione del principio che le entrate dello Stato non possono che essere determinate dallo Stato medesimo, senza con ciò prevaricare le competenze costituzionali delle regioni.

Si tratta di una buona legge? Non è facile oggi fare affermazioni in tal senso: sarà la sua applicazione a rassicurarci o a preoccuparci nuovamente. In ogni caso, per noi repubblicani c'è la coscienza di aver contribuito a costruire, oltre le urgenze finanziarie pur rilevanti e irrinunciabili, uno strumento legislativo più adeguato per la lotta contro la «disubbidienza urbanistica». È con tali motivazioni che il gruppo repubblicano dà il proprio voto favorevole alla approvazione di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Columba. Ne ha facoltà.

MARIO COLUMBA. Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, gli

obiettivi che una legge di sanatoria e sul recupero dell'edilizia abusiva avrebbe dovuto porsi come fondamentali avrebbero dovuto essere tre, facilmente individuabili nel colpire l'abusivismo pregresso, nell'impedire il proseguire della consultazione delle costruzioni abusive, nel riparare — nei limiti del possibile e laddove non si sia già avviato un processo di danneggiamento irreversibile — quello che l'abusivismo ha distrutto o danneggiato.

Purtroppo, questo lungo dibattito, nel quale il gruppo della sinistra indipendente, insieme a tutti i compagni della sinistra, ha condotto una battaglia aperta e sincera per offrire un contributo costruttivo alla legge che ne mitigasse le parti meno utili e produttive e ne accrescesse l'utilità e l'efficacia, arriva alla fase finale con gravissime lacune.

Innanzitutto non bisogna dimenticare che, nel complicato intreccio di cause che stanno all'origine del fenomeno dell'abusivismo (cause che comprendono fenomeni come la collocazione indebita di ricchezze in zone di cui alcuni cittadini si sono appropriati sottraendole all'utilizzazione di tutta la comunità) si inseriscono anche elementi di effettivo bisogno di case. A contorno di questa situazione stanno fenomeni di speculazione, di tolleranza, di inavvertenza ed insufficienza della struttura legislativa ed esecutiva del nostro paese.

Non è un caso che ci si trovi in una situazione nella quale l'abusivismo investe, per il solo decennio 1971-1981, oltre un milione e mezzo di nuove abitazioni; l'abusivismo serpeggia strisciante in tante zone del paese ed in tante situazioni che forse non sono ancora state definitivamente individuate.

Per raggiungere gli obiettivi che la legge avrebbe dovuto proporsi, uno degli elementi fondamentali sarebbe stato quello di fornire alle strutture pubbliche i mezzi per condurre la battaglia contro l'abusivismo sia in termini di modifica e di riduzione alla condizione accettabile dell'abusivismo fino a questo momento esercitato, sia in termini di rimozione delle cause fondamentali che hanno determinato

l'espandersi dell'abusivismo e che potrebbero assai pericolosamente mantenerne la vivacità anche in futuro.

Togliendo qualsiasi possibilità — o almeno una grandissima parte — di finanziare opere che consentano di rimuovere i danni dell'abusivismo pregresso, che consentano di rendere recuperabile quell'abusivismo riconosciuto come di necessità, nato da fatti culturali, amministrativi e sociali insoddisfacenti — e che è sempre da negare, ma che pure è una realtà del nostro paese —, si è perduta ogni possibilità di tornare verso condizioni di elementare soddisfacimento di una qualità accettabile della vita.

Un'altra grave ricaduta della mancanza di ritorno delle disponibilità finanziarie che si raccoglieranno attraverso le oblazioni è dovuta alla scarsa credibilità che la legge avrà, alla fine, in chi la dovrà applicare, in chi si dovrà rivolgere a questo provvedimento per ottenere dei benefici e dei vantaggi. Tali benefici e vantaggi debbono, certamente, essere visti nell'ottica complessiva del nostro paese, ma debbono anche essere visti, doverosamente, nell'ottica di chi ha subito (la cittadinanza, se si tratta di danni ai beni culturali, artistici e naturali, e l'abusivo che per mancanza di strumenti non ha potuto esercitare legittimamente il suo diritto a costruire). Manca la possibilità di rimuovere le cause dell'abusivismo, perché si è rifiutato di stabilire i necessari presupposti — mezzi finanziari e strumenti normativi — per costruire nella legittimità, perché nascesse nel cittadino la fiducia che è necessario restituire alla legge, per evitare quello che è il più grave pericolo della struttura di questa normativa e cioè una generalizzata disobbedienza, tanto più probabile quanto più diffusa potrà essere la sua applicazione di fronte ad una indifferenziazione, o ad una differenziazione non sufficientemente chiara e netta, fra l'abusivismo speculativo, l'abusivismo dei ricchi e l'abusivismo dei poveri.

Questa legge è tanto meno credibile quanto più sottrae risorse a chi ne ha più bisogno, ai comuni dove l'abusivismo ha colpito maggiormente.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Questa legge dà ai comuni delle risorse!

MARIO COLUMBA. No, non ne dà ed anzi sottrae risorse all'economia di quei paesi.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore per la maggioranza*. Se non ci fosse questa legge, non ci sarebbero neppure le risorse!

MARIO COLUMBA. Avrei voluto vederlo in termini molto più concreti! L'onorevole Piermartini avrebbe potuto accettare ben altri emendamenti ed intervenire non con interruzioni, ma per fare delle proposte assai più concrete!

Tutto questo, dicevo, determina una scarsa credibilità ed una scarsa fiducia nella legge.

Se la legge venisse disattesa, se si verificassero fenomeni diffusi di disobbedienza, allora cadrebbero, signor Presidente, signor ministro — e temo che questa sarà l'ipotesi da attendersi nel prossimo futuro —, anche gli altri due obiettivi che la legge avrebbe dovuto proporsi accanto alla riparazione dei danni, cioè l'individuazione e la correzione dell'abusivismo attuale e l'arresto dell'abusivismo futuro. Ci troveremo di fronte — io temo — quanto prima ad una situazione ancora più grave, nella quale il cittadino reclamerà di poter comprare con una oblazione — così come si è fatto per gli altri e si è fatto prima — il diritto di costruire dove, come e quando vuole. E questo è un fatto molto grave.

Concludo, signor Presidente, con una brevissima notazione particolare. Mi sono attenuto a questioni generali, ma ora, per un solo caso, voglio parlare di una questione particolare. Approvi pure la Camera questo provvedimento, ma io mi domando che cosa farà la Corte costituzionale quando si troverà di fronte i ricorsi del Friuli Venezia Giulia, del Trentino Alto Adige, della Sicilia e di tutte le altre regioni a statuto speciale, dopo che la Camera dei deputati ha approvato un emendamento che consente alla regione

Valle d'Aosta di non applicare il capo quarto della legge, e non ha fatto lo stesso per le altre regioni a statuto speciale. Credo proprio che la Corte costituzionale non avrà esitazione nel decidere in merito.

Per tutti questi motivi, annuncio il voto contrario del gruppo della sinistra indipendente sul provvedimento (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente e all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rocelli. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO ROCELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo qui giunti all'atto finale per questo disegno di legge, dopo sei settimane di discussione che hanno visto l'esame di più di 500 tra emendamenti e subemendamenti.

Dico questo perché è giusto dar atto alla Camera di un lavoro possente ancorché improbo, che ha trovato soluzione grazie al nuovo regolamento, messo duramente alla prova dalla positiva dialettica posta nella discussione da parte della maggioranza e da parte della opposizione. Questa dialettica è sempre stata ricercata dalla democrazia cristiana all'interno della maggioranza ed anche nei confronti dell'opposizione, perché fa parte della cultura e della tradizione del partito cui mi onoro appartenere.

Credo sia importante constatare, comunque, come siffatta impostazione, ancorché inficiare la filosofia del disegno di legge proposto dal Governo, abbia contribuito ad arricchirne la proposta.

Il partito comunista intendeva raggiungere tre obiettivi: dare alle regioni facoltà non di loro competenza, non consentire per la sanatoria l'istituto dell'oblazione ma introdurre quello dell'amnistia, impedire al Governo di acquisire le necessarie entrate per poter realizzare la manovra della legge finanziaria. Forse la maniera di essere del partito comunista italiano — nuova edizione, contraria alla tradizione togliattiana di opposizione costruttiva nell'ambito delle istituzioni, si è affacciata anche qui, in queste sei settimane,

come si è più clamorosamente manifestata al Senato.

Tuttavia, il PCI ha fallito la sua manovra, ed ha fallito grazie anche alla fermezza ed alla compattezza della maggioranza del pentapartito del Governo Craxi-Forlani. Infatti, con l'approvazione di questo provvedimento si realizzeranno i due obiettivi che il Governo si era proposto (*Commenti all'estrema sinistra*).

I colleghi dell'opposizione si stanno divertendo, evidentemente perché sto dicendo delle cose folcloristiche. Avrebbero fatto meglio ad essere presenti mentre l'onorevole Geremicca faceva la sua dichiarazione di voto!

FRANCESCO MACIS. Non era divertente come la tua!

Una voce all'estrema sinistra. Guardati dietro: non hai nessuno alle spalle!

GIANFRANCO ROCELLI. Io non mi lagno perché i miei colleghi sono assenti. Mi lagno perché voi eravate assenti quando parlava Geremicca. Io sto rispondendo anche alle dichiarazioni di Geremicca.

SILVESTRO FERRARI. Noi abbiamo fiducia in quello che dicono i nostri colleghi!

PRESIDENTE. Prego, onorevole Rocelli continui!

GIANFRANCO ROCELLI. Il primo obiettivo era di porre le condizioni per scoraggiare l'abusivismo in maniera ferma per l'avvenire; il secondo obiettivo era di garantire all'erario un'entrata per il 1984 di circa 5 mila miliardi, per dar seguito alla manovra economica fissata dalla legge finanziaria e dare, quindi, concretezza al processo di ripresa economica ed occupazionale del paese. Per questo abbiamo ritenuto strumentale la proposta di stralcio che è stata avanzata e battuta, perché i due obiettivi non rappresentavano altro che una specie di combinato disposto di una stessa filosofia che sosteneva una precisa strategia.

Ai due obiettivi citati ritengo, comunque, che il comune lavoro svolto abbia aggiunto positivamente un valore sociale, specie se riferito alle macroscopiche dimensioni di un fenomeno che, sia pur prudenzialmente, viene stimato in 2.700.000 — 3 milioni di case, e alla discriminazione tra abusivismo cosiddetto di speculazione e quello di necessità che, come è noto, non è solo determinato dalla troppo timida risposta alla domanda sociale, nel caotico settore dell'edilizia abitativa, soprattutto per i ceti meno abbienti, ma anche dallo stato di necessità derivante dalla carenza o dalla mancanza di strumenti urbanistici disposti dagli enti locali responsabili.

Quindi, questo testo ha superato — se pur esisteva — la visione ragionieristica ed illuministica che l'opposizione accredita al testo del Governo ed ha introdotto criteri di condono che tengono conto del contesto sociale.

Altri hanno fatto la storia di questo provvedimento e ne hanno ripercorso il lungo iter parlamentare. A questa storia mi rifaccio per affermare, non certo in forma trionfalistica, ma sofferta e travagliata, e non può essere altrimenti per il caso di una sanatoria di questo tipo, che quel che stiamo per votare rappresenta una sintesi di provvedimenti che lo hanno originato, compreso quello allora proposto dal compianto onorevole Compagna che al Senato, nella passata legislatura, aveva trovato anche il pratico consenso dei comunisti, con novità che gli restituiscono certamente dignità.

È da ciò che deriva il giudizio positivo della democrazia cristiana e, conseguentemente, l'annuncio di un voto favorevole.

Tutto questo ho dichiarato perché occorreva pur rispondere a quanti vogliono negare l'evidente, cioè un equilibrio raggiunto in base a delle ragioni, senza accedere ad esagerazioni che, se viste con tranquillità, sarebbero state considerate fuori luogo.

La democrazia cristiana non ha, perciò, alcuna intenzione di far fare a questa legge la fine delle «gride manzoniane». La

polemica sul rigore e sul lassismo, che da più parti è stata avanzata nell'intera discussione, non ci tocca. Non ci tocca anche perchè a noi sarebbe facile ribaltare su altri tale polemica; su altri, che magari hanno condiviso, a Roma, le manifestazioni paraculturali come quella relativa alla metropoli spontanea, che rappresentano un rozzo tentativo di nobilitare l'abusivismo pregresso ed esprimono la tendenza a ridurre l'importanza della politica di piano ad una elargizione di aree a soggetti singoli, perchè vi autocostruiscano la propria casa familiare, con ciò relegando in eterno l'industria edilizia alla fase preindustriale, in una visione di totale sperpero di territorio. Non ci tocca, poichè siamo convinti che non solo con le leggi repressive e selettive, in relazione all'ideologia, si possa por fine alla devastazione del territorio, ma soprattutto con una nuova cultura assunta dagli uomini che riconoscono questi valori, che possono essere valori universali ed unificanti, di cui anche l'umanesimo cristiano è pregno, contrapponendo gli stessi, con forza, al delitto speculativo.

Con queste considerazioni, signor Presidente, confermo il convinto voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Melini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, signor rappresentate del Governo, colleghi, affermare che questo provvedimento, che la Camera si accinge a licenziare...

FRANCO FERRI. Ma tu voti?

MAURO MELLINI. ... segnerà la sanatoria degli abusi del passato e creerà gli strumenti per impedire gli abusi del futuro, credo sia affermazione ingenua, solo ove si pensi che c'è un'Italia abusiva. Ci sono borgate, quartieri, edifici e, potremmo dire, città abusive che non sono affatto considerate da questo provvedimento né per la parte che riguarda il passato né

per il futuro, perché c'è un'Italia abusiva, realizzata con tanto di licenza di fare scempio del paesaggio, dell'urbanistica; l'Italia costruita pietra su pietra con il consenso delle amministrazioni, pur in conformità a strumenti urbanistici e a licenze di costruzione che sono esse stesse frutto di abuso e poste in essere da associazione a delinquere che molto spesso hanno portato allo scempio delle città nel saccheggio del denaro pubblico e privato.

È questa una realtà di cui non ci si può dimenticare, è una realtà della quale invece sembra volercisi dimenticare quando, come è avvenuto nel corso della discussione di questo provvedimento, si è assistito in realtà ad uno scontro, ad un confronto, se vogliamo usare un termine più benevolo, tra una posizione che voleva dare allo Stato il maggiore introito possibile da un punto di vista esclusivamente fiscale e un'altra posizione che, volendo lesinare questa possibilità, in realtà tendeva ad acquisire maggiori poteri per le amministrazioni comunali per il futuro, ma maggiori poteri che in realtà emarginavano la certezza del diritto e gli interventi della magistratura e nello stesso tempo consentivano a queste stesse amministrazioni, le amministrazioni degli scempi tollerati e di quelli addirittura consentiti ed espressamente autorizzati, di poter acquisire maggior potere contrattuale per il futuro, per il perpetuarsi di quella stessa politica che ha portato al disastro urbanistico delle nostre città. Questa è la realtà.

Nel mio intervento nel corso della discussione generale ho posto alcuni interrogativi e ho fatto alcune osservazioni e credo che esse non abbiano trovato alcuna risposta nel corso del travagliato iter di questo provvedimento. Certo, abbiamo avuto anche scontri di posizioni che esprimono buone volontà, ma il dato di fatto di fondo, credo, di questo dramma che è sotteso dalla discussione di questo provvedimento è rappresentato da questo: nelle nostre amministrazioni comunali nella grande maggioranza, la classe politica ha fatto dello scempio edilizio del territorio, nei suoi vari aspetti, una delle palestre nelle quali si sono formate classi dirigen-

ti, amministrazioni comunali, maggioranze, piani regolatori, licenze edilizie, commerci di questi strumenti. Il risultato lo vediamo e non è certo soltanto il risultato delle borgate formalmente abusive: è anche quello dell'abuso perpetrato su tutto il territorio nazionale con tanto di licenza, come dicevo poc'anzi. Credo che oggi allo sfascio edilizio, all'abuso, alla devastazione e al saccheggio del territorio si aggiunga l'immagine plastica, attraverso questa legge, del saccheggio, dell'abuso, dello sfascio delle nostre istituzioni, del rapporto tra lo Stato e queste autonomie parassitarie che sono semplicemente molto spesso, nella realtà e nella irresponsabilità politica e non soltanto politica, molto spesso la parodia delle autonomie, la principale fonte di quello che possiamo considerare il malessere istituzionale del nostro paese.

Che cosa avverrà all'indomani della promulgazione di questa legge, quando questo provvedimento diventerà legge dello Stato? Non avremo di sicuro maggiore certezza del diritto e dei diritti dei cittadini. Non sappiamo quale sarà la misura in cui i cittadini «abusivi», i proprietari di immobili «abusivi» si avvarranno di questa legge, quale sarà il risultato da un punto di vista fiscale. Incertezze gravi nell'applicazione di questa legge sono state denunciate un po' da tutte le parti. La Corte costituzionale sarà oberata di ricorsi, e non soltanto di quelli relativi a problemi circa le competenze delle regioni, con quello scempio e quella discriminazione che è intervenuta, con il riconoscimento alla Valle d'Aosta che è negato alla Sicilia, che teoricamente dovrebbe avere delle competenze primarie ancora più marcate e meno limitabili dalle leggi ordinarie. Ma ci saranno una serie di altri aspetti di questa legge marcatamente incostituzionali: avremo, ad esempio, una limitazione di fatto della possibilità di intervento della magistratura. Certo, gli interventi della magistratura non sono serviti di garanzia contro la restituzione di questa Italia abusiva, di queste città abusive, di queste borgate abusive; ma ci domandiamo che cosa potremo avere attra-

verso l'aumento di questi poteri forniti a quelle amministrazioni comunali che, nella loro storia, hanno le maggiori responsabilità per quel che riguarda questo scempio.

Dobbiamo dire, allora, che erano esatte le nostre previsioni sull'andamento della discussione di questo provvedimento, sugli spazi in bianco lasciati in esso a futuri interventi delle regioni, che potranno anche aggravare alcuni aspetti sconcertanti della prima parte di questa legge, quella relativa, appunto, alla possibilità di una sanatoria indefinita nel futuro. Gli interventi di sanatoria e di contrattazione da parte delle amministrazioni comunali potranno essere aggravati dall'esercizio di quell'indefinito, strano, contestato, contestabile potere legislativo lasciato alle regioni in questa forma, nella forma peggiore, nella forma cioè indistinta rispetto a quello che è il potere di indirizzo da parte dello Stato.

Non torno su problemi di carattere costituzionale, perché di questo si incaricherà tra poco la realtà delle controversie, del contenzioso che si innesterà su questa legge, a dimostrare che non si trattava di nostre fisime pseudogiuridiche, ma di reale impossibilità di risolvere su questo binario problemi gravi, i problemi istituzionali che travagliano il nostro paese e che si trasformano in impossibilità di effettivo governo dei principali e più gravi problemi della nostra vita, della nostra economia, delle città e delle istituzioni locali.

Dobbiamo allora concludere che in effetti tutto il dibattito su questo provvedimento è stato sostanzialmente inconcludente, e oscillante tra posizioni e soluzioni diverse che si sono in realtà impennate su una sostanziale volontà di non affrontare temi di fondo, e di trovar negli interessi e dei comuni e delle finanze dello Stato, come problema immediato, l'unico obiettivo per una questione che avrebbe richiesto anzitutto interventi improntati a chiarezza e a certezza del diritto.

Non votare, per noi, signor Presidente, in questo caso non è soltanto questione di obbedienza a un codice di comportamen-

to. Io credo che, ancora una volta, ci troviamo di fronte a una sorta di falso dibattito, di inconcludenza e di impotenza di queste istituzioni ad affrontare questi problemi. Tutto ciò convalida pienamente la nostra scelta di carattere generale; ci dà ancora una volta il segno che certamente quei problemi di fondo che ci hanno portato a questo codice di comportamento sono reali, e continuano ad essere problemi non per noi, ma per tutto il Parlamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Facchetti. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FACCHETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, al termine dell'intervento svolto nella discussione sulle linee generali, il gruppo liberale preannunciò che avrebbe espresso le sue valutazioni finali sul complesso di questa legge, dopo aver visto l'esito del dibattito e delle votazioni sugli emendamenti, che sono stati numerosissimi e tali in qualche misura da poter anche snaturare alcuni elementi cardine della legge.

Aveva mantenuto tale riserva, che oggi sciogliamo con animo sereno annunciando il nostro voto favorevole, perché sotto i tre profili che stavano a sostegno della necessità di questa legge riscontriamo una forte prevalenza di elementi positivi.

I tre profili sono quelli di pervenire ad una sanatoria del passato sufficientemente improntata al realismo ma anche all'equità; una buona speranza di intervenire con efficacia sull'abusivismo che dovesse riproporsi nel futuro; ed infine, dal punto di vista della manovra finanziaria, quella di chiamare una categoria di cittadini, che erano fuori dalla responsabilità e dal dovere di partecipare alle entrate dello Stato, a partecipare allo sforzo che il paese sta facendo — ben altre categorie stanno facendo — per il risanamento economico e finanziario dei conti dello Stato.

Sotto tutti questi tre profili, ripeto, noi riscontriamo, dopo la votazione degli

emendamenti, che sono state soddisfatte le condizioni fondamentali che noi avevamo considerato essenziali per dare il nostro voto favorevole ad un provvedimento che in sé innegabilmente non può non mettere a disagio chi crede e continua a credere nello Stato di diritto, perché qui si tratta di cancellare con una legge leggi precedenti e sanare appunto situazioni di contravvenzione alla legge che alcuni cittadini, anzi larghi strati di cittadini, hanno disatteso.

Va tenuto conto che le leggi edilizie violate erano leggi che invece una grande parte di cittadini ha osservato, ha osservato con non pochi sacrifici. Questo stato di disagio, di fronte ad un provvedimento di sanatoria che in sé ha la confessione del fallimento di alcune indicazioni che venivano dalla precedente legislazione in materia urbanistica ed edilizia, è compensato dal fatto che complessivamente gli articoli che abbiamo votato, il disegno di legge che con il voto di questa sera possiamo licenziare per l'esame dell'altro ramo del Parlamento, è tale da superare le obiezioni e contiene elementi positivi.

Il provvedimento deve tuttavia essere anche un'occasione di riflessione. Siamo all'inizio di una legislatura, il programma di governo pone come uno dei suoi elementi cardine il fatto che occorranza nel campo urbanistico ed edilizio leggi più snelle, più flessibili, ispirate ad un principio di maggiore liberalizzazione nel rapporto tra l'autorità dello Stato e il cittadino, e a quelle dichiarazioni programmatiche del Governo ci richiamiamo cogliendo l'occasione appunto della verifica, che qui tutti insieme abbiamo fatto, del fallimento di altre leggi, di altri modi di legiferare nel passato, che, insieme ad altri effetti, insieme ad una certa paralisi dell'attività edilizia e a gravi problemi sociali di cui torneremo a parlare quando affronteremo i provvedimenti sull'equo canone ed altri di questa natura, hanno prodotto anche, almeno in parte, il fenomeno dell'abusivismo.

Il dibattito è stato una occasione di riflessione, un monito per tutti noi, che ci

deve spingere a legiferare in modo diverso in questa materia.

Nel merito, il provvedimento già contiene alcune indicazioni che aprono la prospettiva ad una nuova mentalità con cui affrontare la tematica urbanistica. Il capo II del provvedimento e l'emendamento dell'onorevole Bassanini approvati dalla Camera, si muovono in questa direzione, si muovono intelligentemente verso un rapporto nuovo e diverso tra Stato e cittadino, consentendo a quest'ultimo di valutare i problemi che stanno dentro la soglia di casa — usiamo pure questa espressione — come problemi nei quali è difficile, e lo sarà anche in futuro, parlare di abusivismo, al di là ed al di fuori di certe regole che abbiamo qui confermato.

Non si poteva e non si potrà andare avanti con questo vincolismo assoluto che produce l'abusivismo involontario da distinguere da quello di necessità, su cui ci siamo soffermati nella discussione generale per respingerne il significato ed il valore.

Il bilancio tra il testo del provvedimento, così come risulta dal dibattito svolto, ed i tre obiettivi cui prima mi sono riferito, segna un saldo positivo. Lo segna innanzitutto sotto il profilo della sanatoria vera e propria; la parte che abbiamo esaminato proprio in questi ultimi giorni ed in queste ultime ore. Temevamo che nella votazione di alcuni passaggi certamente difficili e socialmente delicati ci fosse un ritorno ed un sussulto di demagogia e di tendenze populistiche, che invece non sono emersi. Abbiamo trovato degli onorevoli compromessi su molti punti. Nei compromessi, come ovvio, non tutti sono soddisfatti di tutto, ma ripeto che abbiamo raggiunto degli onorevoli compromessi dei quali questa Camera, maggioranza ed opposizione, può essere lieta.

Il lavoro difficile, aspro, continuativo, svolto in aula, in Commissione e nel Comitato dei nove ha pur portato a qualche risultato. Non tutto ovviamente ci trova d'accordo. Ieri ci siamo dissociati nella votazione di un emendamento all'articolo 27 e con noi altri gruppi. Oggi il Governo

ha accettato un ordine del giorno dei tre gruppi liberale, repubblicano e socialdemocratico che tende a dare una regolamentazione ai termini della convenzione, attraverso la quale si vorrebbe stabilire uno sconto del 50 per cento per alcune categorie di cittadini, che fanno eccezione al principio — principio che è stato mantenuto, e di questo dobbiamo dare atto, in tutti gli altri casi — che non si facesse pagare al costruttore abusivo meno di quanto aveva pagato chi aveva rispettato la legge.

Anche questo, sia pure con qualche ombra parziale, è un elemento che consideriamo positivo.

Anche per quanto riguarda la prevenzione dell'abusivismo per il futuro si è trovato un punto di equilibrio importante tra rigore e realismo. Un rigore eccessivo è utopistico, è la famosa grida manzoniana di cui tanto si è parlato. Il rigore doveva essere coniugato con il realismo e ci siamo riusciti.

Al termine di questa vicenda legislativa così tormentata, lasciamo all'altro ramo del Parlamento ed al paese, che credo abbia seguito con attenzione questo dibattito, il monito, cui prima mi sono richiamato, per leggi in cui si esprima una effettiva liberalizzazione del rapporto cittadino-Stato ed una maggiore efficienza di quest'ultimo.

Credo che anche attraverso questa via si possa trovare il modo di evitare l'abusivismo futuro, perché abbiamo sperimentato in questi decenni che la legislazione passata ci ha portato a tale situazione rispetto alla quale voltiamo pagina nella legislatura appena iniziata (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ronchi. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che ci apprestiamo a votare costituisce un precedente negativo anche nella legislazione italiana, che pure è così ricca di leg-

gi contorte, di difficile interpretazione e di ancora più difficile applicazione.

Il collega Rocelli faceva bene a decantare il successo della maggioranza, perché altrimenti non ce ne saremmo accorti. Abbiamo seguito con attenzione il dibattito ed abbiamo constatato facilmente come questa maggioranza ha sempre dimostrato scarsa chiarezza di idee, scarsa determinazione politica, ed abbiamo verificato che numerosi articoli ed importanti emendamenti sono stati respinti per mancate di voti; tanto che possiamo affermare che sarebbe bastata la presenza radicale nell'opposizione per modificare non pochi degli aspetti di questa legge, o sarebbe bastato un minore apporto del Movimento sociale alle proposte della maggioranza.

Se a tutto ciò aggiungiamo il fatto che interi articoli sono stati modificati all'ultimo momento, che abbiamo assistito ad una vera e propria pioggia di articoli aggiuntivi e di subemendamenti, non vedo come non si possa concludere che la maggioranza esce certamente indebolita dallo scontro politico che c'è stato sulla vicenda del condono edilizio.

Invece, bisogna fare un bilancio positivo della battaglia di opposizione che la sinistra ha condotto, non tanto e non solo per i risultati che sono stati raggiunti (anche questi ci sono, soprattutto sui primi capi del provvedimento), quanto per l'atteggiamento chiaro, coerente e fermo che l'opposizione ha assunto.

Credo che questo atteggiamento apra spazi per raggiungere ulteriori risultati positivi in futuro. Certo, si sarebbe potuto ottenere di più se la maggioranza non fosse stata così reitivamente bloccata su alcune questioni di fondo. Ne cito brevemente alcune.

Innanzitutto, il ruolo delle regioni, a proposito del quale il muro eretto dalla maggioranza è stato insuperabile e non è stato possibile ottenere modifiche. In realtà, ci sono state aperture di principio, che però poi sono state negate nel concreto delle norme. Poi, nei confronti del ruolo delle autonomie locali e della finanza locale si è messo in moto un procedimen-

to che sottrarrà risorse ai comuni più poveri e non le concederà a quei comuni che dovranno effettuare interventi non più dilazionabili una volta decisa la sanatoria dell'abusivismo.

Quanto alla natura di fondo di questo provvedimento, i colleghi della maggioranza hanno tentato a lungo di mettere insieme capra e cavoli, cioè di combinare elementi che difficilmente possono coesistere: la natura fiscale e quella urbanistica di questo progetto di legge. Lo abbiamo verificato anche nella discussione sulla oblazione: al di là dei problemi di ordine costituzionale, la natura fiscale del provvedimento ha impedito alla maggioranza di avvertire la necessità di evitare che un simile istituto fosse esteso a reati con esso incompatibili e ha consentito che si istituisse un vero e proprio precedente pericoloso per tutto l'ordinamento. Questa oblazione io vorrei chiamarla «oblazione Felisetti», visto che da quel collega è stata così tanto caldeggiata. Ma ripeto che si tratta di un precedente molto negativo per tutto il nostro ordinamento giuridico.

Anche per quanto riguarda il criterio di priorità (se affrontare prima la sanatoria dell'abusivismo esistente o la prevenzione di quello futuro) c'è stata molta confusione e una continua alternanza. Segno che una coscienza urbanistica e ambientalista, importante non solo ai fini delle scelte ecologiste ma anche di quelle economiche di fondo, non è affatto affermata in quest'aula o recepita dalla maggioranza.

Nel corso della nostra battaglia politica abbiamo cercato di sottolineare alcuni punti. Innanzitutto, abbiamo fatto notare come per l'opposizione, e per la sinistra in particolare, quello dell'abusivismo sia un fenomeno complesso e variegato, tanto da richiedere strumenti di intervento articolati, che tengano conto delle differenze sociali e di quelle regionali. Abbiamo sottolineato la necessità di vincolare la concessione della sanatoria a piani di recupero urbanistico; di distinguere nettamente nel trattamento l'abusivismo sostanziale dagli altri; di fare in modo che l'abusivismo sostanziale sia affrontato

con l'acquisizione al patrimonio pubblico e quindi con la demolizione o, quando questa non sia possibile, con l'uso sociale del bene.

Per il futuro, oltre a sostenere criteri di rigore per la prevenzione e la lotta al futuro abusivismo, abbiamo proposto un emendamento tendente a far sì che il controllo sul territorio e sulla attività urbanistica attivasse anche un processo dal basso con l'iniziativa partecipativa di cittadini singoli e di associazioni ambientaliste: tale emendamento è stato respinto, ma crediamo di aver affermato un criterio di diritto ambientale che riproporremo comunque in quest'aula.

Per tutte queste ragioni, attinenti soprattutto alla logica di fondo di questo provvedimento, il voto del gruppo di democrazia proletaria sarà contrario, di chiara e netta opposizione (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Caria. Ne ha facoltà.

FILIPPO CARIA. Signor Presidente, sarò brevissimo, sia per aderire alle formali richieste dei colleghi, sia per la stanchezza dell'Assemblea.

Stasera possiamo dire finalmente di essere giunti al termine di un lungo *iter* legislativo che ci ha visti impegnati per molti mesi, nell'esame di centinaia di emendamenti. L'*iter* è risultato molto laborioso e, se con profonda soddisfazione possiamo constatare di essere arrivati alla fine, dobbiamo anche osservare, con viva amarezza, come esso abbia anche consentito e favorito una cementizzazione in gran parte del paese, in quanto il provvedimento è stato considerato una sanatoria permanente e generalizzata nei confronti del paese stesso! La legge corrisponde alle nostre aspettative ma, anche se accogliendo alcuni emendamenti delle minoranze, c'è stato modo di migliorare il testo, abbiamo la sensazione che in alcuni punti ne abbia risentito la chiarezza della legge perché, indubbiamente, recependo emen-

damenti spesso tra loro scarsamente collegati, abbiamo fatto un *collage* non sempre facilmente interpretabile.

Volevamo sanare l'abusivismo passato, consentire introiti allo Stato e reprimere l'abusivismo futuro. Penso che l'abusivismo passato sia così sanato, anche se è un passato molto variegato che riguarda diverse regioni del sud, e molto abusivismo di necessità vi è compreso; ma è un passato che concerne anche grandi costruzioni e lottizzazioni, grandi speculatori che in questo sono stati favoriti da amministrazioni, da un certo tipo di amministrazioni che hanno preso atto di queste grandi speculazioni, al punto da far costruire le grandi reti di urbanizzazione primaria e secondaria, rendendosi complici — dal mio punto di vista — di questo abusivismo che certamente non hanno combattuto ed eliminato!

È previsto l'introito per lo Stato, come è previsto nella legge finanziaria; è giusto che sia così e, se non lo avessimo previsto, per fronteggiare le esigenze d'entrata avremmo dovuto reperire altrove i fondi!

Quanto alla repressione dell'abusivismo futuro, essa è affidata alle amministrazioni comunali che mi auguro sappiano fronteggiare questo preciso impegno e dovere; vi sono insufficienze, ce ne rendiamo conto, ed a nome dei gruppi socialdemocratico, liberale e repubblicano, abbiamo presentato un ordine del giorno, sperando che il Governo accolga il suggerimento in esso contenuto di por mano finalmente ad un testo unico sull'urbanizzazione.

Annunzio, infine, il voto favorevole del gruppo del PSDI (*Applausi dei deputati del gruppo del PSDI*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione segreta finale.

Votazione segreta di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elet-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

tronico, sul testo unificato del disegno di legge n. 833 e delle proposte di legge nn. 548 e 685 di cui si è testè concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive» *(testo unificato del disegno di legge n. 833 e delle proposte di legge nn. 548 e 685).*

Presenti	471
Votanti	444
Astenuti	27
Maggioranza	223
Voti favorevoli	255
Voti contrari	189

(La Camera approva — Applausi al centro).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete Giancarlo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amadei Giuseppe
Amadei Ferretti Margari
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreatta Beniamino
Andreoni Giovanni
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellini Lino
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco

Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe

Badesi Polverini Licia
Balestracci Nello
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Antonio
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Birardi Mario
Bisagno Tommaso
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boдрato Guido
Bogi Giorgio
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Briccola Italo
Brina Alfio
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Bulleri Luigi

Cabras Paolo

Caccia Paolo

Cafarelli Francesco

Cafiero Luca

Calamida Franco

Caldoro Antonio

Calonaci Vasco

Calvanese Flora

Campagnoli Mario

Cannelonga Severino

Canullo Leo

Capecchi Pallini Maria Teresa

Capria Nicola

Caprili Milziade Silvio

Cardinale Emanuele

Caria Filippo

Carlotto Natale

Caroli Giuseppe

Carpino Antonio

Carrus Nino

Casini Carlo

Casini Pier Ferdinando

Castagnola Luigi

Cattanei Francesco

Cavigliasso Paola

Cazora Benito

Ceci Bonifazi Adriana

Cerquetti Enea

Cerrina Feroni Gian Luca

Chella Mario

Cherchi Salvatore

Ciafardini Michele

Ciaffi Adriano

Ciampaglia Alberto

Ciancio Antonio

Ciofi degli Atti Paolo

Citaristi Severino

Cocco Maria

Codrignani Giancarla

Colombo Emilio

Coloni Sergio

Colucci Francesco

Columba Mario

Colzi Ottaviano

Cominato Lucia

Comis Alfredo

Conte Antonio

Conte Carmelo

Conti Pietro

Contu Felice

Corder Marino

Correale Paolo

Corsi Umberto

Costa Raffaele

Cresco Angelo

Crippa Giuseppe

Cristofori Adolfo

Cuffaro Antonino

Cuojati Giovanni

Curci Francesco

Curcio Rocco

D'Acquisto Mario

D'Aimmo Florindo

Dal Castello Mario

Dal Maso Giuseppe

D'Ambrosio Michele

Da Mommio Giorgio

Danini Ferruccio

Dardini Sergio

De Carli Francesco

Degennaro Giuseppe

Dell'Andro Renato

Dell'Unto Paris

Del Mese Paolo

De Lorenzo Francesco

De Luca Stefano

De Rose Emilio

Di Bartolomei Mario

Di Donato Giulio

Di Giovanni Arnaldo

Diglio Pasquale

Dignani Grimaldi Vanda

Di Re Carlo

Donazzon Renato

Drago Antonino

Dujany Cesare Amato

Dutto Mauro

Ebner Michael

Fabbri Orlando

Facchetti Giuseppe

Fagni Edda

Fantò Vincenzo

Faraguti Luciano

Fausti Franco

Felisetti Luigi Dino

Ferrara Giovanni

Ferrari Bruno

Ferrari Giorgio

Ferrari Silvestro

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Gobbi Giovanna
Fioret Mario
Fiori Publio
Fittante Costantino
Fontana Giovanni
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Fortuna Loris
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Galasso Giuseppe
Galloni Giovanni
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antonio
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Goria Giovanni
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Guerrini Paolo
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Intini Ugo

Jovannitti Bernardino Alvaro

Labriola Silvano

La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Ligato Lodovico
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonino
Longo Pietro
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Madaudo Dino
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammi Oscar
Manca Enrico
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Masina Ettore
Massari Renato
Mastella Clemente
Mattarella Sergio
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Melis Mario
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Misasi Riccardo
Monducci Mario
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Mora Giampaolo
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Piccoli Flaminio
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo

Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quietì Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubino Raffaello
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Scaglione Nicola
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Guglielmo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felice
Tramarin Achille
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Agostinacchio Paolo
Almirante Giorgio
Aloi Fortunato
Alpini Renato
Baghino Francesco
Berselli Filippo
Boetti Villanis Audifredi
Caradonna Giulio
Fini Gianfranco
Forner Giovanni
Guarra Antonio
Lo Porto Guido
Macaluso Antonino
Martinat Ugo
Matteoli Altero
Mennitti Domenico
Miceli Vito
Pazzaglia Alfredo
Rauti Giuseppe
Servello Francesco
Sospiri Nino
Tassi Carlo
Tatarella Giuseppe
Tremaglia Pierantonio Mirko

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Tringali Paolo
Valensise Raffaele
Zanfagna Marcello

Sono in missione:

Andreoli Giuseppe
Andreotti Giulio
Bambi Moreno
Barbalace Francesco
Bosi Maramotti Giovanna
Bressani Piergiorgio
Brocca Beniamino
Carelli Rodolfo
Casalinuovo Mario
Casati Francesco
Cifarelli Michele
Ferrari Marte
Fincato Grigoletto Laura
Franchi Franco
Garavaglia Maria Pia
Garocchio Alberto
Ghinami Alessandro
La Russa Vincenzo
Lussignoli Francesco Pietro
Pisani Lucio
Poli Bortone Adriana
Rallo Girolamo
Rinaldi Luigi
Russo Giuseppe
Sanese Nicola
Segni Mariotto
Testa Antonio

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. La I Commissione permanente (Affari Costituzionali) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

«Norme per il rinvio delle elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali della primavera del 1984» (1406).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Annunzio di interrogazioni
e di una interpellanza.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e una interpellanza. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risoluzioni.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza risoluzioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Venerdì 23 marzo 1984, alle 9.30:

1. — *Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni (1352).

— *Relatori:* Fornasari e Conte Carmelo.

(Relazione orale).

La seduta termina alle 22.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI**

DOTT. CESARE BRUNELLI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MANLIO ROSSI

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 0,30
di venerdì 23 marzo 1984.*

**RISOLUZIONI IN COMMISSIONE,
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA
ANNUNZIATE**

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La XI Commissione,

constatato che:

in data 7 marzo 1984 il CIPE ha approvato il piano bieticolo saccarifero;

obiettivo primario del piano dovrebbe essere la programmazione della produzione bieticola al fine di adeguare ai bacini di produzione agricola la localizzazione degli impianti di trasformazione;

il piano approvato per quanto attiene il bacino romagnolo è contraddittorio, in quanto da un lato definisce detta zona come bacino di alta produzione, mentre, per contro, si prevede la chiusura dello zuccherificio di Mezzano di Ravenna;

lo stabilimento di Mezzano è stato ristrutturato nel 1961 e continuamente aggiornato con lavori straordinari;

che le bietole ritirate e lavorate nella campagna bieticola 1983 ammontano a quintali 3.254.746, polarizzazione media gradi 16,14, tara media 10,34 per cento, con lavorazione media giornaliera di quintali 66.670, con punte massime di quintali 82.400, con produzione totale di saccarosio di quintali 462.345, con produzione totale di zucchero raffinato di quintali 390.161 oltre ai sottoprodotti quale melasso, polpe surpressate, burlande, ecc.;

lo zuccherificio di Mezzano, nella campagna 1983 (in 46,5 giornate lavorative, dal 2 agosto al 17 settembre), su una superficie effettiva investita a bietole di ettari 5.686, con 1710 contratti di conferimento, con 89 dipendenti fissi e 250 dipendenti avventizi di campagna, con 3 dipendenti dell'ANB (segretari di zona) e 38 avventizi di campagna, ha lavorato

quintali 3.100.000 di barbabietole (2.950.000 nel 1982); ha prodotto zucchero per quintali 390.000 (estratt.) (311.000 nel 1982); tale prodotto è distribuito in 46,5 giornate lavorative (50 nel 1982); ha utilizzato 89 lavoratori fissi (al 28 febbraio 1984) (101 lavoratori fissi utilizzati nel 1982) e 250 lavoratori stagionali (250 anche nel 1982); la potenzialità media giornaliera di trasformazione di barbabietole è stata accertata in quintali (*pro die*) 66.670 (59.000 nel 1982) quando la potenzialità nominale richiesta è di quintali (*pro die*) 60.000 (anche per il 1982); gli impianti hanno avuto una utilizzazione del 111 per cento (98 per cento nel 1982),

impegna il Governo

ad adottare tutti i provvedimenti necessari affinché la realizzazione del piano a mezzo interventi della RIBS, preveda per le ragioni sopraindicate il mantenimento e la ristrutturazione dello zuccherificio di Mezzano con l'obiettivo anche di evitare che nell'area romagnola i produttori agricoli siano incentivati a passare ad altra coltivazione con grave perdita di occupazione anche in questo settore.

(7-00070)

« PATUELLI ».

La XI Commissione,

premesso che l'esito delle trattative tra i Ministri dell'agricoltura della CEE, relative alle proposte di modifica della politica agricola comune, ha disatteso le legittime richieste dell'Italia;

considerato che il successivo vertice dei Capi di Governo di Bruxelles non ha per nulla modificato le proposte dei Ministri dell'agricoltura;

ribadito che dette proposte comportano per il nostro paese una perdita di contributi comunitari almeno di 400 miliardi di lire ed una ulteriore caduta dei redditi dei produttori italiani, assolutamente insopportabile;

considerato che la caduta dei redditi agricoli avrà ripercussioni negative

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

anche sui settori industriali a monte ed a valle, con ulteriore aggravamento dei livelli occupazionali, e sulla bilancia agro-alimentare;

ritenuto che i vantaggi per i consumatori sarebbero marginali, con benefici sul costo della vita del tutto irrisori,

impegna il Governo

a partecipare al prossimo Consiglio dei ministri dell'agricoltura della CEE del 26 e 27 marzo 1984 per difendere gli irrinunciabili interessi del nostro paese e dell'agricoltura italiana, ed in particolare subordinando la accettazione dell'accordo all'accoglimento delle seguenti richieste:

1) per il latte:

una quota per l'Italia almeno pari alle consegne 1983; aumentata ogni anno in relazione all'incremento dei consumi nazionali;

gestione della quota con i criteri nazionali;

più equa ripartizione dell'aiuto ai piccoli produttori;

una riconsiderazione della tassa lineare di corresponsabilità ritenuta misura inidonea alla soluzione del problema delle eccedenze;

2) per gli importi compensativi monetari:

smantellamento di tutti gli attuali importi compensativi monetari positivi;

aumento automatico dei prezzi italiani in lire, nella stessa misura del passaggio degli importi compensativi monetari positivi tedeschi a importi compensativi monetari per gli altri Paesi;

eliminazione immediata dell'importo compensativo monetario italiano negativo (— 1,8 per cento) e della relativa franchigia (— 1,5 per cento);

modifica immediata nelle modalità di calcolo per le carni suine;

3) per i prezzi:

un aumento in ECU secondo l'entità indicata dal metodo obiettivo e con una modulazione a favore dei prodotti mediterranei e cioè del grano duro, del riso, del tabacco, degli ortofrutticoli e dell'olio d'oliva;

4) per gli ortofrutticoli trasformati:

il mantenimento dell'attuale livello di aiuto comunitario;

5) per le materie grasse vegetali:

mantenimento delle attuali modalità di corresponsione dell'aiuto alla produzione per l'olio d'oliva e quindi opposizione alla forfettizzazione per i piccoli produttori;

approvazione della tassa, secondo le proposte della Commissione;

6) per il settore bovino:

mantenimento del premio ai vitelli;

differenziazione permanente dei prezzi per i vitelloni di età inferiore ai 18 mesi;

7) per il vino:

mantenimento dell'aiuto allo stoccaggio a breve termine;

mantenimento degli aiuti ai mosti concentrati senza alcuna limitazione, fino a quando sarà consentito lo zuccheraggio;

8) per gli agrumi:

mantenimento delle attuali compensazioni finanziarie per clementine e limoni e dell'aiuto alla trasformazione per la prima categoria di bionde comuni ed estensione alla seconda categoria di moro e tarocco;

utilizzo per la trasformazione delle varietà moro e tarocco ritirate dal mercato, in modo da evitarne la distruzione;

9) per il grano duro:

nessuna soglia di garanzia;

10) per gli ovini:

opposizione alla proposta di regionalizzare l'Italia insieme alla Grecia;

modifica della data di inizio della campagna di commercializzazione.

(7-00071) « LOBIANCO, CAMPAGNOLI, MORA, DIGLIO, CORREALE, ANDREONI, BRUNI, PELLIZZARI, ZAMBON, ZARRO, ZUECH, NICOTRA, ROSINI, RABINO, MENEGHETTI, MONGIELLO, URSO ».

La XI Commissione,

premessi:

che in data 7 marzo 1984 il CIPE ha approvato il piano bieticolo-saccarifero;

che obiettivo dichiarato del piano è la programmazione della produzione bieticola al fine di adeguare ai bacini di produzione agricola la localizzazione degli impianti industriali di trasformazione;

che il piano approvato per quanto attiene il bacino Veneto orientale - Friuli-Venezia Giulia è contraddittorio, in quanto da un lato definisce dette zone come bacino di alta produzione e in via di ampliamento (trattandosi tra l'altro di coltivazione necessaria per la rotazione agricola) mentre per contro si prevede la chiusura dell'unico zuccherificio esistente nella zona, quello di Ceggia, unico esistente dopo la già avvenuta chiusura negli anni scorsi degli altri impianti di San Michele al Tagliamento e di Villanova di Fossalta;

che la chiusura di Ceggia, richiesta dalla società Eridania, comporterebbe la necessità di trasferire le barbabietole almeno al più vicino degli stabilimenti di trasformazione che permarranno in funzione, quello di Pontelongo, che non è però in grado di ricevere tutta la produzione del Veneto orientale e Friuli-Venezia Giulia, senza forti investimenti di ristrutturazione, come per Ceggia;

che, fra l'altro, la distanza media fra luogo di produzione e di trasformazione

supera i 100 chilometri, per cui il solo costo di trasporto ammonterebbe a 5-6 miliardi all'anno a prezzi attuali, a cui si aggiunge un grave intralcio e disagio al traffico, in stagione fortemente turistica, nello svincolo stradale di Mestre-Venezia;

che in data 31 gennaio 1984 i sindaci dei comuni di San Donà di Piave, Portogruaro, Oderzo, i presidenti delle amministrazioni provinciali di Venezia e Treviso riuniti in assemblea hanno formulato un documento di osservazioni allo schema di piano, che prevede fra l'altro il mantenimento dello zuccherificio di Ceggia. Documento che non è stato tenuto in nessun conto dal CIPE, così vanificando il dettato del decreto-legge n. 731 del 1983, convertito nella legge n. 546 del 1983, che prevede per la formulazione del piano bieticolo saccarifero la consultazione delle istituzioni e delle parti sociali interessate;

che sull'argomento sono state presentate da vari parlamentari alcune interrogazioni tutte intese a richiedere al Governo precisi impegni sull'argomento;

che il problema è stato sollevato e discusso dalla competente Commissione della Camera in occasione dell'espressione del parere alla bozza di piano;

che tutte le organizzazioni agricole di categoria hanno manifestato l'opportunità del mantenimento dell'impianto di trasformazione per la salvaguardia della coltivazione della bietola;

che i lavoratori dello zuccherificio sono in sciopero per evitare il loro trasferimento che la società Eridania ha disposto con proprio atto unilaterale, smentendo anche le previsioni del piano che prevede la permanenza, anche se provvisoria, dell'impianto e tentando, invece, una immediata chiusura dello stesso,

impegna il Governo

ad adottare tutti i provvedimenti necessari affinché la realizzazione del piano a mezzo di interventi delle RIBS, della società Eridania, delle organizzazioni dei produttori agricoli, della regione, e quin-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

di con un forte impegno di risorse pubbliche, preveda per le ragioni sopraindicate il mantenimento e la ristrutturazione dello zuccherificio di Ceggia, con l'obiettivo anche:

a) di salvaguardare l'occupazione diretta nello zuccherificio ammontante a 90 unità fisse e 250 stagionali;

b) di evitare che nella zona Veneto orientale - Friuli-Venezia Giulia i produttori agricoli siano incentivati a passare ad altra coltivazione con grave perdita di occupazione anche in questo settore.

(7-00072) « ZAMBON, FALCIER, ANSELMI, REBULLA, SANTUZ ».

La X Commissione,

premesso che il compartimento delle ferrovie dello Stato di Torino, nonostante la grave mancanza di case in tutto il Piemonte, rende esecutivi gli sfratti nei confronti dei pensionati delle ferrovie dello Stato residenti nel comune;

ritenuto che gli immobili di che trattasi non sono alloggi di servizio e che la reperibilità dei dipendenti non è più obbligatoria;

considerato che il comune non può far fronte alla situazione degli sfrattati;

ritenuto necessario, per il caso particolare delle ferrovie dello Stato, che la direzione compartimentale, prima di procedere a sfratti, concordi con il comune la soluzione di eventuali casi urgenti,

impegna il Governo:

a far recedere la direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato di Torino dalla messa in esecuzione degli sfratti e ad intervenire per salvaguardare il diritto alla casa anche per i pensionati delle ferrovie dello Stato come per tutti gli altri cittadini.

(7-00073) « MATTEOLI, BAGHINO, PAZZAGLIA, PARLATO ».

La XI Commissione,

ascoltate le comunicazioni del Ministro dell'agricoltura sul vertice di Bruxelles;

rilevando una contraddizione tra le dichiarazioni del Ministro e la nota di Palazzo Chigi;

criticando la sottovalutazione che il Governo ha fatto e fa dei nodi dell'agricoltura e le ripercussioni che le vicende agricole e il deficit alimentare italiano hanno sulla generale situazione economica e sul tasso di inflazione;

esprimendo un giudizio complessivamente negativo sulla parte dello schema di compromesso relativa alla politica agricola comunitaria e ritenendo che tale parte non possa essere presa a base per successive discussioni e deliberazioni;

giudicando in particolare inaccettabili le proposte di bloccare le produzioni di latte e degli allevamenti nazionali al livello del 1983,

impegna il Governo

a non dare il proprio assenso a deliberazioni che riducano le risorse comunitarie destinate all'agricoltura e a operare perché si muova invece in direzione di una razionalizzazione della spesa a favore di interventi di tipo strutturale;

impegna, altresì, il Governo

ad assumere tutte le iniziative necessarie perché la paralisi che si è determinata non abbia ripercussioni negative sull'agricoltura e sul deficit alimentare, anche tenuto conto dell'esaurirsi delle leggi quadrifoglio e n. 403 e delle possibilità interessanti che una agricoltura moderna potrebbe fornire all'occupazione.

(7-00074) « BARCA, IANNI, NEBBIA, FITTANTE, COCCO, BINELLI, ANTONELLIS, BARSANTI, BONCOMPAGNI, BELLINI, POLI, TOMA, RINDONE, ZOPPETTI ».

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

—

PELLEGATTA, SERVELLO, POLI BORTONE E ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza:

a) della situazione venutasi a creare al Conservatorio di musica « G. Verdi » di Milano a seguito della introduzione del liceo « Sperimentale » che ha determinato negli ultimi anni una sistematica violazione delle leggi dello Stato (articoli 1, 2, 3, 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419) circa le disposizioni inerenti « la sperimentazione nelle scuole di ogni ordine e grado è espressione dell'autonomia didattica dei docenti... »;

b) che il consiglio di direzione in spregio alla normativa vigente ha, di fatto, abrogato e surrogato il consiglio di istituto rendendo così, di fatto, illegittime tutte le delibere adottate;

c) che tutte le lettere, comunicazioni e le note indirizzate al direttore del Conservatorio dai docenti (per la precisione 15, dal 16 ottobre 1982 al 2 dicembre 1983) che segnalavano questa situazione anomala, sono state disattese;

d) che un esposto di docenti, esasperati dalla situazione, è stato inviato al Presidente della Repubblica ed al Ministro della pubblica istruzione ed è rimasto finora senza risposta -

quali provvedimenti urgenti intenda adottare per ristabilire la legalità nel Conservatorio e punire gli abusi di potere.
(5-00726)

FRANCHI ROBERTO, CARRUS, CORSI, RIGHI, ASTORI, SARTI ADOLFO E TRAMARIN. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere le iniziative che intendano intraprendere dopo il bombardamento da parte delle artiglierie druse del Monastero

di Santa Maria Liberatrice di Charfit del Patriarcato di Antiochia dei Siri che ospita a Beirut un istituto di rieducazione per spastici ed handicappati (Kortbawi), una delle più grandi ed importanti biblioteche del mondo per codici siriani ed il seminario della comunità cristiana di Antiochia.
(5-00727)

ASTORI, CACCIA, SAVIO, BONETTI, MELELEO, TEDESCHI E PERRONE. — *Ai Ministri della difesa, degli affari esteri e dell'interno.* — Per sapere - a seguito del sequestro della *Viking*, nave battente bandiera panamense nelle acque territoriali italiane con un ingente carico di armi ed esplosivi, provenienti dalla Turchia -

tutte le notizie disponibili in ordine alle reali motivazioni della presenza della nave nelle acque territoriali italiane ed in ordine alla destinazione del carico.
(5-00728)

CARLOTTO, BALZARDI, RINALDI E RABINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere - premesso:

che l'articolo 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, prevede l'annuale aggiornamento dell'indennità di abbattimento del bestiame nel quadro dei provvedimenti per la difesa sanitaria degli allevamenti affetti da TBC e da brucellosi;

che il decreto di aggiornamento necessario per il 1983, predisposto fin dall'ottobre 1982, non è ancora stato emanato in carenza della firma del Ministro del tesoro;

che il ritardo frapposto danneggia gravemente la categoria degli allevatori, già per molti altri aspetti penalizzata -

quali motivi ostano alla firma del predisposto decreto per il 1983 e per il successivo 1984, tenendo conto che per quest'ultimo anno il Ministero dell'agricoltura e foreste non propone variazioni rispetto all'anno precedente, e quando si presume che verrà apposta la firma medesima.
(5-00729)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

PALMIERI. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere — premesso che nelle province del Veneto risulterebbero le seguenti basi USA e NATO:

Chioggia (Venezia):

1) 81° gruppo IT - 9 rampe missili CA Nike Hercules (27 missili);

2) USA - US army air defense artillery missile Warhead support organization;

3) NATO - Comando forze terrestri alleate del Sud Europa (Comlandsouth) gruppo telecomunicazioni FTASE/59 ATAF;

Ceggia (Venezia):

1) 57° gruppo IT - 9 rampe missili CA Nike Hercules (27 missili);

2) USA - US army air defense artillery missile Warhead support organization;

Verona:

1) 559th US army artillery group 1509th infantry (Airbone) combatteam;

Bovolone (Verona):

1) 72° gruppo IT - 9 rampe missili CA Nike Hercules (27 missili);

2) USA - US army air defense artillery missile Warhead support organization;

Ronca, località M. Galvarina (Verona):

1) 67° gruppo IT - 9 rampe missili CA Nike Hercules (27 missili);

2) USA - US army defense artillery missile Warhead support organization;

Affi (Verona):

1) NATO AOC (Air operations centre) V ATAF;

Grezzana (Verona):

1) NATO Comando operativo protetto 5° ATAF/Landsouth;

Vicenza:

1) NATO Comando 5° ATAF (Confiveataf);

2) Southern european task force US army (Setaf);

San Giovanni in Monte, Barbarano Vicentino (Vicenza):

1) NATO deposito armi nucleari;

San Gottardo (Vicenza):

1) USA base di telecomunicazioni;

Tormeno (Vicenza):

1) NATO deposito armi nucleari;

Longara (Vicenza):

1) NATO 28th Field artillery, Aarhead support group;

2) 69th Ordinance company, Special ammunitions;

3) Deposito armi nucleari;

Rovigo Ceneselli, località Zelo:

1) 79° gruppo IT - 9 rampe missili Nike Hercules (27 missili);

2) USA - US army defense artillery missile Warhead support organization;

Padova (Teolo):

1) USA base telecomunicazioni;

Bagnoli di sopra, località Conselve (Padova):

1) 80° gruppo IT - 9 rampe missili CA Nike Hercules (27 missili);

2) USA - US army defense artillery missile Warhead support organization;

Codogne (Treviso):

1) NATO deposito testate nucleari — se oltre alle suindicate basi USA e NATO ve ne siano altre in territorio veneto;

di quale tipo di armamento nucleare sono dotate dette basi e se vi siano armi chimiche;

se in queste basi o altre in territorio veneto transitano armi nucleari ed armi chimiche;

in che anno e in base a quale trattato internazionale, ratificato dal Parlamento, sono stati concessi i territori del Veneto per dette basi;

quanti militari USA sono ospitati nelle singole basi indicate. (5-00730)

BAGHINO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se è vero che la Finmare sta per mettere in disarmo ventun navi e quali sono i termini prevedibili per risolvere le questioni relative alla previdenza marinara, al collocamento nazionale e alla formazione professionale; per sapere, infine, quali difficoltà si oppongono alla riattivazione della linea commerciale Italia-URSS con navi miste, sospesa da un anno. (5-00731)

CODRIGNANI, MASINA E ONORATO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere:

a proposito della detenzione di Manuel Almeyda, medico del Vicariato di Solidarietà di Santiago, presidente del Movimento democratico popolare ed esponente del Partito socialista cileno, che sta per essere sottoposto a processo per violazione della legge di sicurezza dello Stato e che si teme possa essere condannato sulla base di accuse pretestuose da un regime che, percependo il proprio fallimento può tentare le vie degli interventi « esemplari »,

quali iniziative possano essere messe in atto dal Governo italiano per intervenire a favore di una soluzione liberatoria del caso in oggetto. (5-00732)

CODRIGNANI, MASINA E ONORATO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere -

premesso che l'allontanamento nel tempo di soluzioni negoziate dei conflitti di autodeterminazione favorisce, nell'attuale momento di crisi economica e di tensione politica internazionali, la radicalizzazione delle posizioni e può consentire strumentalizzazioni destinate ad aggravare la situazione;

a proposito della situazione del popolo Saharai che, nonostante il piano di pace approvato all'unanimità dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre 1983 e nonostante l'impegno del Fronte Polisario di rispettare le frontiere internazionalmente riconosciute al Marocco, trova nel rifiuto del Governo di Fez di applicare la risoluzione dell'ONU l'ostacolo fondamentale per giungere ad un cessate il fuoco concordato e ad un *referendum* sull'autodeterminazione -

quali iniziative intende assumere il Governo italiano per favorire il rispetto dei principi asseriti dalla risoluzione delle Nazioni Unite al fine di assicurare una soluzione pacifica a problemi che rischiano di mettere a repentaglio gli equilibri che gravitano in una zona africana così delicata e prossima al Mediterraneo. (5-00733)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

—

TRINGALI E TRANTINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso:

che è stato, da anni, deciso di dotare la città di Caltagirone (Catania) di un nuovo carcere, in sostituzione dell'attuale allocato nel vecchio monastero medievale di San Bonaventura;

che la realizzazione dell'opera, socialmente importantissima, interessa un vasto comprensorio;

che il Ministero di grazia e giustizia ed il comune di Caltagirone hanno espletato le pratiche di loro competenza e sono state stanziare le somme occorrenti per la realizzazione di un « edificio modello » —

quali ostacoli si sono frapposti alla realizzazione dell'opera e se non ritiene di intervenire con tutto l'impegno necessario per eliminare ogni remora e disporre con sollecitudine la realizzazione.

(4-03450)

SAVIO. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e della sanità.* — Per sapere — premesso che notizie di stampa dicono come nel Polesine sia esplosa la polemica su *Medical spot*, la trasmissione di ATR, una emittente televisiva privata locale, che mercoledì scorso ha illustrato per circa mezz'ora, con un filmato realizzato in una clinica privata, due interventi di interruzione della gravidanza effettuati con il metodo Karman, probabilmente contrabbandata come trasmissione scientifica — se sono a conoscenza dei fatti e come giudichino la documentazione divulgata, raccolta in una casa di cura ove l'aborto volontario viene consentito solamente su richiesta preliminare delle case di cura

stesse e su consenso delle autorità regionali.

L'interrogante chiede inoltre di sapere — considerato:

che detta trasmissione riguarda un atto chirurgico di normale difficoltà e quindi privo di interesse scientifico;

che gli atti medici che portano alla « fabbrica degli angeli », come si usa ancora dire, sono normalissimi ed appare del tutto ingiustificato contrabbandarli come documentazione, culturale o nozionistica che sia, presso il pubblico;

che è parere degli interroganti che la divulgazione di un atto che provoca la soppressione della vita, senza tenere conto dell'età degli spettatori, dia all'atto in sé una funzione che non corrisponde in tutto e per tutto alla corretta interpretazione della relativa legge n. 194 per l'interruzione volontaria della gravidanza;

che si produce, inoltre, nell'opinione pubblica da una parte offesa alla dignità della vita, dall'altra possibile spinta all'aborto procurato come normalità di intervento —

se ritengono di approfondire l'accaduto e quali potrebbero essere, riscontrandosene la necessità, gli eventuali interventi conseguenziali.

(4-03451)

CAPRILI, FILIPPINI, CIANCIO E TORELLI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere:

se e quando si sia provveduto alla formazione « del piano generale di difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino » così come previsto dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979;

se sia stato istituito il servizio di protezione dell'ambiente marino (articolo 2 della legge 31 dicembre 1982, n. 979) ed in particolare se sia stato costituito il « centro a livello nazionale di coordinamento generale e di raccolta dati »;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

quali centri operativi per il sistema di sorveglianza sull'attività che si svolgono lungo le coste siano stati costituiti e quali cifre siano state impegnate dei 25 miliardi autorizzati dalla legge per queste attività relativamente al periodo 1982-1985;

quali unità navali si siano costruite, acquistate o noleggiate con i 40 miliardi che la legge (articolo 3) metteva a disposizione per il periodo 1982-1985, unità navali da utilizzare per gli interventi di prevenzione e di controllo degli inquinamenti;

quali e quante unità navali adibite al servizio di vigilanza e servizio in mare siano state acquistate o costruite e quindi quali somme sono state utilizzate dei 60 miliardi che la legge (articolo 5) autorizzava per questi interventi nel periodo 1982-1985;

se sia stato istituito, « d'intesa con il Ministero della difesa, un servizio di vigilanza sulle attività marittime ed economiche, compresa quella di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di là del limite esterno del mare territoriale » e quante unità navali ed aeromobili adibite a questo servizio siano state costruite od acquistate con i 120 miliardi autorizzati dalla legge (articolo 6);

se sia stata istituita presso il Ministero della marina mercantile « la sezione del Consiglio nazionale per la protezione dell'ambiente » (articolo 289);

se sia stato approvato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge suindicata, il programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle capitanerie di porto e degli altri uffici periferici della marina mercantile (articolo 39). (4-03452)

MATTEOLI. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e per l'ecologia.* — Per sapere — premesso che dallo stabilimento dell'ANIC di Avenza (Massa Carrara), una azienda chimica produttrice di

fitofarmaci, si è sprigionata una nube tossica di preoccupante dimensione tanto da far pensare a tecnici e cittadini, alla diossina —

se gli impianti dell'ANIC erano dotati di sistemi protettivi e soprattutto se erano dotati del serbatoio di sfogo dove vengono scaricati i gas di reazione in caso di funzionamento errato dei processi produttivi;

se è vero che sono stati effettuati prelievi atmosferici e all'interno dello stabilimento e che le analisi vengono effettuate a Massa, Firenze e Milano;

se è vero che l'USL di Massa Carrara è intervenuta con notevole ritardo ed infine quali provvedimenti immediati sono stati adottati. (4-03453)

GUARRA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla omessa contribuzione da parte dell'Automobil club di Salerno in favore del proprio dipendente Ruocco Raffaele, nato a Minori il 5 luglio 1926 ed ivi residente in via Lama, 29, omissione che riguarda il periodo contributivo 1 gennaio 1970-1 ottobre 1974.

Per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati per la regolarizzazione della posizione assicurativa del Ruocco, che porta il numero 323851. (4-03454)

BENEDIKTER. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere il numero, i nomi degli utenti di pubblicità, nonché la relativa quantità di spazi che la SIPRA non ha ancora inserito nei programmi della RAI.

Risulta, infatti, che molte aziende che ne hanno fatto richiesta sono tuttora in attesa di ottenere dalla stessa SIPRA gli spazi pubblicitari per i quali si sono prenotati da tempo. (4-03455)

LOPS. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere —

premesso che in data 16 febbraio 1982, la signora Zucaro Maria Luigia, nata a Corato il 2 aprile 1921, impiegata di ruolo nel comune di Corato, ha fatto domanda di liquidazione pensione tramite il comune in quanto collocata in pensione —

se è possibile un sollecito *iter* della pratica in questione. (4-03456)

LOPS. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è possibile dare sollecito corso alla pratica di pensione del signor Rigoletto Antonio, nato a Corato (Bari) il 14 settembre 1958 ed ivi residente in via Cesare Pavese, n. 8. Posizione della pratica n. 26352.

L'interessato è stato ricoverato all'ospedale militare di Monza in quanto affetto da lussazione della spalla destra.

La pratica di pensione alla data del 5 settembre 1980 era in istruttoria presso l'ospedale militare di Bari. (4-03457)

CAPRILI, FILIPPINI E TORELLI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere:

chi sia stato incaricato di organizzare la preannunciata mostra della cultura e dell'arte italiana, mostra da tenersi nell'ambito del Festival delle Arti che si svolgerà a Los Angeles in occasione dei Giochi Olimpici;

quando e quali accordi siano stati presi a questo proposito con i responsabili del Comitato Olimpico americano;

se è vero che la mostra non potrà essere organizzata, almeno riferendosi a quanto ha dichiarato ad un settimanale italiano Robert Fitzpatrick direttore del Festival delle Arti, dichiarazione che testualmente recita « Quanto alla mostra dell'arte e della cultura italiana, mi piacerebbe capire come, a poco più di due mesi dall'inizio del Festival, gli organizzatori pensino di fare in tempo ad allestir-

la... questa mostra sarà anche bellissima ma dovranno farla da qualche altra parte. A Los Angeles no di certo... ». (4-03458)

COLUCCI E PIRO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali provvedimenti l'amministrazione finanziaria intende prendere perché siano evitati illeciti rimborsi IVA — come quelli emersi a seguito dell'inchiesta sulla compagnia di assicurazione « CONCORDIA », manomettendo gli archivi magnetici dell'anagrafe tributaria.

Gli interroganti chiedono, inoltre, quali controlli di natura tecnica-operativa vengano predisposti dall'amministrazione finanziaria sulla correttezza delle procedure automatiche e sulla sicurezza degli archivi magnetici dell'anagrafe.

Si chiede, infine, se il Ministro non ritenga opportuno che da parte dell'amministrazione si utilizzino tutte le risorse umane tecnicamente preparate, nonché il servizio centrale degli ispettori tributari, perché siano effettuati incisivi controlli sulla operatività della SOGEI e degli uffici finanziari, tenendo conto anche che nell'immediato è previsto l'inserimento nell'amministrazione di circa 30 funzionari altamente specializzati in informatica.

(4-03459)

RAVASIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è a conoscenza della incredibile situazione che si è venuta a creare nel comune di Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, a seguito dell'irresponsabile palleggio di responsabilità e competenze tra il Compartimento di Milano delle ferrovie dello Stato e il Ministero dei trasporti, con grave pregiudizio della viabilità locale e dei collegamenti tra Ponte San Pietro e Locate.

I fatti possono essere così sinteticamente riassunti:

in data 15 maggio 1983 sono iniziati i lavori per la realizzazione di un nuovo ponte (a totale carico degli enti pubblici locali) sulla linea ferroviaria Bergamo-Lecce-Milano al fine di consentire il passaggio dei veicoli pesanti;

poiché il « tricornio » ha gli appoggi in cemento armato e le travi di sorpasso della ferrovia in traliccio di ferro, la direzione dei lavori presenta al Compartimento delle ferrovie dello Stato di Milano immediata richiesta di collaudo delle lamiere impiegate, così come previsto dalla convenzione stipulata tra il comune di Ponte San Pietro e le ferrovie dello Stato stesse;

in data 20 maggio 1983 l'Italsider di Taranto comunica che le lamiere da impiegare per la realizzazione delle travi sono approntate e sono disponibili per le operazioni di collaudo;

dopo ripetute sollecitazioni in data 20 settembre 1983 le ferrovie dello Stato scrivono chiedendo quale tipo di materiale è stato impiegato, benché fossero da tempo in possesso di tutte le caratteristiche del materiale e degli estremi dell'ordine fatto all'Italsider;

eseguito il collaudo (ai primi di ottobre) le lamiere vengono inviate all'Italsider di Marghera per le operazioni di saldatura. A saldatura avvenuta si esegue un primo collaudo sulle lamiere e un secondo sulle travi realizzate;

allo scopo di accelerare i tempi (e si è giunti nel frattempo al 23 febbraio 1984) si presenta richiesta di nomina del collaudatore per la posa delle travi;

si apprende invece con meraviglia che il tecnico non può essere nominato in quanto il Ministero dei trasporti non ha ancora concesso il nulla osta, non avendo esperito tutte le procedure previste;

si ha poi notizia che l'incaricato del collaudo, ingegner Francesco Greco, ha ben 900 progetti da esaminare e da evadere e che quindi non è in grado di garantire l'espletamento dell'incarico se non in tempi lunghi.

Considerato che a questo punto la popolazione è esasperata e intende bloccare il traffico ferroviario da Bergamo per Milano e per Lecco, l'interrogante chiede di

sapere quali provvedimenti il Ministro ha allo studio, in relazione ai fatti esposti, per ridare al cittadino un po' di fiducia nelle istituzioni pubbliche. (4-03460)

SOSPURI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per sapere se siano a conoscenza dei motivi che ritardano la definizione del ricorso inoltrato alla Corte dei conti dall'insegnante Virginia Crialesi, residente in Moltesilvano (Pescara), la quale, con parere sfavorevole del comitato pensioni privilegiate ordinarie (verbale n. 40690/82 del 16 febbraio 1983), ha avuto respinte le domande di pensione privilegiata ordinaria e di equo indennizzo.

Per conoscere, inoltre, quali iniziative ritengano di poter adottare al fine di sollecitare l'esame del ricorso in oggetto. (4-03461)

SOSPURI. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per conoscere qual'è lo stato della pratica di pensione privilegiata ordinaria (posizione n. 201486) intestata al soldato in congedo Loreto Fazi, nato a Secinaro (L'Aquila) il 26 marzo 1939 ed ivi residente, nonché quali iniziative ritengano poter adottare al fine di sollecitarne l'iter, che si protrae ormai da anni. (4-03462)

PIREDDA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere — premesso che il progetto speciale n. 33 previsto allo scopo di riequilibrare la condizione di sottosviluppo esistente nelle zone interne del Mezzogiorno continentale e insulare ha iniziato la sua vigenza in Sardegna solo in seguito alle vivaci proteste della Regione sarda;

considerato che il mancato finanziamento degli interventi progettati dalle varie comunità montane e dai vari comuni a causa della dichiarata mancanza di fondi, rappresenta una ennesima ingiustizia nei confronti della Sardegna a cui fu sempre

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

riservata una quota non inferiore al 13 per cento del totale degli interventi cassa -:

se è a conoscenza di un così grave fatto a danno della Sardegna;

quali provvedimenti intenda assumere al fine di garantire nell'immediato futuro il riequilibrio degli interventi a favore della Sardegna garantendo alla medesima, anche per il P.S. 33, almeno il 13 per cento del totale degli interventi sinora finanziati e delle somme disponibili;

quando ritenga prevedibile il finanziamento degli interventi richiesti in generale dalla Comunità montana di Monte Acuto Logudoro in provincia di Sassari. (4-03463)

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali a Concezio Biondi, nato a Pratola Peligna l'8 dicembre 1916 e residente in Teramo, ex coadiutore principale dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sia stata calcolata la pensione (numero di iscrizione 3613405) alla data del 1° luglio 1977 e non a quella del 1° gennaio 1980, giorno in cui il sopra nominato è stato posto a riposo.

Per sapere, inoltre, se non ritenga, considerato l'evidente errore nel quale si è incorsi, dover con urgenza procedere al ricalcolo della pensione in oggetto. (4-03464)

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali motivi ritardano la definizione della pratica di pensione di reversibilità intestata all'orfano Vincenzo Santurbano, nato a Pretoro (Chieti) il 20 luglio 1923 ed ivi residente, riconosciuto inabile al lavoro proficuo in modo permanente dalla Commissione medica per le pensioni di guerra di Chieti, nonché quali iniziative ritenga poter adottare al fine di sollecitarne l'iter. (4-03465)

DARDINI, TRIVA E BELARDI MERLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere - permesso che, stando alle notizie in nostro possesso, l'INADEL non considererebbe periodo utile per il trattamento di fine servizio l'anzianità convenzionale derivante dalla legge 336 del 1970 (benefici combattentistici) e ciò anche in seguito alla conversione del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131, che, come è noto, ha risolto il problema della copertura finanziaria derivante dalla legge n. 336 stessa -

se ciò corrisponde al vero e, in caso affermativo, in base a quali motivazioni l'INADEL giustifica il proprio operato.

(4-03466)

POLLICE E CALAMIDA. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni e delle partecipazioni statali.* — Per sapere - premesso che la RAI ha licenziato Pier Luigi Gasparotto, programmatore-regista della sede di Milano, per « aver prolungato un contratto a termine ad un collaboratore in modo da poter finire un programma televisivo a lui affidato »;

considerato che tale licenziamento è stato giudicato da tutti i lavoratori della sede di Milano « spropositato » ed « esemplare » proprio perché era impensabile che il collaboratore « premiato » chiedesse di essere assunto dalla RAI facendo causa;

accertato che presso il pretore del lavoro di Milano sono pendenti ricorsi nei quali sono coinvolti dirigenti della sede di Milano che non hanno mai subito provvedimento -:

se non ritengano necessario chiedere all'azienda l'immediata riassunzione di Pier Luigi Gasparotto e comunque investire della questione la Commissione di vigilanza per la RAI-TV, perché l'episodio ha messo in luce il caos burocratico nel quale i programmisti sono costretti a muoversi senza che vi siano certezze di riferimento;

se infine non sia il caso di chiarire da parte della direzione della RAI a chi spetta l'esclusiva sulle decisioni che ri-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

guardano la produzione dei programmi così continuando a togliere autonomia alle sedi regionali. (4-03467)

BAGHINO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere quali sono le possibilità e i tempi per la proroga della cassa di integrazione, scaduta il mese scorso, dei 176 lavoratori dipendenti della società Lames che produce tubi flessibili ed alzacristalli per l'industria automobilistica.

Per sapere, inoltre, quali possono essere le iniziative per il riassorbimento dei cassaintegrati. (4-03468)

PELLEGATTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali motivi ritardano la comunicazione della nomina a maggiore di complemento, arma sanità, del capitano Franco Mazzucchelli di Busto Arsizio (Distretto militare di Como) che ha già effettuato il richiamo prescritto.

La pratica si trova presso il Ministero della difesa 6^a divisione sezione seconda.

L'interessato è in attesa della nomina che, tardando ulteriormente, non consente allo stesso, per limiti di età, di accedere ai richiami per la promozione a tenente colonnello. (4-03469)

PELLEGATTA, BAGHINO E SERVELLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza della grave situazione venutasi a creare al compartimento viabilità ANAS di Milano a seguito della circolare ANAS direzione generale Roma, secondo la quale i cantonieri e gli operai adibiti a compiti di ufficio, non potranno più svolgere tali mansioni.

Questa disposizione creerebbe grave carenza di organico e conseguente disservizio di proporzioni rilevanti e ripercussioni negative ad ogni livello, ma soprattutto nei rapporti con il pubblico.

Gli interroganti chiedono quali misure urgenti intenda adottare il Ministro onde sanare una situazione nei confronti del

personale che da anni svolge un lavoro di livello superiore (diritto acquisito) ed evitare così forme di lotta (scioperi) già preannunciate dall'assemblea del personale, che porterebbero di fatto alla paralisi del compartimento ANAS di Milano e quindi a gravi conseguenze per il traffico in tutta la Lombardia. (4-03470)

TRINGALI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che il signor Pulvirenti Giuseppe nato a Acireale (Catania) il 29 settembre 1934 ed abitante in via Massimo D'Azelio n. 8, Giarre (Catania), dipendente dell'Istituto autonomo delle case popolari di Acireale, ha presentato domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi, a norma della legge 29 del 1979, presso la CPDEL — quali motivi si oppongono alla sollecita definizione della pratica di ricongiunzione prodotta dal signor Pulvirenti Giuseppe. (4-03471)

TRINGALI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso:

che Lentini Fortunato, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 30 gennaio 1922 e deceduto il 5 marzo 1983, maresciallo capo degli agenti di custodia, all'atto della morte aveva in corso pratica di assegnazione alla 1^a categoria di pensione;

che detta richiesta trovasi all'esame del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;

che la vedova del maresciallo Lentini, Grassadonia Francesca, ha fornito tutta la documentazione probante del diritto alla concessione della 1^a categoria di pensione — quale è lo stato attuale della pratica e gli eventuali motivi che ne ostacolano la definizione. (4-03472)

BAGHINO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sono a conoscenza, e naturalmente se risponde a verità, quanto è apparso sui giornali nei giorni scorsi in merito al fatto che « la

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

Snam, società di navigazione del gruppo Eni, avrebbe intenzione di licenziare duecento marittimi italiani imbarcati sui suoi mezzi speciali (piattaforma petrolifera, navi posatubi e posacavi) per assumere manodopera straniera, in prevalenza filippini ».

Per sapere, infine, se intendono, e come, intervenire perché sia alla Snam impedita tale scelta. (4-03473)

BAGHINO. — *Ai Ministri della marina mercantile e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere quali garanzie concrete sono in loro possesso per avere la certezza del rispetto da parte del « re » degli aliscafi, Leopoldo Rodriguez, degli impegni programmatici assunti al tempo dell'asta che lo ha visto vittorioso per l'acquisto dei cantieri Baglietto. (4-03474)

BAGHINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritiene di richiamare l'attenzione della polizia, della finanza e dell'arma dei carabinieri, per una più intensa vigilanza negli ambienti frequentati da giovani e nelle scuole della Liguria, dato che da qualche tempo viene denunciata una particolare distribuzione di droga negli anzidetti ambienti. (4-03475)

BAGHINO. — *Al Governo.* — Per conoscere se ha ritenuto di prendere qualche iniziativa allo scopo di convincere l'azienda produttrice della « Vespa », cioè la Piaggio e C. a recedere dall'intenzione di trasferire a Pontedera la direzione e gli uffici che attualmente hanno sede in Genova.

Tale trasferimento di circa 400 dipendenti tra dirigenti, tecnici e impiegati, comporterebbe certamente, anche per il lavoro indotto, un ulteriore appesantimento della crisi ligure che come è noto ha raggiunto punte oltre la linea di guardia, estendendosi dal porto e dalla siderurgia a tutti i settori industriali, commerciali e artigianali. (4-03476)

ANTONI, AULETA, TRIVA E SARTI ARMANDO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che notizie di stampa riportano l'esposto presentato alla procura della Repubblica di Milano con il quale vengono denunciati abusi che molte banche commetterebbero ai danni di risparmiatori col far pagare a questi ultimi diritti o commissioni per servizi che le banche non rendono —

se detti abusi risultano all'organo di controllo e quali iniziative si intendano assumere per eliminarli, per tutelare, anche così, gli interessi dei risparmiatori. (4-03477)

CARLOTTO, BALZARDI, PAGANELLI, PATRIA, RABINO E SARTI ADOLFO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso:

che l'articolo 181, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, prevedeva che l'addizionale dell'1 per cento sui premi assicurativi riscossi dall'INAIL, detratta le spese per il fondo addestramento professionale, doveva essere devoluta all'ANMIL per i suoi compiti istituzionali e per l'assistenza ai propri associati;

che con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 tali funzioni sono state trasferite ai comuni, singoli o associati, e alle Comunità montane;

che non risulta che tutti i comuni abbiano ottenuti i fondi necessari per tale assistenza e non tutti l'abbiano attivata —

quali criteri vengono adottati per la ripartizione dei fondi ai predetti enti locali, per l'aggiornamento dei fondi stessi e quali istruzioni siano state emanate agli enti medesimi per l'utilizzazione dei fondi assegnati al fine di assicurare l'assistenza agli aventi diritto. (4-03478)

CARLOTTO, BALZARDI, PAGANELLI, PATRIA, RABINO E SARTI ADOLFO. — *Al Ministro per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso:

che con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, articolo 4, è

stata attribuita alle regioni l'attività di rieducazione professionale prevista dal terzo comma dell'articolo 179 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i mutilati ed invalidi del lavoro attribuendo, per tali fini, i fondi necessari fin da tale anno (1979);

che la maggioranza delle regioni, e specificatamente la regione Piemonte, non ha ancora provveduto ad attivare tali corsi di rieducazione professionale gestiti in precedenza dall'ANMIL con grave disagio e danno per i benemeriti appartenenti a tale categoria pur avendo ogni anno le regioni stesse incamerati i fondi stanziati *ad hoc* -

quali provvedimenti intende adottare per ottenere la sollecita attuazione di quanto previsto dal dettato legislativo sopra citato. (4-03479)

CARLOTTO, BALZARDI, PAGANELLI, PATRIA, RABINO E SARTI ADOLFO. — *Al Ministro per gli affari regionali.* — Per sapere - premesso:

che con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 sono stati attribuiti ai comuni, singoli o associati, ed alle comunità montane i compiti assistenziali già previsti dallo Statuto ANMIL e ciò fino al riordino delle materie trasferite da disporsi con legge regionale secondo i criteri già adottati dall'ANMIL;

che, in effetti, alcune regioni anziché riordinare con propria legge il servizio assistenziale hanno provveduto a sopprimerlo tanto che, per esempio in Piemonte, gli invalidi del lavoro non percepiscono più alcuna prestazione e corresponsione di assegno di collocamento dopo la legge di riordino e ciò in contrasto con l'articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, tenendo conto che l'1 per cento (addizionale sui premi assicurativi INAIL) è finalizzato a tale tipo di assistenza -

quali provvedimenti intende adottare per ripristinare l'assistenza ora sospesa. (4-03480)

MENSORIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se risulta vero che in Campania viene sistematicamente disattesa l'applicazione della legge n. 482 del 2 aprile 1968, relativa ai mutilati ed invalidi iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio.

Si tratta di una situazione incandescente che ha determinato forti tensioni sociali tra le categorie protette in particolare della provincia di Napoli, la cui associazione nazionale, attraverso il comitato direttivo riunitosi il 10 corrente mese a Roma, preannuncia una vibrata protesta a tutela dei legittimi diritti dei propri iscritti.

Persistono purtroppo pesanti discriminazioni che non riconoscono ai mutilati ed invalidi del lavoro le spettanze delle aliquote riservate; laddove una corretta applicazione della legge n. 482 potrebbe senza dubbio contribuire, anche se limitatamente, a contenere il dilagante fenomeno della disoccupazione a Napoli, reso viepiù esasperato dalle drammatiche vicende del sisma e del bradisismo permanente.

E quanto mai sconcertante dover constatare che venga perpetrato un sopruso inammissibile ai danni di una categoria benemerita in un paese, peraltro, in cui il diritto al lavoro è stato elevato alla massima dignità costituzionale.

L'interrogante chiede, dunque, di sapere:

se non ritenga necessario intervenire tempestivamente con opportuni provvedimenti atti a rimuovere il gravissimo stato di disagio e di malcontento dei mutilati ed invalidi del lavoro, richiamando l'UPLMO di Napoli ad un puntuale rispetto della legge n. 482 del 2 aprile 1968;

se non ritenga doveroso, infine, promuovere un'indagine per accertare le ingiustizie denunciate dalla categoria, precisando quali sono gli organici su cui deve essere applicata la quota riservata e, parimenti, quale è stato sinora il rapporto di copertura a favore dei mutilati ed invalidi del lavoro, onde evitare di procrastinare ulteriormente una vicenda che riveste aspetti morali ed umani di enorme portata. (4-03481)

ZOPPETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che l'azienda ILMO - Srl - Industria Lodigiana Manifattura Occhiali, con sede in Motta Vigana, nel comune di Massalengo (Milano), ha inoltrato il 15 aprile 1981 domanda all'Ufficio regionale del lavoro per ottenere:

il riconoscimento dello stato di crisi aziendale, da parte del CIPI, sulla base dell'articolo 2, quinto comma, lettera C, della legge n. 675, del 1977;

il conseguente trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in base alla legge n. 1115 del 5 novembre 1968 dal 21 aprile 1981;

il riconoscimento del beneficio previsto dall'articolo 21, lettere f/b, della legge n. 675 del 1977 ed il pagamento diretto della cassa integrazione guadagni straordinaria da parte dell'INPS in base alla legge n. 21 del 1978 —

quali siano le ragioni e i motivi che ostacolano l'approvazione della domanda e quali iniziative intenda prendere per creare le condizioni amministrative affinché i lavoratori che sono stati sospesi dal lavoro possano percepire l'integrazione salariale per i periodi nei quali è stata avanzata richiesta. (4-03482)

MACALUSO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — in relazione a quanto avviene negli altri corpi di polizia — se non ritiene di considerare desueto l'articolo 183 del regolamento del Corpo degli agenti di custodia (regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584) che impedisce agli agenti di custodia di effettuare il servizio di istituto nei luoghi in cui sono nati.

Tale disposizione, infatti, non facilita certamente l'arruolamento al Corpo e l'attaccamento al servizio, costringendo, altresì, i medesimi agenti a ricercare con altri mezzi (raccomandazioni) l'avvicinamento al comune di nascita. (4-03483)

FACCHETTI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia* — Per sapere —

premessi che su *la Repubblica* del 20 marzo 1984 è stata pubblicata, senza smentite una intervista al questore di Napoli, Monarca, conosciuto nelle varie sedi in cui ha operato per capacità e serietà, intervista nella quale il questore stesso indica l'esistenza di una forte differenza tra il *blitz* anticamorra del giugno 1983 e quello del marzo 1984;

sottolineate in particolare le affermazioni del dottor Monarca, secondo le quali: « qualche errore, nel giugno scorso, fu commesso. Tant'è che alcuni nomi entrarono erroneamente nella lista degli 800 »;

richiamata la domanda del giornalista se tra questi errori vi sia anche l'arresto di Enzo Tortora e la risposta « non fui io a firmare l'ordine di arresto... Posso però dire che stavolta le prove attraverso le quali abbiamo spiccato gli oltre 500 mandati sono schiaccianti. Non il frutto delle confessioni del pentito Barra, ma della testimonianza di più persone e di controlli incrociati »;

riscontrato l'agghiacciante uso della parola « stavolta » per indicare la diversità tra le due operazioni —:

se siano a conoscenza del Governo elementi ulteriori a sostegno della tesi di un comportamento degli inquirenti molto diverso nei due casi per serietà degli accertamenti fatti;

quali valutazioni possono essere fatte di fronte a queste affermazioni di un « addetto ai lavori », che sono fortemente inquietanti per la sorte riservata dal giugno scorso a centinaia di cittadini che, a quanto sembra, sono stati privati della libertà sulla base solo delle dichiarazioni di un pericoloso delinquente, i cui precedenti, antropofagia compresa, sono noti, e il cui interesse sia alla destabilizzazione della lotta anticamorra sia ad un proprio tornaconto (protezione, celle più confortevoli, interviste, ecc.) sono intuitivi. (4-03484)

CALVANESE, AULETA, NEBBIA E ALBORGHETTI. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici.* — Per sapere —

considerato che Villa Cimbrone e Villa Rufolo di Ravello sono unanimemente considerate e riconosciute in tutto il mondo come due delle maggiori attrazioni della Costiera amalfitana per migliaia di turisti, sia per il valore storico e architettonico e per il paesaggio, che per la ricchezza e la varietà di piante e fiori presenti;

atteso che il dottor De Cunzio, sovrintendente ai beni architettonici e ambientali di Salerno, giustamente preoccupato per i tentativi della speculazione edilizia ed economica, non raramente realizzatisi, di manomettere il patrimonio ambientale e paesistico della Costiera amalfitana, ha sollecitato che si vincoli l'intera costiera come bene culturale di interesse storico;

visto che il signor Marco Wuillemier, proprietario di Villa Cimbrone ha intenzione di effettuare una grossa operazione immobiliare speculativa sulla predetta villa, comportante la fine della villa stessa e la distruzione di una storica testimonianza di Ravello e dei suoi abitanti;

visto che è stata decisa da parte della amministrazione comunale la costruzione di una strada careggiabile per l'accesso alla Villa Cimbrone che comporterà la distruzione dei suggestivi giardini dell'antica Ravello;

visto che i lavori di sbancamento iniziati all'interno della villa sono stati sospesi anche a seguito di una denuncia di Italia Nostra;

ritenuto che gli interessi di un singolo non possono prevalere a danno di un patrimonio storico e culturale dell'intera collettività —;

se non ritengono di dovere sollecitamente intervenire per evitare la distruzione di un bene di tale valore;

se non ravvisano la necessità di definire più rigorosi criteri idonei a salvaguardare l'intera Costiera amalfitana. (4-03485)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere — premesso:

che la Cassa per il mezzogiorno sta realizzando un invaso in contrada Garcia, ai confini delle province di Palermo e Trapani, con la previsione di destinare l'acqua sia per usi irrigui, che potabili;

che il centro urbano del comune di Poggioreale, totalmente distrutto dal terremoto del gennaio 1968, è stato ricostruito a valle del vecchio centro, a pochissimi chilometri del citato invaso;

che l'approvvigionamento idrico di detto centro urbano ha costituito sempre un annoso problema ancora irrisolto —

se non ritenga necessario intervenire nelle opportune sedi affinché a detto comune venga assegnata, per usi potabili, una dotazione di acqua dell'invaso Garcia, sufficiente al fabbisogno del nuovo centro urbano, con adduzione diretta ai serbatoi comunali, come richiesto con voto unanime dal consiglio comunale. (4-03486)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

—

LODIGIANI, MASSARI, TRAPPOLI, FACCHETTI, FUSARO, SANTUZ E INTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere —

premesso che la signora Brigitte Zille, cittadina della Repubblica democratica tedesca, di 43 anni, vedova con tre figli, è stata arrestata nel suo Paese alla fine di luglio del 1982 e successivamente condannata nel dicembre dello stesso anno a tre anni e sei mesi di carcere sotto l'accusa « di alto tradimento per trasmissione di informazioni »;

premesso, altresì, che, come ha denunciato all'opinione pubblica *Amnesty International*, tale arresto è da mettere in relazione alla pubblicità che la stampa occidentale ha dato alle sue richieste di espatrio, che nella DDR viene spesso interpretato come elemento per un'accusa di spionaggio ai sensi degli articoli 99 e 100 del codice penale —

1) se il Governo italiano non ritenga che sia stato in tal modo violato l'articolo 19 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato anche dalla Repubblica democratica tedesca il quale prevede per ogni cittadino « la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere »;

2) se non ritenga che sia stato, altresì, leso il diritto alla libertà di movimento, che include « il diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio » (articolo 12 del Patto internazionale citato);

3) quali iniziative intenda promuovere perché la signora Zille sia liberata e siano garantiti i suoi legittimi diritti civili;

4) quali notizie infine sia in grado di assumere presso le autorità di governo

della Repubblica democratica tedesca per avere informazioni, in questo momento del tutto mancanti, sulla situazione dei tre figli della signora Brigitte Zille (Thomas, 23 anni; Michael, 17 anni e Andrea di 13). (3-00805)

MASINA, CODRIGNANI, ONORATO E TREBBI ALOARDI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere — premesso che l'esplosione di una mina nelle acque territoriali del Nicaragua ha provocato numerosi feriti a bordo di una petroliera sovietica;

che nelle stesse acque altre due navi straniere hanno riportato nelle scorse settimane gravissimi danni a causa di simili ordigni;

che la disseminazione di tali strumenti offensivi è attuata da forze somoziste con l'aperto favoreggiamento del Governo di Washington —

se il nostro Governo non intenda appoggiare con maggiore impegno l'azione del « gruppo di Contadora » che mira a stornare dall'area i pericoli sempre più incombenti di un gravissimo conflitto internazionale e le continue violazioni della sovranità del Nicaragua. (3-00806)

ARBASINO E PELLICANÒ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — premesso:

che la moglie di Andrej Sakharov, il fisico dissidente tuttora in esilio a Gorki, nel corso di un incontro con alcuni parlamentari e giornalisti francesi a Mosca, convinta che suo marito sia stato condannato a morire lentamente dalle autorità sovietiche, ha accoratamente sottolineato la necessità per lei e suo marito di lasciare con urgenza l'URSS;

che il comportamento persecutorio di Mosca nei confronti di Sakharov viola gravemente i trattati e le convenzioni interna-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

zionali, e in particolare la Carta dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e il trattato di Helsinki sulla tutela dei diritti civili;

che il mondo libero non può dimostrarsi indifferente di fronte al dramma di Andrej Sakharov, *leader* del dissenso sovietico, e deve manifestare al Governo sovietico la propria ferma riprovazione nei confronti della persecuzione in atto nei confronti di Sakharov e di tutti gli altri perseguitati politici in URSS -

se, in quali sedi e in quali forme il Governo italiano abbia sollevato la questione del gravissimo comportamento sovietico e quali iniziative intende assumere per contribuire a porre termine alla persecuzione nei confronti di Sakharov, della moglie e degli altri dissidenti politici in URSS. (3-00807)

INTERPELLANZA

I sottoscritti chiedono di interpellare il Governo, per sapere - premesso che:

1) l'Italia partecipa insieme a Francia e Germania al progetto per la realizzazione di un reattore veloce autofertilizzante da 1.200 Mw denominato *Superphoenix*, installato in Francia e presumibilmente operativo entro il 1984;

2) si è già costituito un consorzio di sei paesi (Francia, Germania, Italia, Belgio, Olanda, Gran Bretagna) per lo

sviluppo di un secondo reattore veloce denominato *Superphoenix 2* da 1.500 Mw;

3) da reattori del tipo *Superphoenix* si possono ottenere ogni anno circa 300 chilogrammi di plutonio utilizzabile per la costruzione di bombe nucleari;

4) il giornale *Le Monde* del 23 luglio 1978 ha riportato una dichiarazione dell'ex Ministro della difesa francese Paul Granet, dove si afferma che le riserve militari di uranio e plutonio sono garantite, per la Francia, oltre che dalle riserve naturali, dall'impianto di arricchimento di Pierrelatte e dal reattore *Phoenix* (prototipo del *Superphoenix*), affermazione che mette in luce gli aspetti militari di questi reattori nucleari;

5) l'Italia ha aderito al trattato di non proliferazione delle armi nucleari -:

quali garanzie ha avuto il Governo circa l'uso esclusivamente pacifico del *Superphoenix*;

a che punto sono giunte le trattative per la realizzazione del *Superphoenix 2*;

se recentemente siano state assunte precise informazioni circa la futura destinazione del plutonio ottenuto dai reattori *Superphoenix*, anche alla luce delle recenti rivelazioni sull'uso militare (costruzione di bombe atomiche statunitensi) del plutonio ottenuto in centrali nucleari inglesi;

se non ritenga di dover intervenire per sospendere gli accordi già conclusi o in via di conclusione riguardanti la realizzazione dei reattori *Superphoenix*, qualora risulti confermato l'uso militare, anche in parte, del plutonio ottenuto in questi reattori nucleari.

(2-00293)

« TAMINO, RONCHI, GORLA ».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 MARZO 1984

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma